

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA

GIUNTE E COMMISSIONI

parlamentari

567° RESOCONTO

SEDUTE DI MERCOLEDÌ 8 MARZO 2000

I N D I C E**Commissioni permanenti**

1 ^a - Affari costituzionali.....	<i>Pag.</i>	3
2 ^a - Giustizia	»	20
3 ^a - Affari esteri.....	»	40
4 ^a - Difesa	»	45
5 ^a - Bilancio.....	»	52
6 ^a - Finanze e tesoro	»	58
7 ^a - Istruzione.....	»	62
9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare	»	63
10 ^a - Industria.....	»	74
11 ^a - Lavoro.....	»	78
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali	»	82

Commissioni di inchiesta

Sul sistema sanitario.....	<i>Pag.</i>	86
----------------------------	-------------	----

Organismi bicamerali

Questioni regionali.....	<i>Pag.</i>	109
Anagrafe tributaria	»	123
Riforma amministrativa	»	127

Sottocommissioni permanenti

11 ^a - Lavoro - Pareri.....	<i>Pag.</i>	130
--	-------------	-----

CONVOCAZIONI	<i>Pag.</i>	131
--------------------	-------------	-----

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

MERCOLEDÌ 8 MARZO 2000

512^a Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*

VILLONE

Intervengono i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Vigneri e per l'interno Lavagnini.

La seduta inizia alle ore 8,45.

IN SEDE REFERENTE

(4014) Modifica degli articoli 22 e 23 della legge 8 giugno 1990, n. 142, in materia di riordino dei servizi pubblici locali e disposizioni transitorie

(1388-ter) Disposizioni in materia di servizi pubblici locali e di esercizio congiunto di funzioni di comuni e province, risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea il 21 gennaio 1998, degli articoli 10 e 11 del testo proposto per il disegno di legge d'iniziativa governativa

(3295) DEBENEDETTI – Norme per l'apertura al mercato dei servizi pubblici locali, per la loro riorganizzazione e sviluppo su base concorrenziale

(3448) MAGNALBÒ e PASQUALI – Riforma dei servizi pubblici economici locali, di cui al Capo VII della legge 8 giugno 1990, n. 142

(Seguito e conclusione dell'esame congiunto)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 7 marzo, con l'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 2 del disegno di legge n. 4014, assunto come testo base.

Il relatore PARDINI ribadisce il proprio parere favorevole sull'emendamento 2.103.

Il senatore BESOSTRI formula invece una valutazione negativa su questa disposizione, che deroga al principio secondo il quale l'affidamento dei servizi di carattere industriale deve avvenire sempre tramite gara. In particolare, ritiene necessario fissare un vincolo di carattere territoriale

che circoscriva la portata della norma alle sole associazioni tra comuni confinanti.

Il senatore ROTELLI ricorda che i comuni con popolazione inferiore ai 5 mila abitanti sono oltre 5 mila, mentre il sottosegretario VIGNERI segnala che si tratta di una disposizione applicabile solo nel periodo transitorio e che la disciplina di settore di alcuni dei servizi oggetto del provvedimento in titolo (più esattamente la disciplina del ciclo dell'acqua e quella relativa al gas), individua gli ambiti territoriali sovracomunali di riferimento.

Il sottosegretario LAVAGNINI ricorda che i comuni con popolazione inferiore ai 5 mila abitanti sono 5.800.

Al presidente VILLONE, che chiede come si concilino le normative di settore con la disposizione contenuta nell'emendamento in esame, il sottosegretario VIGNERI replica rilevando che la disciplina generale dei singoli settori prevale tendenzialmente sulla normativa in esame. Per venire incontro ai rilievi mossi dal senatore Besostri, inoltre, ritiene che nell'emendamento 2.103, si possa fare un più puntuale riferimento alle unioni tra comuni, come disciplinate dalla legge n. 265 del 1999.

Avanza delle perplessità su quest'ultima proposta il presidente VILLONE, il quale ricorda che l'unione tra comuni è un ente a sé stante, che può comprendere anche comuni con più di 5 mila abitanti, e dovrebbe quindi essere considerato il soggetto che pone in essere gli affidamenti.

Condividono questa osservazione il senatore ANDREOLLI e il senatore PASTORE, il quale propone di riformulare l'emendamento 2.103 eliminando il rinvio all'articolo 26 della legge n. 142 del 1990, come novellato dalla legge n. 265 del 1999, relativo alle unioni tra comuni, e restringendo l'ambito di applicazione ai comuni confinanti.

Condividono la proposta il RELATORE e il presidente VILLONE.

Il sottosegretario VIGNERI riformula quindi l'emendamento 2.103 (2.103 nuovo testo).

Il senatore GRILLO, pur apprezzando le correzioni introdotte all'originaria formulazione dell'emendamento, ritiene comunque eccessivamente alta la soglia di 5 mila abitanti.

Il senatore ROTELLI ricorda, a quest'ultimo proposito, che la soglia dei 5 mila abitanti è tradizionalmente utilizzata nelle rilevazioni statistiche.

Posto quindi ai voti, l'emendamento 2.103 (nuovo testo) è approvato dalla Commissione.

Il senatore PASTORE ribadisce i suoi rilievi critici sulla formulazione dell'emendamento 2.108, che prevede una proroga uniforme di otto anni per tutti gli affidamenti alle società costituite ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge n. 26 del 1995, mentre il comma 5 dell'articolo 2 in esame prevede durate diverse per i vari settori.

Il senatore BESOSTRI, invece, segnala l'opportunità di fare puntuale riferimento ai soli affidamenti in corso al 30 giugno 1999, analogamente a quanto previsto nel comma 1 dell'articolo 2, così da evitare una ingiustificata posizione di privilegio per le società costituite ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge n. 26 del 1995.

Alla luce di questi rilievi, i sottosegretari VIGNERI e LAVAGNINI riformulano l'emendamento 2.108 (2.108 nuovo testo).

Il senatore GRILLO, pur apprezzando i miglioramenti introdotti nella riformulazione dell'emendamento, mantiene la propria perplessità. In particolare, ricorda la gestione fallimentare degli interventi della GEPI nel Mezzogiorno, che induce a ritenere del tutto ingiustificata la proroga prevista nell'emendamento in esame. Più in generale, ribadisce la contrarietà della sua parte politica alla disciplina transitoria, sulla quale preannuncia la presentazione di emendamenti in occasione dell'esame in Assemblea.

Il senatore BESOSTRI ritiene invece che la disposizione in esame è necessaria per permettere la completa privatizzazione delle società costituite ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge n. 26 del 1995.

Concordano con questa ultima osservazione i sottosegretari VIGNERI e LAVAGNINI, mentre il senatore GRILLO ribadisce la propria opposizione all'emendamento in esame.

Posto ai voti, l'emendamento 2.108 (nuovo testo) è quindi approvato dalla Commissione, che successivamente approva l'articolo 2 nel testo risultante dalle modifiche accolte.

Il senatore BESOSTRI, quindi, riformula l'emendamento 2.700A (2.700A nuovo testo) che, posto ai voti, è respinto dalla Commissione.

Il presidente VILLONE ricorda quindi che la Commissione bilancio ha espresso un parere sull'emendamento 2.0.101 condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'esplicitazione che gli eventuali oneri derivanti dal deferimento delle controversie ad un collegio arbitrale siano compresi nell'ambito delle risorse destinate al contratto di servizio.

Il sottosegretario VIGNERI ritira l'emendamento 2.0.101.

In assenza del proponente, il senatore BESOSTRI fa proprio l'emendamento 2.79A.

Il sottosegretario VIGNERI ne propone una riformulazione, accolta dal senatore BESOSTRI che riformula conseguentemente l'emendamento (2.79A nuovo testo), integrandolo altresì con un riferimento alla possibilità di impugnare il lodo arbitrale di fronte al Consiglio di Stato ai sensi dell'articolo 827 del codice di procedura civile.

L'emendamento 2.79A (nuovo testo), posto ai voti, è accolto dalla Commissione.

Il relatore PARDINI, in considerazione dei molti emendamenti approvati al testo del disegno di legge in esame, si riserva di apportare, prima dell'esame in Assemblea, le modifiche formali strettamente necessarie ad assicurare il coordinamento delle varie disposizioni contenute nel testo.

Convieni la Commissione.

Si passa quindi alla votazione del mandato al relatore.

Il senatore MARCHETTI ribadisce, a nome della sua parte politica, le riserve sull'impianto del provvedimento in titolo, preannunciando la presentazione di emendamenti in occasione dell'esame in Assemblea.

Il senatore PASTORE, a nome del Gruppo di Forza Italia, annuncia un voto di astensione sul provvedimento, del quale dichiara di condividere le disposizioni contenute nell'articolo 1, mentre mantiene riserve sulla formulazione dell'articolo 2 contenente la disciplina transitoria.

Con le stesse argomentazioni, il senatore MAGNALBÒ dichiara il voto di astensione dei rappresentanti del Gruppo di Alleanza nazionale.

Il senatore BESOSTRI, a nome della propria parte politica, dichiara un voto favorevole sul provvedimento, anche, e soprattutto, alla luce della normativa transitoria ivi prevista.

La Commissione conferisce quindi mandato al relatore a riferire in senso favorevole all'approvazione del disegno di legge n. 4014 nel testo risultante dalle modifiche accolte, e propone altresì l'assorbimento dei disegni di legge nn. 1388-ter, 3295 e 3448.

La seduta termina alle ore 9,30.

513^a seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
VILLONE

Intervengono i sottosegretari alla Presidenza del Consiglio dei ministri Franceschini e per l'interno Lavagnini.

La seduta inizia alle ore 15,15.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE**Proposta di indagine conoscitiva sul caso Echelon**

Il presidente VILLONE, in considerazione del particolare rilievo del tema che sarà oggetto dell'indagine conoscitiva in titolo, già deliberata dalla Commissione, propone che la pubblicità delle sedute della Commissione venga assicurata mediante trasmissione radiotelevisiva diretta a circuito interno nonché, in conformità ad analoghi precedenti, attraverso la redazione del resoconto stenografico a pubblicazione immediata.

Conviene la Commissione.

IN SEDE CONSULTIVA

(4513) Conversione in legge del decreto-legge 3 marzo 2000, n. 43, recante disposizioni urgenti per disciplinare le operazioni di scrutinio relative al contemporaneo svolgimento delle elezioni regionali, provinciali e comunali

(Esame, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento. Parere favorevole)

Il presidente VILLONE illustra il provvedimento in titolo la cui adozione si è resa necessaria per far sì che le operazioni di scrutinio delle schede votate per le prossime elezioni regionali vengano effettuate la sera stessa di domenica 16 aprile e lo spoglio dei voti relativi alle elezioni provinciali e comunali inizi il successivo lunedì, alle ore 14. Propone pertanto la formulazione di un parere favorevole.

Il senatore PASTORE chiede quale sia la ragione che motiva l'applicazione delle disposizioni contenute nel presente decreto alle sole elezioni

che si svolgeranno nella prossima primavera. Ritiene infatti preferibile modificare stabilmente la normativa che regola i tempi dello scrutinio, così da evitare il ripetersi di situazioni che impongono l'adozione di provvedimenti d'urgenza.

Il presidente VILLONE ritiene meritevoli di attenzione le osservazioni svolte dal senatore Pastore che potranno essere prese in considerazione in occasione dell'esame del merito del provvedimento in titolo.

Ad una richiesta di chiarimento avanzata dal senatore ROTELLI, replica il sottosegretario LAVAGNINI il quale ricorda che in assenza del provvedimento in esame le operazioni di scrutinio relative alle elezioni provinciali e comunali inizierebbero nella mattina del martedì successivo alla domenica elettorale.

Anche i senatori ANDREOLLI e ROTELLI dichiarano di concordare con le osservazioni del senatore Pastore, e ritengono preferibile modificare, nel senso indicato dal provvedimento in esame, la legislazione che regola le modalità di svolgimento delle operazioni di scrutinio; mentre il senatore FISICHELLA ritiene più opportuno non modificare quest'ultima disciplina per evitare il rischio di incidere sull'autonomia attribuita in materia elettorale alle singole regioni dalla recente riforma costituzionale. A quest'ultimo proposito il presidente VILLONE ricorda che il nuovo testo dell'articolo 122 della Costituzione riserva comunque alla legge statale la fissazione di principi fondamentali in materia.

Posta quindi ai voti la proposta di parere favorevole è approvata dalla Commissione.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere favorevole, posta ai voti, è approvata.

IN SEDE REFERENTE

(4368) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – *Disposizioni concernenti l'elezione diretta dei Presidenti delle regioni a Statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano*, approvato in prima deliberazione dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa del consiglio regionale della Sardegna, di un disegno di legge d'iniziativa dell'Assemblea regionale siciliana e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Boato e Corleone; Caveri, Zeller ed altri; Soro; Bono ed altri; Zeller ed altri; Carmelo Carrara ed altri; Di Bisceglie ed altri; Ruffino ed altri; Schmid; Schmid e Olivieri; Soda; Soda; Soda; Soda; Soda; Fontanini ed altri; Garra ed altri; Prestamburgo ed altri

(1392) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – *CADDEO ed altri – Modifiche alla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna) in tema di forma di governo e di riduzione del numero dei consiglieri regionali*

(2690) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – ANDREOLLI ed altri. – Modifica al testo unico delle leggi sullo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670

(3163) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA. – Autonomia statutaria della regione Sardegna in materia di forma di governo

– e voti regionali n. 104, n. 115, n. 146, n. 168, n. 169, n. 170, n. 179, n. 203, n. 206, n. 207 e n. 208 ad essi attinenti

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 2 marzo con l'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 5 del disegno di legge n. 4368 assunto come testo base.

Il senatore ROTELLI illustra gli emendamenti 5.1 e 5.2 rilevando l'inopportunità di utilizzare, in un testo legislativo, una nozione scientifica, come quella di «forma di governo». Crede poi che le modalità di elezione del vertice dell'esecutivo non possano essere considerate – come invece presupposto nella formulazione dell'articolo 5 oggetto degli emendamenti in esame – un elemento costitutivo della forma di governo.

Il senatore ANDREOLLI illustra gli emendamenti 5.3 e 5.4 con i quali si intende, da un lato, sopprimere la disciplina transitoria e, dall'altro, precisare che la vigente disciplina statutaria sulle modalità di elezione del Presidente della giunta del Friuli-Venezia Giulia continua ad applicarsi sino alla data di entrata in vigore della apposita legge regionale.

Il senatore ROTELLI illustra infine l'emendamento 5.0.1 che mira ad utilizzare l'espressione «Presidente della regione», in luogo di quella «Presidente della giunta regionale», anche per le regioni a statuto ordinario. Appare infatti a suo avviso incoerente qualificare Presidente della regione solo il vertice dell'esecutivo delle regioni a statuto speciale e non anche quello delle regioni a statuto ordinario.

Chiusa la fase di illustrazione degli emendamenti, prende la parola il relatore VILLONE, il quale ricorda che le questioni sollevate nel corso del dibattito attraversano trasversalmente la maggioranza e l'opposizione.

Il provvedimento in titolo persegue l'essenziale obiettivo di rendere la disciplina relativa alla forma di governo delle regioni a statuto speciale omogenea rispetto a quella delle regioni a statuto ordinario. In proposito, non ritiene peraltro necessario assicurare un'omogeneità stringente dei vari modelli istituzionali, mentre crede che vada assicurato e mantenuto il carattere settoriale del provvedimento, che si occupa essenzialmente della forma di governo delle regioni a statuto speciale. Preannuncia quindi un parere contrario su tutte le proposte emendative che non incidono sull'oggetto proprio del provvedimento, ma che, ad esempio, mirano ad arricchire di nuovi contenuti la disciplina in esame. Per gli stessi motivi si dichiara

anche contrario al mantenimento, nel testo del disegno di legge in esame, delle disposizioni che riguardano la materia dell'ordinamento finanziario delle regioni; si tratta infatti di disposizioni che incidono sugli equilibri stessi della finanza nazionale e dei suoi rapporti con la finanza locale.

Auspica quindi il realizzarsi di un'ampia convergenza tra le varie forze politiche su un numero limitato di modifiche al testo trasmesso dall'altro ramo del Parlamento, con il quale dovrà essere avviato comunque un preventivo confronto per assicurare una celere definizione dell'*iter* del provvedimento.

Il senatore SCHIFANI concorda con questo auspicio, ricordando l'urgenza di procedere alle previste modifiche dello statuto della regione Sicilia.

Anche alla luce di questo intervento il relatore VILLONE si riserva di selezionare e sottoporre alla Commissione, nella seduta pomeridiana di domani, alcune modifiche al testo del disegno di legge n. 4368, sulle quali, se sostanzialmente condivise dalla Commissione, avviare un confronto con la Camera dei deputati, così da garantire un seguito spedito all'*iter* del provvedimento in titolo.

Su questa proposta del relatore, si apre un dibattito.

Il senatore PINGGERA, ribadito il suo favore al mantenimento del disegno di legge nel testo trasmesso dall'altro ramo del Parlamento, ritiene che, secondo quanto proposto dal relatore, su eventuali modifiche si debba quanto prima aprire un confronto con la Camera dei deputati, così da garantire una definizione rapida del provvedimento cui la sua parte politica attribuisce un particolare rilievo.

Il senatore GUBERT dichiara invece di non condividere la proposta avanzata dal relatore, ritenendo più opportuno che il Senato proceda a un'autonoma valutazione del provvedimento in titolo. La proposta avanzata dal relatore è infatti, a suo avviso, meramente strumentale ad una ricomposizione delle divergenze emerse tra le forze di maggioranza dei due rami del Parlamento. Quanto ai criteri seguiti dal relatore nella sua valutazione delle proposte emendative, ricorda che molte delle disposizioni contenute nell'articolo 4 del testo in esame non rientrano nell'oggetto proprio del provvedimento, come individuato dal titolo del disegno di legge, incidendo su singole attribuzioni della regione Trentino-Alto Adige e delle due province autonome. Qualora queste disposizioni fossero espunte dal testo in esame, si dichiara disponibile a rivedere la propria posizione che, altrimenti, è nel senso dello stralcio dell'articolo 4, in attesa delle valutazioni che il Consiglio regionale del Trentino-Alto Adige formulerà sulle proposte di revisione dello Statuto di questa regione.

Il senatore BESOSTRI concorda invece con la proposta avanzata dal Presidente. Il senatore ROTELLI chiede quindi al relatore quali siano, fra le proposte emendative, quelle che ritiene estranee all'oggetto proprio del provvedimento. Il relatore VILLONE, in via esemplificativa, ricorda l'emendamento 2.13 relativo all'ordinamento degli uffici del giudice di pace. Emendamento che il senatore DONDEYNAZ si dichiara disponibile a ritirare.

Concorda con la proposta avanzata dal relatore il senatore ELIA il quale ritiene che per evidenziare le proposte omogenee al contenuto del provvedimento in titolo, possa farsi riferimento alla recente riforma delle disposizioni della Costituzione relative alle regioni a statuto ordinario. Quanto ai rilievi mossi dal senatore Rotelli, ricorda che l'espressione «forma di Governo» è già stata introdotta nella nuova formulazione dell'articolo 123 della Costituzione. Si tratta di una formula a suo avviso comprensiva, che si riferisce ai principi fondamentali di organizzazione e di ordinamento delle regioni.

Anche il senatore ANDREOLLI concorda con la proposta avanzata dal relatore e auspica un confronto rapido e produttivo. A tal fine, ritiene opportuno delimitare le questioni sulle quali si ritiene di intervenire con l'approvazione di emendamenti al testo trasmesso dalla Camera. In particolare, crede che alcune disposizioni di cui il provvedimento in esame propone l'inserimento solo in alcuni degli statuti speciali, possano essere introdotte anche negli altri statuti oggetto di revisione. Ritiene poi che, come anche segnalato dal relatore, si possa valutare la opportunità di apportare modifiche al testo trasmesso dall'altro ramo del Parlamento anche oltre le questioni oggetto di puntuali proposte emendative. Auspica quindi una rapida definizione dell'*iter* del provvedimento.

Il senatore ROTELLI in primo luogo sollecita il relatore a chiarire con precisione le materie che ritiene estranee all'oggetto proprio del provvedimento in titolo. Quanto all'uso dell'espressione «forma di Governo» ne ribadisce la improprietà in un testo legislativo, trattandosi di espressione utilizzata dalla dottrina. Venendo al merito della proposta avanzata dal relatore, ritiene che, qualora emergesse l'opinione di apportare significative modifiche al testo trasmesso dall'altro ramo del Parlamento, dovrebbero a suo avviso essere esaminate questioni ulteriori rispetto a quelle evidenziate nei pochi emendamenti presentati dalle opposizioni. Non ritiene quindi che il relatore, nella sua opera di evidenziazione delle disposizioni sulle quali concentrare le modifiche da apportare al testo trasmesso dall'altro ramo del Parlamento, possa limitarsi a considerare solo alcune puntuali e marginali proposte emendative avanzate dai Gruppi dell'opposizione.

La senatrice PASQUALI dichiara di condividere le argomentazioni svolte dal senatore Gubert, rilevando in particolare la estraneità all'oggetto

del provvedimento, quale definito dal titolo del disegno di legge n. 4368, di gran parte delle disposizioni contenute nell'articolo 4. In particolare ricorda che, nel corso dell'esame di tale disposizione presso l'altro ramo del Parlamento, l'emendamento volto a mantenere le competenze della regione Trentino-Alto Adige, come disciplinate dal testo vigente dello statuto, sia stato respinto con un margine di tre soli voti. Ribadisce quindi la proposta avanzata dalla sua parte politica di stralciare l'articolo 4 del disegno di legge in esame, così da garantire una rapida definizione del provvedimento, in tempo utile per le prossime elezioni dell'Assemblea regionale siciliana.

Il senatore TAROLLI concorda invece con la proposta avanzata dal relatore, auspicando che, nella preventiva individuazione delle disposizioni del disegno di legge in titolo da modificare, il relatore tenga conto dei rilievi mossi, non solo dagli esponenti della maggioranza, ma anche dai rappresentanti dell'opposizione.

Anche il senatore DONDEYNAZ concorda con la proposta avanzata dal relatore, auspicando che, prima di procedere a un confronto con l'altro ramo del Parlamento, la Commissione individui puntualmente le disposizioni del disegno di legge in titolo, che ritiene necessario modificare.

Il sottosegretario FRANCESCHINI ritiene che il metodo di lavoro suggerito dal relatore possa garantire una celere definizione del provvedimento in titolo, tale da consentire l'applicazione della nuova disciplina sulla elezione del Presidente della regione in occasione del prossimo rinnovo dell'Assemblea regionale siciliana. Quanto alla ribadita proposta di stralciare l'articolo 4, ricorda che la volontà di procedere alle modifiche dello statuto del Trentino-Alto Adige contenute in tale disposizione, è stata chiaramente espressa dagli organi rappresentativi della regione e delle due province autonome. Venendo infine a considerare i rilievi mossi sulle disposizioni del disegno di legge in esame relative alla procedura di revisione degli statuti speciali, ricorda che tali disposizioni sono perfettamente coerenti con la nuova formulazione dell'articolo 116 della Costituzione contenuta nel disegno di legge sull'ordinamento federale della Repubblica attualmente all'esame dell'Assemblea della Camera dei deputati.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA NOTTURNA DI OGGI

Il PRESIDENTE avverte che la seduta convocata per le ore 20.30 di oggi, mercoledì 8 marzo, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,30.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 4014**Art. 2.**

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Per i servizi di cui all'articolo 22, comma 3, della legge 8 giugno 1990, n. 142, come modificato dall'articolo 1 della presente legge, i comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti che si associano tra loro nelle forme consentite dagli articoli 24, 25 e 26 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni, possono affidare direttamente la gestione di uno o più servizi ad una società di capitali controllata dagli stessi comuni, per i periodi massimi previsti dai commi 5 e 6 del presente articolo.».

2.103

IL GOVERNO

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Per i servizi di cui al comma 3 dell'articolo 22, della legge 8 giugno 1990, n. 142, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, i comuni di norma contermini con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti possono associarsi tra loro nelle forme consentite dall'articolo 24 della legge 8 giugno 1990, n. 142, per affidare direttamente la gestione di uno o più servizi ad una società di capitali controllata dagli stessi comuni, per i periodi massimi previsti dai commi 5 e 6 del presente articolo.».

2.103 (nuovo testo)

IL GOVERNO

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Gli affidamenti di cui al comma 7 a società costituite o partecipate ai sensi dei commi 6, 7 e 8 dell'articolo 4 del decreto-legge 31 gennaio 1995 n. 26, convertito in legge dalla legge 29 marzo 1995, n. 95 e alla società di cui all'articolo 6 del Decreto del Ministro del lavoro, adottato di concerto con il Ministro del tesoro il 21 maggio 1998,

possono essere mantenuti o prorogati per otto anni dalla data del 31 dicembre 2000».

2.108

IL GOVERNO

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Gli affidamenti di cui al comma 4, in corso al 30 giugno 1999, a società costituite o partecipate ai sensi dei commi 6, 7 e 8 dell'articolo 4 del decreto-legge 31 gennaio 1995 n. 26, convertito in legge dalla legge 29 marzo 1995, n. 95 e alla società di cui all'articolo 6 del Decreto del Ministro del lavoro, adottato di concerto con il Ministro del tesoro il 21 maggio 1998, possono essere mantenuti o prorogati, dalla data del 31 dicembre 2000, per cinque anni con riferimento ai servizi di trasporto collettivo, di raccolta dei rifiuti escluso lo smaltimento; per otto anni con riferimento ai servizi di erogazione del gas, di erogazione di energia diversa da quella elettrica, di smaltimento dei rifiuti e di gestione dei rifiuti compreso lo smaltimento.».

2.108 (nuovo testo)

IL GOVERNO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

1. L'ammontare dell'indennizzo e/o del canone di affitto degli impianti con prospetto analitico di supporto ed indicazione dei criteri di valutazione, è comunicato dal gestore all'ente titolare del servizio entro novanta giorni dalla richiesta e comunque deve essere fornito dal gestore non oltre diciotto mesi dalla scadenza dell'affidamento affinché sia inserito nei documenti di gara.

Nel termine di sessanta giorni dalla ricezione l'ente locale se non concorda con l'ammontare dell'indennizzo e/o del canone di affitto degli impianti deve formulare una motivata controproposta, che il gestore deve accettare o respingere nel termine di 30 giorni. Se permane il contrasto la determinazione dell'indennizzo e/o del canone di affitto degli impianti è affidata all'Autorità di Regolazione del settore, ove istituita, che deve essere adita nel termine di sessanta giorni dalla scadenza del termine fissato nel periodo precedente. L'Autorità Regolatrice decide nel termine improrogabile di 12 mesi dalla richiesta di una delle parti, previo tentativo di conciliazione. L'Autorità di Regolazione, nell'ambito della procedura può adottare provvedimenti temporanei nonché imporre garanzie a carico di una delle parti.

Nel caso in cui non sia istituita l'Autorità di Regolazione la controversia è devoluta a un collegio arbitrale composto di tre membri, che deve essere costituito entro sessanta giorni dalla scadenza del termine per la reiezione della controproposta dell'ente locale. Il collegio arbitrale deposita le proprie decisioni nello stesso termine previsto per l'Autorità di Regolazione. La decisione del collegio arbitrale tiene luogo e ha gli stessi effetti degli accordi previsti dall'articolo 11 della legge 241/90. Fino alla scadenza del termine fissato per la presentazione della istanza alla Autorità di regolazione o per la devoluzione della controversia al collegio arbitrale per la decisione degli stessi sono sospesi i termini per i ricorsi in sede giurisdizionale, che, se proposti, sono improcedibili. Le decisioni dell'Autorità regolatrice o del collegio arbitrale sono titolo esecutivo anche nei confronti di enti pubblici, in deroga a ogni limitazione vuoi di carattere procedurale che sostanziale.

2.700A (già 1.70 nuovo testo)

BESOSTRI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis

«1. L'ammontare dell'indennizzo e/o del canone di affitto degli impianti con prospetto analitico di supporto ed indicazione dei criteri di valutazione, è comunicato dal gestore all'ente titolare del servizio entro novanta giorni dalla richiesta e comunque deve essere fornito dal gestore non oltre diciotto mesi dalla scadenza dell'affidamento affinché sia inserito nei documenti di gara.

Nel termine di sessanta giorni dalla ricezione l'ente locale se non concorda con l'ammontare dell'indennizzo e/o del canone di affitto degli impianti deve formulare una motivata controproposta, che il gestore deve accettare o respingere nel termine di 30 giorni.

2.700A (nuovo testo)

BESOSTRI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis

(Risoluzione delle controversie)

1. Il contratto di servizio può prevedere che le controversie insorte tra gli enti locali ed il gestore aventi ad oggetto diritti patrimoniali siano deferite ad un collegio arbitrale composto di tre membri. L'arbitrato è rituale e avverso il lodo è consentita l'impugnazione al Consiglio di Stato ai sensi dell'articolo 827 del codice di procedura civile. L'instaurazione del proce-

dimento arbitrale non determina di per sé la sospensione delle eventuali procedure di riaffidamento dei servizi in conformità alle disposizioni di cui al secondo periodo del presente comma».

2. Nel caso che nel contratto di concessione in essere alla data di entrata in vigore della presente legge sia prevista una clausola compromissoria, l'arbitrato è sempre rituale e di diritto quale che siano le espressioni usate. All'arbitrato di cui al precedente periodo si applica quanto previsto dal comma 1. L'affidatario o concessionario può sempre declinare l'arbitrato, ma in tal caso non si applica l'articolo 23, comma 5, della legge 8 giugno 1990, n. 142, come modificata dalla presente legge.

3. Il collegio arbitrale di cui ai commi 1 e 2-bis decide nel termine improrogabile di dodici mesi dalla sua costituzione, previo tentativo di conciliazione. Le decisioni del collegio arbitrale sono titolo esecutivo, salvo sospensione del lodo da parte del Consiglio di Stato».

2.0.101

IL GOVERNO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

1. Le controversie eventualmente insorte tra gli enti locali ed il gestore relativamente a questioni di carattere patrimoniale e contrattuale ed in specifico relative alla proprietà delle reti ed ai diritti ed obblighi reciproci possono essere risolte mediante arbitrato rituale ai sensi degli articoli 806 e seguenti del codice di procedura civile. L'instaurazione del procedimento arbitrale non determina di per sé la sospensione delle eventuali procedure di riaffidamento dei servizi in conformità alle disposizioni di cui al secondo periodo del presente comma».

2.79A

DEBENEDETTI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Risoluzione delle controversie)

1. Le controversie eventualmente insorte tra gli enti locali ed il gestore relativamente a questioni di carattere patrimoniale e contrattuale relative ai diritti ed obblighi reciproci possono essere risolte mediante arbitrato rituale ai sensi degli articoli 806 e seguenti del codice di procedura civile. L'instaurazione del procedimento arbitrale non determina di per sé la sospensione delle eventuali procedure di riaffidamento dei servizi in

conformità alle disposizioni di cui al secondo periodo del presente comma. Avverso il lodo è consentita l'impugnazione al Consiglio di Stato ai sensi dell'articolo 827 del codice di procedura civile.».

2.79A (nuovo testo)

BESOSTRI

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 4368**Art. 5.**

Stralciare l'articolo.

5.5

SCHIFANI, PASTORE

Sopprimere la lettera .d).

5.6

MARCHETTI

Al comma 1, lettera d), primo capoverso, sopprimere le parole: «la forma di governo della regione e, specificatamente,».

5.1

ROTELLI

Al comma 1, lettera d), primo capoverso, sopprimere la parola: «specificatamente».

5.2

ROTELLI

Al comma 1, lettera d), primo capoverso, sopprimere le parole: «le modalità di elezione del Consiglio regionale, del Presidente della Regione e degli assessori».

5.7

MARCHETTI

Al comma 1, lettera d), primo capoverso, sopprimere le parole: «i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con le predette cariche».

5.8

MARCHETTI

Al comma 1, lettera i), capoverso, sopprimere le parole: «, se eletto a suffragio universale e diretto».

5.10

MARCHETTI

Al comma 1, lettera n), capoverso «Art. 34», nel secondo comma, sopprimere le parole: «eletto a suffragio universale e diretto».

5.9

MARCHETTI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 35 dello Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia continuano ad applicarsi sino alla data di entrata in vigore della legge regionale che disciplina le modalità di elezione del Presidente della Giunta e degli assessori, di cui all'articolo 36 del medesimo Statuto, come modificato dal comma 1 del presente articolo.»

5.3

ANDREOLLI, ROBOL, DONDEYNAZ

Sopprimere i commi 2 e 3.

5.4

ANDREOLLI, ROBOL, DONDEYNAZ

Sopprimere il comma 2.

5.11

MARCHETTI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 5-bis

1. Nella Costituzione le parole «Presidente della Giunta regionale» e «Presidente della Giunta», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «Presidente della Regione». Gli statuti delle Regioni a statuto ordinario sono modificati conseguentemente dai consigli regionali con il procedimento di revisione statutaria».

5.0.1

ROTELLI

GIUSTIZIA (2^a)

MERCOLEDÌ 8 MARZO 2000

553^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente

PINTO

Interviene il sottosegretario di Stato alla giustizia Ayala.

La seduta inizia alle ore 8,40.

IN SEDE REFERENTE

(3979) Disposizioni in materia di indagini difensive, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge di iniziativa governativa e del disegno di legge di iniziativa dei deputati Anedda ed altri

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende il seguito dell'esame sospeso nella seduta del 24 febbraio scorso.

Il relatore FOLLIERI rileva l'opportunità, alla luce di indicazioni emerse in sede informale, di un'ulteriore riflessione circa gli strumenti di cui può avvalersi il difensore nell'ipotesi in cui la persona in grado di riferire circostanze utili ai fini dell'attività investigativa si avvalga della facoltà di non rispondere, prevista dall'articolo 391-*bis*, comma 3, del codice di procedura penale come introdotto dall'emendamento 8.1000.

Il senatore CENTARO osserva che, ferma restando la necessità di superare la soluzione delineata nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati che prevedeva la possibilità di un'audizione disposta dal giudice in caso di esercizio della facoltà di non rispondere, sarebbe preferibile, a suo avviso, una previsione che assicuri al difensore sia la possibilità di chiedere al pubblico ministero l'audizione della persona informata che si è avvalsa della facoltà di non rispondere, sia la possibilità di ricorrere allo strumento dell'incidente probatorio, anche al di fuori dei limiti stabiliti dall'articolo 392, comma 1, del codice di procedura penale.

Si dovrebbe altresì prevedere che, nella prima delle ipotesi considerate, il pubblico ministero sia tenuto a procedere all'audizione e, nell'ambito di questa, sia consentito al difensore di rivolgere direttamente le domande all'interrogato. Per quanto riguarda invece le modifiche in tema di incidente probatorio, all'estensione dalla facoltà di farvi ricorso che verrebbe introdotta a favore del difensore dovrebbe corrispondere un intervento modificativo nello stesso senso a favore del pubblico ministero.

Il senatore RUSSO ribadisce le sue perplessità per i problemi legati ad un'eccessiva estensione del ricorso all'incidente probatorio, sottolineando sia i rischi derivanti da un eventuale uso strumentale dello stesso, sia quelli connessi con la possibilità che si determini, in alcuni casi, una vera e propria frammentazione del processo.

Il senatore CALVI non ritiene necessario che un eventuale ampliamento della possibilità di accesso allo strumento dell'incidente probatorio sia estesa anche al pubblico ministero, evidenziando come la limitazione di una previsione di questo tipo a favore della sola difesa si giustificerebbe in considerazione dei minori poteri di questa nella fase di assunzione delle informazioni, rispetto ai poteri che l'ordinamento riconosce invece al pubblico ministero procedente.

Sottolinea peraltro la propria condivisione rispetto alle preoccupazioni avanzate dal senatore Russo circa i rischi di un eccessivo ricorso allo strumento dell'incidente probatorio, mentre giudicherebbe positivamente l'introduzione di una audizione che il pubblico ministero, su richiesta del difensore, deve disporre, qualora la persona da interrogare si sia precedentemente avvalsa della facoltà di non rispondere nei confronti del difensore, ferma restando però la previsione di termini estremamente ristretti entro cui procedere all'audizione.

Il senatore PERA giudica preferibile che alla difesa sia consentito scegliere tra la possibilità di un'audizione che il pubblico ministero effettua su richiesta e con la partecipazione del difensore che procede alle investigazioni e la possibilità di un più ampio ricorso allo strumento dell'incidente probatorio. Quest'ultimo, poi, potrebbe essere tecnicamente definito in modo tale da evitare i rischi di una sua utilizzazione strumentale che sono stati da alcune parti paventati.

Segue un ulteriore intervento del senatore CENTARO il quale ritiene che comunque un'estensione della possibilità di ricorrere allo strumento dell'incidente probatorio non comporterebbe rischi significativi in quanto tale eventualità continuerebbe a conservare un carattere prevalentemente residuale.

Il senatore FASSONE manifesta anch'egli preoccupazione circa la possibilità di un uso strumentale dell'incidente probatorio, qualora si introducesse la possibilità per la difesa di farvi ricorso praticamente senza li-

miti. Sottolinea altresì come tale possibilità non rivestirebbe poi, nella maggior parte dei casi, alcuna effettiva utilità per una corretta attività difensiva.

Il relatore FOLLIERI, pur ribadendo la propria contrarietà personale ad una estensione dell'ambito di applicazione dell'istituto dell'incidente probatorio, si riserva comunque di riformulare il testo dell'emendamento 8.1000 alla luce delle indicazioni emerse nel corso del dibattito in modo da ricercare la più ampia convergenza possibile sulle problematiche in esame.

Il presidente PINTO rinvia infine il seguito dell'esame.

IN SEDE DELIBERANTE

(4151) Nuove norme in materia di cancellazione dagli elenchi dei protesti cambiari, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Simeone ed altri; Servodio ed altri; Rizza ed altri; Mantovano ed altri; Molinari ed altri

(233) GERMANÀ e LAURO. – Disposizioni sulla cancellazione dei protesti cambiari

(647) PEDRIZZI e MONTELEONE. – Modifiche ed integrazioni alla normativa sulla cambiale e sui protesti cambiari

(2189) PEDRIZZI ed altri. – Disposizioni in materia di riabilitazione dei debitori protestati. Istituzione delle commissioni provinciali per la riabilitazione dei protestati. Modifica all'articolo 17 della legge 7 marzo 1996, n. 108

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Riprende la discussione congiunta, rinviata nella seduta del 9 febbraio scorso.

Il PRESIDENTE ricorda che nella seduta del 1° marzo scorso vi era stato uno scambio di vedute in merito alla definizione dei tempi dell'*iter* parlamentare dei disegni di legge in titolo, avuto riguardo alla imminente approvazione del regolamento recante le modalità di attuazione del registro informatico dei protesti, in attuazione dell'articolo 3-bis del decreto legge 18 settembre 1995, n. 381, convertito, con modificazioni dalla legge n. 480 del 1995.

Il Presidente dichiara quindi chiusa la discussione generale.

Si passa alla discussione degli emendamenti, riferiti al disegno di legge n. 4151, assunto come testo base.

Il senatore CENTARO illustra gli emendamenti 1.1, 1.2 e 1.3. Avuto particolare riguardo all'emendamento 1.3, il senatore Centaro ne sottolinea l'importanza nella realtà economica del Sud, ove le condizioni di accesso al credito sono certamente più difficili rispetto a quelle esistenti nell'Italia del Centro Nord: pertanto, anche se si rende conto che la proposta emen-

dativa non può impedire a istituti bancari o società finanziarie di rifiutare l'apertura di una linea di credito, è però convinto che la modifica imporrà, sul punto, un obbligo di motivazione all'ente cui il credito viene richiesto. Sottolinea, infine, l'importanza di una politica che favorisca l'accesso fisiologico ai finanziamenti, proprio per evitare che gli imprenditori cui la linea di credito viene rifiutata finiscano, poi, inevitabilmente, nelle mani degli usurai.

Il relatore Antonino CARUSO esprime parere favorevole sull'emendamento 1.1, a condizione che sia riformulato.

Seguendo le indicazioni del relatore, il senatore CENTARO riformula l'emendamento 1.1 nell'emendamento 1.1 (Nuovo testo).

Il RELATORE esprime, poi, parere favorevole sull'emendamento 1.2 e sull'emendamento 1.3, pur ribadendo, su quest'ultimo, la natura non risolutiva della proposta di modifica presentata rispetto ai problemi ad essa sottesi.

Il sottosegretario AYALA esprime parere favorevole sugli emendamenti 1.1 (Nuovo testo) e 1.2. Si rimette alla Commissione sull'emendamento 1.3.

Dopo che il PRESIDENTE ha accertato la sussistenza del numero legale, con separate votazioni la Commissione approva gli emendamenti 1.1 (Nuovo testo) e 1.2.

Intervenendo per dichiarazione di voto sull'emendamento 1.3, il senatore RUSSO esprime perplessità: anche se ne comprende le motivazioni e le finalità, ribadisce come non sia opportuno intervenire con un provvedimento legislativo su una materia che è oggetto di disciplina strettamente contrattualistica. Invita, infine, il presentatore a ritirare l'emendamento.

Il senatore CENTARO insiste per la votazione, riallacciandosi alle considerazioni da lui già svolte in sede di illustrazione degli emendamenti.

Il senatore RUSSO dichiara, quindi, la propria astensione.

Messo in votazione, l'emendamento 1.3 risulta respinto.

La Commissione approva, quindi, l'articolo 1 nel testo modificato, unitamente all'annesso allegato.

Prende la parola il senatore RUSSO, che sollecita una pausa di riflessione al solo fine di poter predisporre alcuni interventi di coordinamento per rendere più sistematiche le modifiche che il disegno di legge n. 4151, assunto come testo base dalla Commissione, introduce nella normativa vi-

gente. Esprime, inoltre, dubbi, in merito all'articolo 4 del disegno di legge, relativamente alla cancellazione della notizia di ciascun protesto levato nel registro informatico: infatti tale operazione non deve eliminare completamente la notizia conservata nel registro informatico.

Il seguito della discussione congiunta è poi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,30.

554^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
PINTO

Interviene il sottosegretario di Stato alla giustizia Ayala.

La seduta inizia alle ore 14,40.

IN SEDE REFERENTE

(3979) Disposizioni in materia di indagini difensive, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge di iniziativa governativa e del disegno di legge di iniziativa dei deputati Anedda ed altri

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende il seguito dell'esame sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

Il relatore FOLLIERI illustra l'emendamento 8.1000 (Nuovo testo), segnalando, in particolare, il capoverso 9-*bis* dell'articolo 391-*bis* del codice di procedura penale, inserito dall'articolo 8 del disegno di legge come sostituito dall'emendamento all'esame. Il testo proposto prevede che quando la persona in grado di riferire circostanze utili ai fini dell'attività investigativa abbia esercitato la facoltà di non rispondere o di non rendere la dichiarazione, il pubblico ministero su richiesta del difensore ne dispone l'audizione che fissa entro sette giorni, fatta eccezione per le persone sottoposte ad indagine o imputate nello stesso procedimento, o in un procedimento connesso, o per un reato collegato. L'audizione si svolge alla presenza del difensore che per primo formula le domande. Il testo proposto estende inoltre alle informazioni richieste dal difensore l'applicabilità delle disposizioni contenute nell'articolo 362 del codice di procedura penale e nell'articolo 371-*bis* del codice penale.

Il relatore illustra, poi, il contenuto del capoverso 9-*ter* del medesimo articolo 391-*bis* del codice di procedura penale – come proposto con l'emendamento in questione – che prevede la facoltà del difensore di chiedere che si proceda con incidente probatorio all'assunzione della testimonianza o all'esame della persona che abbia esercitato la facoltà di non rispondere o di non rendere la dichiarazione, anche al di fuori dei casi di incidente probatorio previsti dal primo comma dell'articolo 392 del codice di procedura penale.

Il senatore RUSSO dà atto al relatore di aver recepito nell'emendamento testé illustrato, ed in particolare nella formulazione dell'articolo 391-*bis* del codice di procedura penale, le indicazioni emerse nel corso della discussione. Rileva, peraltro, a proposito del successivo articolo 391-*quinquies*, che tale disposizione potrebbe entrare in conflitto con quanto già previsto dall'articolo 329 del codice di procedura penale. Infatti, il testo proposto dal relatore stabilisce che, se sussistono specifiche esigenze attinenti all'attività di indagine, il pubblico ministero può disporre, con decreto motivato, l'obbligo del segreto sulle dichiarazioni rese a sé o alla polizia giudiziaria; tale obbligo non può avere una durata superiore ad un mese. L'articolo 329 del codice di procedura penale, stabilisce, per contro, che gli atti di indagine compiuti dal pubblico ministero e dalla polizia giudiziaria sono coperti dal segreto fino a quando l'imputato non ne possa avere conoscenza e, comunque, non oltre la chiusura delle indagini preliminari. Al fine di evitare il possibile rischio di conflitto tra le due disposizioni, propone quindi la soppressione del richiamato articolo 391-*quinquies*.

Dopo che il senatore SENESE ha osservato che la disposizione proposta dal relatore riprende quella contenuta nel disegno di legge approvato in prima lettura dalla Camera dei deputati, interviene nuovamente il relatore FOLLIERI, il quale sottolinea che il testo da lui proposto era contenuto, pur in una formulazione parzialmente differente, anche nell'originario disegno di legge governativo (Atto Camera n. 2774), che all'articolo 4 introduceva l'articolo 38-*ter* delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, prevedendo che il pubblico ministero potesse non soltanto disporre l'obbligo del segreto sulle dichiarazioni rese a sé o alla polizia giudiziaria, ma anche vietare alle persone sentite di comunicare i fatti o le circostanze oggetto dell'indagine di cui abbiano a conoscenza. Nella relazione illustrativa al predetto disegno di legge si sottolineava, inoltre, che tale previsione intendeva prevedere un potere diretto a tutelare le esigenze investigative del pubblico ministero, laddove potessero essere pregiudicate dalla diffusione di notizie attinenti all'oggetto dell'indagine.

In conclusione, non ritiene che il testo dell'articolo 391-*quinquies* da lui proposto confligga con quanto disposto dagli articoli 114 e 329 del codice di procedura penale.

Il presidente PINTO osserva come la disposizione avrebbe, a suo avviso, carattere realmente innovativo rispetto a quanto già previsto dall'articolo 329 del codice di procedura penale qualora venisse previsto esplicitamente il divieto di comunicare i fatti e le circostanze oggetto dell'indagine di cui le persone sentite hanno conoscenza, già contemplato dal disegno di legge governativo.

Il senatore CENTARO osserva che il citato articolo 391-*quinquies* potrebbe avere un reale valore normativo solo se interpretato nel senso che esso consente al pubblico ministero, con riferimento alle persone cui viene imposto l'obbligo del segreto, di bloccare nei loro confronti le attività di indagine difensiva per un periodo di trenta giorni.

Interviene nuovamente il senatore RUSSO che rileva la contraddizione sussistente tra la previsione del divieto – contenuto nel comma 5 dell'articolo 391-*bis*, come introdotto dall'emendamento 8.1000 (Nuovo testo) – fatto al difensore di richiedere alle persone già sentite dalla polizia giudiziaria o dal pubblico ministero notizie sulle domande formulate o sulle risposte date, e la limitazione dell'obbligo del segreto eventualmente disposto sulle dichiarazioni rese al pubblico ministero o alla polizia giudiziaria fino a un massimo di un mese, come previsto dal testo del richiamato articolo 391-*quinquies*.

Al riguardo dell'articolo 391-*decies*, comma 2, del codice di procedura penale nel testo introdotto dall'emendamento in esame, osserva altresì come esso – nel prevedere che la documentazione degli atti non ripetibili compiuti dal difensore in occasione dell'accesso ai luoghi, presentata nel corso delle indagini preliminari o nell'udienza preliminare, sia inserita nel fascicolo per il dibattimento – debba essere coordinato con la previsione dell'articolo 360 del codice di procedura penale. Tale norma prevede, infatti, che il pubblico ministero, qualora intenda procedere ad accertamenti riguardanti persone, cose o luoghi il cui stato è soggetto a modificazione, debba avvisare senza ritardo la persona sottoposta alle indagini, la persona offesa dal reato e i difensori, del giorno, dell'ora e del luogo fissati per il conferimento del relativo incarico ai consulenti tecnici e della facoltà di nominare consulenti tecnici di parte. Tale avviso consente, a sua volta, alle altre parti di esercitare in concreto le facoltà e di beneficiare delle garanzie previste dallo stesso articolo 360. Alla luce di tale previsione, anche l'articolo 391-*decies*, secondo comma, dovrebbe specularmente stabilire l'obbligo del difensore di avvisare senza ritardo il pubblico ministero circa il compimento di atti non ripetibili compiuti in occasione dell'accesso ai luoghi. Propone, conseguentemente, che l'articolo sia modificato alla luce dell'emendamento 8.39, di cui è presentatore.

Il relatore FOLLIERI accetta di riformulare l'articolo 391-*quinquies* alla luce delle previsioni contenute nell'articolo 38-*ter* comma 1 delle disposizioni di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, come proposto nell'articolo 4 del disegno di legge governativo n. 2774,

presentato alla Camera dei deputati. Accoglie poi anche la proposta da ultimo formulata del senatore Russo.

Il senatore CENTARO propone che il capoverso 10 dell'articolo 391-*bis* contenuto nell'emendamento 8.1000 (Nuovo testo) sia anteposto al capoverso 9-*bis*.

Il relatore FOLLIERI modifica infine l'emendamento 8.1000 (Nuovo testo), riformulandolo nell'emendamento 8.1000 (Ulteriore nuovo testo).

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(68) *FUMAGALLI CARULLI ed altri. – Norme a tutela dell'embrione umano*

(217) *SALVATO. – Norme sull'inseminazione artificiale, la fecondazione in vitro e il trasferimento di gameti ed embrioni*

(546) *PEDRIZZI ed altri. – Norme per la tutela dell'embrione e la dignità della procreazione assistita*

(742) *LAVAGNINI. – Norme a tutela dell'embrione umano*

(743) *LAVAGNINI. – Norme in materia di procreazione medicalmente assistita*

(783) *MAZZUCA. – Introduzione dell'articolo 235-bis del codice civile in tema di disconoscimento di paternità nel caso di figli nati a seguito di fecondazione eterologa*

(1154) *BUCCIARELLI ed altri. – Modifiche all'articolo 235 e dell'articolo 263 del codice civile in tema di disconoscimento di paternità in relazione alla procreazione medico-assistita*

(1570) *PERUZZOTTI ed altri. – Norme in materia di procreazione medicalmente assistita*

(2067) *TOMASSINI ed altri. – Norme in materia di procreazione assistita*

(2210) *FOLLONI ed altri. – Divieto della clonazione umana e della sperimentazione non terapeutica dell'embrione*

(2350) *SERENA. – Irrevocabilità del consenso per l'inseminazione artificiale omologa ed eterologa nella specie umana nonché per l'impianto uterino di embrioni umani*

(2433) *ASCIUTTI ed altri. – Tutela degli embrioni*

(2963) *Lino DIANA ed altri. – Fecondazione medicalmente assistita*

(3276) *SERENA. – Norme per la procreazione medicalmente assistita*

(3381) *DI ORIO ed altri. – Norme in materia di fecondazione medicalmente assistita*

(3891) *CORSI ZEFFIRELLI ed altri. – Nuove norme in materia di tutela dell'embrione e di procreazione medicalmente assistita*

(4048) *Disciplina della procreazione medicalmente assistita*, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Scoca ed altri; Palumbo ed altri; Jervolino Russo ed altri; Jervolino Russo ed altri; Buttiglione ed altri; Poli Bortone ed altri; Mussolini; Burani Procaccini; Cordoni ed altri; Gam-

bale ed altri; Grimaldi; Saia ed altri; Melandri ed altri; Sbarbati; Pivetti; Delfino Teresio ed altri; Conti ed altri; Giorgetti Giancarlo; Procacci e Galletti; Mazzocchin ed altri
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende il seguito dell'esame congiunto sospeso nella seduta notturna di ieri.

Ha la parola il senatore RUSSO, il quale dichiara di condividere l'analisi e le conclusioni espresse nella relazione del senatore Senese, anche per quanto attiene alla necessità che la Commissione limiti l'esame dei disegni di legge in titolo ai profili giuridici che strettamente rientrano nelle competenze della Commissione giustizia. In particolare, si richiama alle perplessità già manifestate dal relatore Senese circa la qualificazione dell'embrione in termini di soggettività giuridica, così come contenuta nell'articolo 1, comma 1, del disegno di legge n. 4048. Tale disposizione differisce in maniera sostanziale dalla semplice affermazione circa la tutela dei diritti del concepito contenuta nel secondo comma dell'articolo 1 del codice civile, e potrebbe determinare, se letta alla luce di altre disposizioni contenute nel disegno di legge, effetti giuridicamente non desiderabili. Ad esempio, il comma 4 dell'articolo 16 del disegno di legge stabilisce, in sede di disposizioni transitorie, il principio della adottabilità dell'embrione o degli embrioni da impiantare contestualmente. Ora, se, in base all'articolo 1, comma 2, l'embrione è da considerarsi soggetto giuridico a tutti gli effetti, a suo beneficio si produrranno gli effetti successori derivanti dalla morte del genitore biologico eventualmente intervenuta *medio tempore*; se, però, l'embrione non venga a nascita, tali effetti successori si produrranno ulteriormente in favore del genitore adottivo, senza che vi sia alcun legame in termini di successibilità naturale o legittima tra quest'ultimo ed il genitore biologico.

Il comma 3 dell'articolo 6 del disegno di legge – prosegue il senatore Russo – prevede la revocabilità del consenso dei soggetti circa la volontà di accedere alle tecniche di procreazione medicalmente assistita, ma soltanto fino al limite temporale della fecondazione dell'ovulo. Poiché, tuttavia, la fecondazione avviene fuori dell'utero, la revoca del consenso intervenuta successivamente a tale momento è certamente illegittima, ma da quest'ultima non potrebbe certamente discendere la possibilità di procedere ad impianto coattivo dell'embrione nell'utero della donna. Sarebbe, pertanto, opportuno spostare il termine preclusivo di cui all'ultima parte del comma 3 dell'articolo 6 proprio al momento dell'impianto dell'embrione nell'utero.

Osserva, inoltre, che l'articolo 13, comma 4, del disegno di legge n. 4048, stabilisce che non si possono produrre più di tre embrioni da impiantare contestualmente nell'utero; vi sono, tuttavia, alcune patologie femminili, quali, ad esempio, la sindrome da iperstimolazione, rispetto alle quali esiste una specifica controindicazione derivante dalla eccessiva stimolazione ormonale prodotta dal contestuale impianto di più embrioni. In tal caso, la disposizione contenuta nel disegno di legge rischierebbe di

restare inattuata, non essendo possibile né impiantare, né conservare, né sopprimere gli embrioni prodotti in numero superiore a quello concretamente impiantabile. Propone, pertanto, una modifica della lettera e) del comma 3 dell'articolo 13, che vieta la crioconservazione e la soppressione degli embrioni, facendo espressamente salve le ipotesi in cui l'impianto immediato degli embrioni non sia possibile o per revoca del consenso ovvero per ragioni di tutela della salute della donna.

Rileva, infine, che la previsione del divieto di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo di cui al comma 3 dell'articolo 4 del disegno di legge, a prescindere da qualsiasi considerazione di merito, rischia comunque di indebolire la tutela giuridica del nato a seguito di tali pratiche. Infatti, l'articolo 9 del disegno di legge – ancorché stabilisca che il coniuge o il convivente il cui consenso è ricavabile da atti concludenti non possa esercitare l'azione di disconoscimento della paternità nei casi previsti dall'articolo 235, primo comma, numeri 1 e 2 del codice civile – non raggiunge pienamente, a suo avviso, l'obiettivo di garantire la piena attuazione del principio della paternità responsabile. Da un lato, infatti, la prova del consenso è difficilmente ricavabile in presenza di tecniche, come quelle in questione, che, essendo vietate sarebbero normalmente praticate in stato di clandestinità; dall'altro, occorrerebbe a suo avviso stabilire il divieto di esercizio dell'azione di disconoscimento, in tutti i casi previsti dal primo comma dell'articolo 235 del codice civile, e non soltanto in quelli di cui ai numeri 1 e 2 della medesima norma, nonché in quelli contemplati dall'articolo 233 dello stesso codice.

Seguono brevi interventi del senatore CALLEGARO – che evidenzia come in alcune ipotesi estreme l'eventuale conservazione degli embrioni potrebbe essere scriminata ricorrendo agli estremi dello stato di necessità – del senatore CENTARO – che manifesta perplessità sull'ipotesi da ultimo prospettata dal senatore Callegaro – e infine del relatore SENESE – che condivide la soluzione suggerita dal senatore RUSSO con riferimento all'ultimo periodo del comma 3 dell'articolo 6 dell'articolo del disegno di legge n. 4048.

Il presidente PINTO rinvia infine il seguito dell'esame.

La seduta termina alle ore 15,45.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 4151**Art. 1.**

Al comma 1, all'articolo 3 ivi richiamato, al capoverso 1, sopprimere le parole: «entro il termine di otto mesi dalla levata del protesto».

1.1.

CENTARO

Al comma 1, all'articolo 3 ivi richiamato, al capoverso 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire le parole: "entro il termine di otto mesi dalla levata del protesto" con le altre: "entro il termine di 12 mesi dalla levata del protesto";

b) alla fine del primo periodo, dopo le parole ", dalla legge 15 novembre 1995, n. 480." inserire le seguenti: ". Il debitore che provveda al pagamento oltre il termine sopraindicato, può chiederne l'annotazione sul registro informatico di cui sopra"».

1.1 (Nuovo testo)

CENTARO

Al comma 1, all'articolo 3 ivi richiamato, al capoverso 2, dopo le parole: «può essere presentata» inserire le altre: «da chiunque dimostri di aver subito levata di protesto, al proprio nome, illegittimamente ed erroneamente nonché».

1.2.

CENTARO

Al comma 1, all'articolo 3 ivi richiamato, dopo il capoverso 5, aggiungere il seguente:

«5-bis.- La levata di protesto, anche a nome di familiari inseriti nello stato di famiglia del richiedente, non può costituire, da sola elemento ostativo all'apertura di linea di credito da parte di istituti bancari o società finanziarie».

1.3

CENTARO

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 3979

Sostituire l'articolo 8 con i seguenti:

«Art. 8.

1. L'articolo 38 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, come modificato dall'articolo 22 della legge 8 agosto 1995, n. 332, è abrogato.

2. Dopo il titolo VI del libro quinto del codice di procedura penale è inserito il seguente:

Titolo VI-bis.

INVESTIGAZIONI DIFENSIVE

«Art. 391-bis. – (*Colloquio, ricezione di dichiarazioni e assunzione di informazioni da parte del difensore*). – 1. Salve le incompatibilità previste dall'articolo 197, comma 1, lettere *c*) e *d*), per acquisire notizie il difensore, il sostituto, gli investigatori privati autorizzati o i consulenti tecnici possono conferire con le persone in grado di riferire circostanze utili ai fini dell'attività investigativa. In questo caso, l'acquisizione delle notizie avviene attraverso un colloquio non documentato.

2. Il difensore o il sostituto, possono inoltre chiedere alle persone predette una dichiarazione scritta ovvero di rendere informazioni da documentare secondo le modalità previste dall'articolo 391-ter.

3. In ogni caso, il difensore, il sostituto, gli investigatori privati autorizzati o i consulenti tecnici avvertono le persone indicate nel comma 1:

a) della propria qualità e dello scopo del colloquio;

b) se intendono semplicemente conferire ovvero ricevere dichiarazioni o assumere informazioni indicando, in tal caso, le modalità e la forma di documentazione;

c) dell'obbligo di dichiarare se sono sottoposte ad indagini o imputate nello stesso procedimento, in un procedimento connesso o per un reato collegato;

d) della facoltà di non rispondere o di non rendere la dichiarazione;

e) del divieto di rivelare le domande eventualmente formulate dalla polizia giudiziaria o dal pubblico ministero e le risposte date;

f) delle responsabilità penali conseguenti alla falsa dichiarazione.

5. Alle persone già sentite dalla polizia giudiziaria, o dal pubblico ministero non possono essere richieste notizie sulle domande formulate o sulle risposte date.

6. Per conferire, ricevere dichiarazioni o assumere informazioni da una persona sottoposta ad indagini o imputata nello stesso procedimento, in un procedimento connesso o di un reato collegato, è dato avviso, almeno ventiquattro ore prima, al suo difensore la cui presenza è necessaria. Se la persona è priva di difensore, il giudice, su richiesta del difensore che procede alle investigazioni, dispone la nomina di un difensore di ufficio ai sensi dell'articolo 97.

7. Le dichiarazioni ricevute e le informazioni assunte in violazione di una delle disposizioni di cui ai commi precedenti, non possono essere utilizzate. La violazione di tali disposizioni costituisce illecito disciplinare ed è comunicata dal giudice che procede all'organo titolare del potere disciplinare.

8. Per conferire, ricevere dichiarazioni o assumere informazioni da persona detenuta, il difensore deve munirsi di specifica autorizzazione del giudice che procede nei confronti della stessa, sentiti il suo difensore ed il pubblico ministero. Prima dell'esercizio dell'azione penale l'autorizzazione è data dal giudice per le indagini preliminari. Durante l'esecuzione della pena provvede il magistrato di sorveglianza.

9. All'assunzione di informazioni non possono assistere la persona sottoposta alle indagini, la persona offesa e le altre parti private.

9-bis. Quando la persona in grado di riferire circostanze utili ai fini dell'attività investigativa abbia esercitato la facoltà di cui alla lettera d) del comma 3, il pubblico ministero, su richiesta del difensore ne dispone l'audizione che fissa entro sette giorni dall'istanza, fatta eccezione per le persone sottoposte ad indagini o imputate nello stesso procedimento, o in un procedimento connesso, o di un reato collegato. L'audizione si svolge alla presenza del difensore che per primo formula le domande. Anche con riferimento alle informazioni richieste dal difensore si applicano le disposizioni dell'articolo 362, nonché quelle dell'articolo 371-bis del codice penale.

9-ter. Il difensore può altresì chiedere che si proceda con incidente probatorio all'assunzione della testimonianza o all'esame della persona che abbia esercitato la facoltà di cui alla lettera d) del comma 3, anche al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 392, comma 1.

10. Il difensore o il sostituto interrompono l'assunzione di informazioni da parte della persona non imputata ovvero della persona non sottoposta ad indagini, qualora essa renda dichiarazioni dalle quali emergano indizi di reità a suo carico. Le precedenti dichiarazioni non possono essere utilizzate contro la persona che le ha rese».

«Art. 391-ter – (*Documentazione delle dichiarazioni e delle informazioni*). 1. La dichiarazione è autenticata dal difensore o da un suo sostituto, che redige una relazione nella quale sono riportati:

a) la data in cui ha ricevuto la dichiarazione;

b) le proprie generalità e quelle della persona che ha rilasciato la dichiarazione;

c) l'attestazione di aver rivolto gli avvertimenti previsti dal comma 3 dell'articolo 391-bis;

d) i fatti sui quali verte la dichiarazione.

2. La dichiarazione è allegata alla relazione.

3. Le informazioni di cui al comma 2 dell'articolo 391-bis sono documentate dal difensore o da un suo sostituto che possono avvalersi per la materiale redazione del verbale di persone di loro fiducia. Si osservano le disposizioni contenute nel titolo III del libro secondo, in quanto applicabili».

Art. 391-quater. – (*Richiesta di documentazione alla pubblica amministrazione*). – 1. Ai fini delle indagini difensive, il difensore può chiedere i documenti in possesso della pubblica amministrazione e di estrarne copia a sue spese.

2. L'istanza deve essere rivolta all'amministrazione che ha formato il documento o lo detiene stabilmente.

3. In caso di rifiuto da parte della pubblica amministrazione si applicano le disposizioni degli articoli 367 e 368.

Art. 391-quinquies. – (*Potere di segretezza del pubblico ministero*). – 1. Se sussistono specifiche esigenze attinenti all'attività di indagine, il pubblico ministero può disporre, con decreto motivato, l'obbligo del segreto sulle dichiarazioni rese a sé o alla polizia giudiziaria. L'obbligo del segreto non può avere una durata superiore ad un mese.

2. Il pubblico ministero, nel comunicare l'obbligo del segreto alle persone che hanno rilasciato le dichiarazioni, le avverte delle responsabilità penali conseguenti all'indebita rivelazione delle notizie.

Art. 391-sexies. – (*Accesso ai luoghi e documentazione*). – 1. Quando effettuano un accesso per prendere visione dello stato dei luoghi e delle cose ovvero per procedere alla loro descrizione o per eseguire rilievi tecnici, grafici, planimetrici, fotografici o audiovisivi, il difensore, il sostituto e gli ausiliari indicati nell'articolo 391-bis possono redigere un verbale nel quale sono riportati:

a) la data ed il luogo dell'accesso;

b) le proprie generalità e quelle delle persone intervenute;

c) la descrizione dello stato dei luoghi e delle cose;

d) l'indicazione degli eventuali rilievi tecnici, grafici, planimetrici, fotografici o audiovisivi eseguiti, che fanno parte integrante dell'atto e sono allegati al medesimo. Il verbale è sottoscritto dalle persone intervenute.

Art. 391-septies. – (*Accesso ai luoghi privati o non aperti al pubblico*). – 1. Se è necessario accedere a luoghi privati o non aperti al pubblico e non vi è il consenso di chi ne ha la disponibilità, l'accesso, su ri-

chiesta del difensore, è autorizzato dal giudice, con decreto motivato che ne specifica le concrete modalità.

2. Nel caso di cui al comma 1, la persona presente è avvertita della facoltà di farsi assistere da persona di fiducia, purchè questa sia prontamente reperibile e idonea a norma dell'articolo 120.

3. Non è consentito l'accesso ai luoghi di abitazione e loro pertinenze, salvo che sia necessario accertare le tracce e gli altri effetti materiali del reato.

Art. 391-octies. – (*Fascicolo del difensore*). – 1. Nel corso delle indagini preliminari e nell'udienza preliminare, quando il giudice deve adottare una decisione con l'intervento della parte privata, il difensore può presentargli direttamente gli elementi di prova a favore del proprio assistito.

2. Nel corso delle indagini preliminari il difensore che abbia conoscenza di un procedimento penale può presentare gli elementi difensivi di cui al comma 1 direttamente al giudice, perchè ne tenga conto anche nel caso in cui debba adottare una decisione per la quale non è previsto l'intervento della parte assistita.

3. La documentazione di cui ai commi 1 e 2, in originale o, se il difensore ne richiede la restituzione, in copia, è inserita nel fascicolo del difensore, che è formato e conservato presso l'ufficio del giudice per le indagini preliminari. Della documentazione il pubblico ministero può prendere visione ed estrarre copia prima che venga adottata una decisione su richiesta delle altre parti o con il loro intervento. Dopo la chiusura delle indagini preliminari il fascicolo del difensore è inserito nel fascicolo di cui all'articolo 433.

4. Il difensore può, in ogni caso, presentare al pubblico ministero gli elementi di prova a favore del proprio assistito.

Art. 391-nonies. – (*Attività investigativa preventiva*). – 1. L'attività investigativa prevista dall'articolo 327-bis, con esclusione degli atti che richiedono l'autorizzazione o l'intervento dell'autorità giudiziaria, può essere svolta anche dal difensore che ha ricevuto apposito mandato per l'eventualità che si instauri un procedimento penale.

2. Il mandato è rilasciato con sottoscrizione autenticata e contiene la nomina del difensore e l'indicazione dei fatti ai quali si riferisce.

Art. 391-decies. – (*Utilizzazione della documentazione delle investigazioni difensive*). – 1. Delle dichiarazioni inserite nel fascicolo del difensore le parti possono servirsi a norma degli articoli 500, 512 e 513.

2. Fuori del caso in cui è applicabile l'articolo 234, la documentazione di atti non ripetibili compiuti in occasione dell'accesso ai luoghi, presentata nel corso delle indagini preliminari o nell'udienza preliminare, è inserita nel fascicolo previsto dall'articolo 431».

«Art. 8-bis.

1. Dopo il primo periodo dell'articolo 362 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente: "Alle persone già sentite dal difensore o dal suo sostituto non possono essere chieste informazioni sulle domande formulate e sulle risposte date".

Nonché all'articolo 17, all'articolo 371-ter ivi richiamato sostituire il capoverso 1 con il seguente:

«1. Nelle ipotesi previste dall'articolo 391-bis del codice di procedura penale, chiunque, non essendosi avvalso della facoltà di cui alla lettera d) del comma 3 del medesimo articolo, rende dichiarazioni false è punito con la reclusione fino a quattro anni».

8.1000 (Nuovo testo)

IL RELATORE

Sostituire l'articolo 8 con i seguenti:

«Art. 8.

1. L'articolo 38 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, come modificato dall'articolo 22 della legge 8 agosto 1995, n. 332, è abrogato.

2. Dopo il titolo VI del libro quinto del codice di procedura penale è inserito il seguente:

Titolo VI-bis.**INVESTIGAZIONI DIFENSIVE**

«Art. 391-bis. – (*Colloquio, ricezione di dichiarazioni e assunzione di informazioni da parte del difensore*). – 1. Salve le incompatibilità previste dall'articolo 197, comma 1, lettere c) e d), per acquisire notizie il difensore, il sostituto, gli investigatori privati autorizzati o i consulenti tecnici possono conferire con le persone in grado di riferire circostanze utili ai fini dell'attività investigativa. In questo caso, l'acquisizione delle notizie avviene attraverso un colloquio non documentato.

2. Il difensore o il sostituto, possono inoltre chiedere alle persone predette una dichiarazione scritta ovvero di rendere informazioni da documentare secondo le modalità previste dall'articolo 391-ter.

3. In ogni caso, il difensore, il sostituto, gli investigatori privati autorizzati o i consulenti tecnici avvertono le persone indicate nel comma 1:

a) della propria qualità e dello scopo del colloquio;

b) se intendono semplicemente conferire ovvero ricevere dichiarazioni o assumere informazioni indicando, in tal caso, le modalità e la forma di documentazione;

c) dell'obbligo di dichiarare se sono sottoposte ad indagini o imputate nello stesso procedimento, in un procedimento connesso o per un reato collegato;

d) della facoltà di non rispondere o di non rendere la dichiarazione;

e) del divieto di rivelare le domande eventualmente formulate dalla polizia giudiziaria o dal pubblico ministero e le risposte date;

f) delle responsabilità penali conseguenti alla falsa dichiarazione.

4. Alle persone già sentite dalla polizia giudiziaria, o dal pubblico ministero non possono essere richieste notizie sulle domande formulate o sulle risposte date.

5. Per conferire, ricevere dichiarazioni o assumere informazioni da una persona sottoposta ad indagini o imputata nello stesso procedimento, in un procedimento connesso o di un reato collegato, è dato avviso, almeno ventiquattro ore prima, al suo difensore la cui presenza è necessaria. Se la persona è priva di difensore, il giudice, su richiesta del difensore che procede alle investigazioni, dispone la nomina di un difensore di ufficio ai sensi dell'articolo 97.

6. Le dichiarazioni ricevute e le informazioni assunte in violazione di una delle disposizioni di cui ai commi precedenti, non possono essere utilizzate. La violazione di tali disposizioni costituisce illecito disciplinare ed è comunicata dal giudice che procede all'organo titolare del potere disciplinare.

7. Per conferire, ricevere dichiarazioni o assumere informazioni da persona detenuta, il difensore deve munirsi di specifica autorizzazione del giudice che procede nei confronti della stessa, sentiti il suo difensore ed il pubblico ministero. Prima dell'esercizio dell'azione penale l'autorizzazione è data dal giudice per le indagini preliminari. Durante l'esecuzione della pena provvede il magistrato di sorveglianza.

8. All'assunzione di informazioni non possono assistere la persona sottoposta alle indagini, la persona offesa e le altre parti private.

9. Il difensore o il sostituto interrompono l'assunzione di informazioni da parte della persona non imputata ovvero della persona non sottoposta ad indagini, qualora essa renda dichiarazioni dalle quali emergano indizi di reità a suo carico. Le precedenti dichiarazioni non possono essere utilizzate contro la persona che le ha rese»

10. Quando la persona in grado di riferire circostanze utili ai fini dell'attività investigativa abbia esercitato la facoltà di cui alla lettera d) del comma 3, il pubblico ministero, su richiesta del difensore, ne dispone l'audizione che fissa entro sette giorni dalla richiesta medesima. Tale disposizione non si applica nei confronti delle persone sottoposte ad indagini o imputate nello stesso procedimento, o in un procedimento connesso o per un reato collegato. L'audizione si svolge alla presenza del difensore che per primo formula le domande. Anche con riferimento alle informa-

zioni richieste dal difensore si applicano le disposizioni dell'articolo 362, nonché quelle dell'articolo 371-*bis* del codice penale.

11. Il difensore può altresì chiedere che si proceda con incidente probatorio all'assunzione della testimonianza o all'esame della persona che abbia esercitato la facoltà di cui alla lettera d) del comma 3, anche al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 392, comma 1.

«Art. 391-*ter* – (*Documentazione delle dichiarazioni e delle informazioni*). 1. La dichiarazione è autenticata dal difensore o da un suo sostituto, che redige una relazione nella quale sono riportati:

- a) la data in cui ha ricevuto la dichiarazione;
- b) le proprie generalità e quelle della persona che ha rilasciato la dichiarazione;
- c) l'attestazione di aver rivolto gli avvertimenti previsti dal comma 3 dell'articolo 391-*bis*;
- d) i fatti sui quali verte la dichiarazione.

2. La dichiarazione è allegata alla relazione.

3. Le informazioni di cui al comma 2 dell'articolo 391-*bis* sono documentate dal difensore o da un suo sostituto che possono avvalersi per la materiale redazione del verbale di persone di loro fiducia. Si osservano le disposizioni contenute nel titolo III del libro secondo, in quanto applicabili».

Art. 391-*quater*. – (*Richiesta di documentazione alla pubblica amministrazione*). – 1. Ai fini delle indagini difensive, il difensore può chiedere i documenti in possesso della pubblica amministrazione e di estrarne copia a sue spese.

2. L'istanza deve essere rivolta all'amministrazione che ha formato il documento o lo detiene stabilmente.

3. In caso di rifiuto da parte della pubblica amministrazione si applicano le disposizioni degli articoli 367 e 368.

Art. 391-*quinquies*. – (*Potere di segretezza del pubblico ministero*). – 1. Se sussistono specifiche esigenze attinenti all'attività di indagine, il pubblico ministero può disporre, con decreto motivato, l'obbligo del segreto sulle dichiarazioni rese a sé o alla polizia giudiziaria e vietare alle persone sentite di comunicare i fatti e le circostanze oggetto dell'indagine di cui hanno conoscenza. L'obbligo del segreto non può avere una durata superiore ad un mese.

2. Il pubblico ministero, nel comunicare l'obbligo del segreto alle persone che hanno rilasciato le dichiarazioni, le avverte delle responsabilità penali conseguenti all'indebita rivelazione delle notizie.

Art. 391-*sexies*. – (*Accesso ai luoghi e documentazione*). – 1. Quando effettuano un accesso per prendere visione dello stato dei luoghi e delle cose ovvero per procedere alla loro descrizione o per eseguire rilievi tecnici, grafici, planimetrici, fotografici o audiovisivi, il difensore, il sostituto

e gli ausiliari indicati nell'articolo 391-*bis* possono redigere un verbale nel quale sono riportati:

- a) la data ed il luogo dell'accesso;
- b) le proprie generalità e quelle delle persone intervenute;
- c) la descrizione dello stato dei luoghi e delle cose;
- d) l'indicazione degli eventuali rilievi tecnici, grafici, planimetrici, fotografici o audiovisivi eseguiti, che fanno parte integrante dell'atto e sono allegati al medesimo. Il verbale è sottoscritto dalle persone intervenute.

Art. 391-*septies*. – (*Accesso ai luoghi privati o non aperti al pubblico*). – 1. Se è necessario accedere a luoghi privati o non aperti al pubblico e non vi è il consenso di chi ne ha la disponibilità, l'accesso, su richiesta del difensore, è autorizzato dal giudice, con decreto motivato che ne specifica le concrete modalità.

2. Nel caso di cui al comma 1, la persona presente è avvertita della facoltà di farsi assistere da persona di fiducia, purchè questa sia prontamente reperibile e idonea a norma dell'articolo 120.

3. Non è consentito l'accesso ai luoghi di abitazione e loro pertinenze, salvo che sia necessario accertare le tracce e gli altri effetti materiali del reato.

Art. 391-*octies*. – (*Fascicolo del difensore*). – 1. Nel corso delle indagini preliminari e nell'udienza preliminare, quando il giudice deve adottare una decisione con l'intervento della parte privata, il difensore può presentargli direttamente gli elementi di prova a favore del proprio assistito.

2. Nel corso delle indagini preliminari il difensore che abbia conoscenza di un procedimento penale può presentare gli elementi difensivi di cui al comma 1 direttamente al giudice, perchè ne tenga conto anche nel caso in cui debba adottare una decisione per la quale non è previsto l'intervento della parte assistita.

3. La documentazione di cui ai commi 1 e 2, in originale o, se il difensore ne richiede la restituzione, in copia, è inserita nel fascicolo del difensore, che è formato e conservato presso l'ufficio del giudice per le indagini preliminari. Della documentazione il pubblico ministero può prendere visione ed estrarre copia prima che venga adottata una decisione su richiesta delle altre parti o con il loro intervento. Dopo la chiusura delle indagini preliminari il fascicolo del difensore è inserito nel fascicolo di cui all'articolo 433.

4. Il difensore può, in ogni caso, presentare al pubblico ministero gli elementi di prova a favore del proprio assistito.

Art. 391-*nonies*. – (*Attività investigativa preventiva*). – 1. L'attività investigativa prevista dall'articolo 327-*bis*, con esclusione degli atti che richiedono l'autorizzazione o l'intervento dell'autorità giudiziaria, può essere svolta anche dal difensore che ha ricevuto apposito mandato per l'eventualità che si instauri un procedimento penale.

2. Il mandato è rilasciato con sottoscrizione autenticata e contiene la nomina del difensore e l'indicazione dei fatti ai quali si riferisce.

Art. 391-*decies*. – (*Utilizzazione della documentazione delle investigazioni difensive*). – 1. Delle dichiarazioni inserite nel fascicolo del difensore le parti possono servirsi a norma degli articoli 500, 512 e 513.

2. Fuori del caso in cui è applicabile l'articolo 234, la documentazione di atti non ripetibili compiuti in occasione dell'accesso ai luoghi, presentata nel corso delle indagini preliminari o nell'udienza preliminare, è inserita nel fascicolo previsto dall'articolo 431».

3. Quando si tratta di accertamenti tecnici non ripetibili, il difensore deve darne avviso, senza ritardo, al pubblico ministero per l'esercizio delle facoltà previste, in quanto compatibili, dall'articolo 360. Negli altri casi di atti non ripetibili di cui al comma 2, il pubblico ministero, personalmente o mediante delega alla polizia giudiziaria, ha facoltà di assistervi.

«Art. 8-bis.

1. Dopo il primo periodo dell'articolo 362 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente: "Alle persone già sentite dal difensore o dal suo sostituto non possono essere chieste informazioni sulle domande formulate e sulle risposte date".

Nonché all'articolo 17, all'articolo 371-ter ivi richiamato sostituire il capoverso 1 con il seguente:

"1. Nelle ipotesi previste dall'articolo 391-bis del codice di procedura penale, chiunque, non essendosi avvalso della facoltà di cui alla lettera d) del comma 3 del medesimo articolo, rende dichiarazioni false è punito con la reclusione fino a quattro anni"».

8.1000 (Ulteriore nuovo testo)

IL RELATORE

Al comma 2, nell'articolo 391-undecies ivi richiamato, aggiungere, dopo il capoverso 2, il seguente:

«2-bis. Quando si tratta di accertamenti tecnici non ripetibili, il difensore deve darne avviso, senza ritardo, al pubblico ministero, per l'esercizio delle facoltà previste, in quanto compatibili, dall'articolo 360. Negli altri casi di atti non ripetibili di cui al comma 2, il pubblico ministero, personalmente o mediante delega alla polizia giudiziaria, ha facoltà di assistervi».

8.39

Russo

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

MERCOLEDÌ 8 MARZO 2000

280^a Seduta*Presidenza del Presidente***MIGONE**

Interviene il signor Juan Somavía, direttore generale dell'Organizzazione internazionale del lavoro, accompagnato dal direttore esecutivo, signor François Trémeaud.

La seduta inizia alle ore 15,05.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sulle organizzazioni internazionali con particolare riferimento al ruolo e alla presenza dell'Italia. Audizione del direttore generale dell'Organizzazione internazionale del lavoro Juan Somavía

Riprende l'indagine, sospesa nella seduta del 27 gennaio scorso.

Il presidente MIGONE, nel dare la parola all'ambasciatore Somavía, sottolinea l'importante funzione che l'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) svolge nel mondo sin dal primo dopoguerra, nonché il ruolo di primo piano che continua a occupare nel cosiddetto sistema delle Nazioni Unite.

L'ambasciatore Juan SOMAVIA, direttore generale dell'OIL, espone anzitutto le caratteristiche essenziali della sua organizzazione, nata con una struttura tripartita, in cui sono rappresentati i governi, le associazioni dei lavoratori e quelle dei datori di lavoro. Tale peculiarità consente oggi all'OIL di affrontare nel modo migliore le nuove sfide derivanti dalla globalizzazione: si è infatti entrati in un'era in cui la tradizionale tutela dei diritti dei lavoratori va coniugata con il sostegno alla crescita economica e con l'adattamento a processi irreversibili, quali ad esempio lo sviluppo tecnologico.

In tale contesto i governi e le organizzazioni internazionali dovrebbero prendere atto che la globalizzazione è una realtà da cui non si può

prescindere, per porsi concretamente l'obiettivo di estendere i suoi benefici all'intera società. Vi è invece il rischio che, se non saranno adottate le politiche giuste in campo economico e sociale, un gran numero di lavoratori subiscono un peggioramento delle proprie condizioni. In particolare, l'OIL ha indicato gli *standards* minimi per i lavoratori di ogni paese del mondo nelle sette convenzioni fondamentali, cui si è aggiunta lo scorso anno quella contro le forme peggiori di sfruttamento del lavoro minorile.

Ricordato che tali convenzioni sono applicabili nell'ordinamento degli Stati che le hanno ratificate, fa presente poi che anche quelli che non hanno provveduto alla ratifica possono chiedere di applicarle. Sotto il profilo normativo vi è però un problema che riguarda tutte le organizzazioni internazionali, le quali hanno una competenza settoriale, mentre la sfida della globalizzazione richiede un punto di vista integrato. Pertanto l'OIL vuole invitare le altre organizzazioni che si occupano prevalentemente di problemi economici, finanziari e commerciali, a concordare un programma integrato in cui sia possibile trovare idonee soluzioni all'insicurezza dei lavoratori nell'economia globale.

Solo in tal modo le politiche degli Stati e degli organismi internazionali non saranno volte unicamente a raggiungere parametri numerici, ma risponderanno alle attese delle persone, cioè delle famiglie preoccupate per le prospettive dei figli, degli studenti che vedono il loro sapere divenire rapidamente obsoleto, degli imprenditori costretti a muoversi in un quadro di maggiori incertezze.

La sfida dell'economia globale mette poi in discussione il modello sociale europeo, che ha assicurato indubbi vantaggi ai lavoratori, ma dovrà in qualche modo adeguarsi a una realtà mutata. I parlamenti nazionali sono chiamati a raccogliere tale sfida, dimostrando di saper gestire il cambiamento; l'Italia appare in ciò avvantaggiata dalla sua importante esperienza di dialogo sociale, che costituisce un punto di riferimento per gli altri paesi e per la stessa OIL.

Il senatore ANDREOTTI ricorda che l'OIL ha incoraggiato, sin dall'inizio della sua attività, la creazione di sindacati aventi una rappresentanza generale dei lavoratori; domanda quindi se più recentemente ha assunto iniziative per favorire la formazione dei sindacati negli Stati di nuova costituzione o in transizione verso una società aperta.

L'ambasciatore SOMAVIA, premesso che l'attività sindacale si può esercitare a vari livelli, di azienda, di settore e di rappresentanza collettiva dei lavoratori, pone in risalto che l'obiettivo generale dell'OIL è di garantire comunque una tutela del lavoro. In tale prospettiva si intende organizzare presso il Centro internazionale di formazione, che ha sede a Torino, un programma di formazione dei dirigenti sindacali. Si stanno poi valutando nuove iniziative per alcune realtà lavorative che sfuggono al tradizionale inquadramento sindacale, ma che comunque richiedono una tutela,

ad esempio mediante programmi assicurativi e assistenza nelle contrattazioni.

Il senatore MAGGIORE chiede se l'ufficio di Roma dell'OIL può svolgere compiti che vadano al di là della rappresentanza presso il Governo italiano; con riferimento al Centro internazionale di formazione, chiede poi quali siano le sue prospettive, anche in relazione all'attività dello *Staff College* delle Nazioni Unite.

L'ambasciatore SOMAVIA ricorda anzitutto che tra l'OIL e l'Italia vi è stata sin dall'inizio una stretta collaborazione, che è dimostrata dall'insediamento dell'ufficio di rappresentanza a Roma sin dal 1920. La possibilità di attribuire ulteriori compiti a tale ufficio sarà attentamente valutata, in relazione anche all'attività del Centro di Torino, che è diretto con grande competenza dal direttore esecutivo dell'OIL, François Trémeaud. Presso tale centro ha sede dal 1996 lo *Staff College* delle Nazioni Unite, nato come progetto di formazione che interessa tutte le agenzie dell'ONU; vi è da parte dell'OIL la massima disponibilità a favorire ogni possibile sinergia tra i due organismi.

Il senatore PROVERA pone in risalto il grave ritardo della politica di fronte alla globalizzazione dell'economia e chiede se anche l'OIL risenta delle conseguenze negative di tale ritardo. Domanda poi se la relativa debolezza dell'Europa e la posizione dominante degli Stati Uniti, in campo economico e scientifico, mettano a repentaglio la sopravvivenza del modello sociale europeo. Infine domanda se vi è un'alternativa realistica al lavoro minorile nei paesi in via di sviluppo, tenuto conto che in quella realtà sociale esso rappresenta spesso l'unica opportunità di guadagno per le famiglie.

L'ambasciatore SOMAVIA concorda con il senatore Provera circa il ritardo della politica, osservando che gli uomini politici sono sempre espressione di una realtà locale e incontrano quindi comprensibili difficoltà ad affrontare problemi di carattere generale. Peraltro nel vuoto creato dalla *deregulation* si avverte l'esigenza di una regolamentazione internazionale, almeno in determinati settori. Per quel che riguarda in particolare il lavoro minorile, l'obiettivo finale dell'OIL è ovviamente di favorire l'occupazione dei genitori e di consentire ai ragazzi di studiare; tuttavia nel breve periodo si è realisticamente preso atto della situazione dei paesi in via di sviluppo e, pertanto, la convenzione n. 182, adottata lo scorso mese di giugno, combatte solo le forme moralmente e socialmente inaccettabili di sfruttamento del lavoro minorile.

Per l'Europa il vero problema è di combinare politiche volte ad accrescere la sua competitività con le istanze di giustizia sociale; ciò non è in conflitto con il modello europeo basato sulla coesione sociale. A tal riguardo, anche l'OIL sta cercando di promuovere un approccio inte-

grato ai problemi economici e sociali, traendo vantaggio dalla sua struttura tripartita.

Il senatore VIGEVANI chiede cosa fa l'OIL per gli Stati membri in cui non vi è una reale libertà sindacale.

L'ambasciatore SOMAVIA osserva anzitutto che la tutela dei lavoratori è una responsabilità collettiva della comunità internazionale, poiché si tratta di garantire fondamentali diritti umani. Basti pensare che in tutto il mondo lavorano 250 milioni di bambini, a causa della situazione di precarietà e di debolezza delle famiglie. Infine fa presente al senatore Vigevani che l'OIL adotta le convenzioni, la cui applicazione rientra poi nella responsabilità degli Stati membri.

Il senatore PASQUINI esprime preoccupazione per l'impatto che la globalizzazione può avere sulle relazioni industriali, nonché sui livelli di occupazione. A tal riguardo osserva che nelle società maggiormente industrializzate la tradizionale figura sociale del lavoratore sta subendo profondi cambiamenti, che mettono in discussione tutti i precedenti assetti.

L'ambasciatore SOMAVIA ribadisce che nell'economia globale i fattori di insicurezza sono aumentati, ma la disoccupazione si può affrontare con politiche di tipo nuovo, che tengano conto di tutti i relevantissimi cambiamenti avvenuti nei processi produttivi, nel mercato del lavoro e nei rapporti economici internazionali. La risposta giusta può essere quella di individuare un mix di politiche economiche e sociali, che consenta di distribuire a tutta la popolazione i vantaggi della globalizzazione. In ogni caso, la tutela sociale rappresenta una conquista irreversibile, anche se dovrà essere attuata in forme più flessibili.

Il senatore PIZZINATO chiede quanti paesi applicano tutte le otto convenzioni fondamentali dell'OIL, che dettano gli *standards* principali per la tutela dei lavoratori. Sottolinea poi il valore del dialogo sociale, che richiede l'esistenza di organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro, non soltanto a livello nazionale ma anche in ambiti più vasti. Infine rileva che la tutela dei lavoratori immigrati è finora affidata agli accordi bilaterali – che sono stati stipulati solo tra pochi paesi – e domanda se tale fondamentale questione possa essere affrontata a livello multilaterale.

L'ambasciatore SOMAVIA concorda sulla necessità di strutturare il dialogo sociale in ambiti anche più vasti di quello nazionale e ricorda che esistono già numerose confederazioni internazionali, sia di sindacati di lavoratori sia di sindacati datoriali: la confederazione internazionale delle organizzazioni sindacali, ad esempio, rappresenta complessivamente 125 milioni di lavoratori. L'OIL cerca di favorire l'attività dei sindacati nei paesi in cui incontrano difficoltà ad affermarsi, tenendo presente che

in certe realtà le organizzazioni dei lavoratori possono percorrere vie diverse dalle esperienze tradizionali.

Con riferimento all'ultimo quesito del senatore Pizzinato, sottolinea che l'obiettivo dell'OIL non può essere altro che garantire una tutela generale dei lavoratori, in un mondo in cui la mobilità del lavoro aumenterà rapidamente. Tuttavia si è solo all'inizio di questo processo e, allo stato attuale, si deve riconoscere che i lavoratori immigrati sono scarsamente garantiti.

Il senatore SCALFARO esprime apprezzamento per la filosofia e la sensibilità sociale che ispira l'attività dell'OIL. Ritene altresì che il Centro internazionale di formazione di Torino svolga compiti di grande rilievo, che meritano il sostegno e l'apprezzamento dell'Italia.

L'analisi dei cambiamenti economici e sociali che il direttore generale dell'OIL ha svolto dimostra la necessità di una nuova sintesi politica, da cui potranno scaturire risposte adeguate alle sfide dei tempi nuovi. Domanda infine quale possibilità abbia l'OIL di intervenire nei casi in cui gli Stati membri non danno attuazione alle disposizioni delle convenzioni.

L'ambasciatore SOMAVIA rileva anzitutto che l'OIL non si limita a promuovere l'adozione di importanti accordi internazionali, ma tenta di creare una coscienza collettiva, coinvolgendo i governi e le altre organizzazioni internazionali. Inoltre esercita un continuo monitoraggio circa l'attuazione delle convenzioni ed offre agli Stati membri una cooperazione tecnica, negli adempimenti necessari ad applicare le convenzioni medesime.

In conclusione ribadisce l'importanza del dialogo sociale e il significato particolare dell'esperienza italiana in questo campo.

Il presidente MIGONE ringrazia l'ambasciatore Somavía per aver accolto l'invito della Commissione e dichiara chiusa l'audizione.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 16,40.

DIFESA (4^a)

MERCOLEDÌ 8 MARZO 2000

214^a Seduta*Presidenza del Presidente*
DI BENEDETTO*Interviene il sottosegretario di Stato per la Difesa Guerrini.**La seduta inizia alle ore 15.**SULL'UFFICIO DI SEGRETERIA DELLA COMMISSIONE*

Il senatore PALOMBO lamenta le note e persistenti carenze di organico nelle quali versa la Segreteria, che rendono estremamente disagiata per i commissari poter usufruire dei servizi, pur resi ad elevato livello qualitativo. L'attività globale della Segreteria tuttavia risente dell'assenza di personale addetto, in particolare ne risente la funzione di resocontazione, che non sempre è in grado di riflettere pienamente i dibattiti svolti e ciò a causa della quantità di compiti da espletare contemporaneamente e gravitanti su una sola persona.

Il senatore MANCA aderisce pienamente a quanto dichiarato e chiede al Presidente l'assunzione ad ogni iniziativa atta a garantire la parità di condizioni fra le Segreterie delle varie Commissioni per quanto attiene alla consistenza degli organici.

Il senatore LORETO propone di deliberare una richiesta ufficiale di potenziamento dell'organico o, comunque, di copertura delle vacanze, da trasmettere al vertice amministrativo.

Il PRESIDENTE conferma di aver sollecitato a più riprese il Segretario generale sia per l'acquisizione di locali adeguati alle esigenze di archivio, sia per coprire l'attuale vacanza nell'organico della Commissione. Assicura l'adozione di tutte le iniziative necessarie per rendere più fluido il lavoro, già svolto, come giustamente riconosciuto, con elevata professionalità e con grande impegno.

*PROCEDURE INFORMATIVE***Interrogazioni**

Il sottosegretario GUERRINI risponde all'interrogazione n. 3-00794 rilevando che la caserma «Fiore» di Pordenone, all'epoca dei quesiti posti dall'interrogante, presentava effettivamente seri problemi infrastrutturali che portarono alla decisione di alloggiare presso altre caserme (la «Cavarzerani» e la «Spaccamela» di Udine) le reclute del 26° battaglione «Castelfidardo». Successivamente, nel biennio 98/99, la stessa caserma è stata interessata da interventi di ristrutturazione e di ordinaria e straordinaria manutenzione per un ammontare di oltre 2 miliardi di lire e, dopo la soppressione del 26° battaglione «Castelfidardo» avvenuta nel corso dell'anno 1998, attualmente ospita il reparto comando e supporti tattici della brigata «Ariete». In particolare, i lavori effettuati hanno reso possibile migliorare la qualità delle infrastrutture e assicurare, quindi un miglior confort al personale. In merito alle caserme «Cavarzerani» e «Spaccamela», sedi rispettivamente del 5° reggimento «Superga» e del 7° reggimento «Cuneo», premesso che le relative infrastrutture sono sufficientemente adeguate alle esigenze, si rappresenta che per la prima, nell'esercizio finanziario del corrente anno sono previsti fondi per la realizzazione di una officina leggera, mentre per la seconda è stato programmato di acquisire la progettazione esecutiva dei lavori di ammodernamento e rinnovamento sia della cucina-refettorio, sia di quattro palazzine destinate all'alloggiamento della truppa. Per quanto riguarda, invece, lo stato delle infrastrutture militari a livello nazionale, esse rispondono a standards qualitativi idonei ad assicurare lo svolgimento dell'attività istituzionale e a garantire un'adeguata sistemazione logistica al personale. In ultimo, per quanto concerne l'adeguamento a livello nazionale delle installazioni alle norme antinfortunistiche, si sta procedendo in tal senso ed in particolare per lo specifico settore, nel biennio 98/99, sono stati finanziati interventi per circa 33,5 miliardi di lire.

Replica il senatore RUSSO SPENA per dichiararsi soddisfatto.

Il sottosegretario GUERRINI risponde all'interrogazione n. 3-00849 ricordando che l'incidente al sommergibile Prini si è verificato all'1.30 del 18 aprile 1996 nelle acque del canale di Sardegna, mentre era impegnato nell'esercitazione «Forze riunite 96/2», navigando in immersione a 250 metri di profondità. In particolare l'unità navale ha toccato con la parte inferiore della prora la sommità di un pinnacolo segnalato dalle carte nautiche che si eleva in modo anomalo nella zona, sino a 216 metri dal fondo del mare. L'impatto ha provocato il danneggiamento di un limitato tratto dello scafo leggero prodiero e di sei trasduttori dell'idrofono (su un totale di 46). Poiché il sommergibile non si è incagliato né ha subito alcun danno all'elica o ad altre parti della piattaforma, ha potuto emergere agevolmente e, con i propri mezzi, raggiungere prima il vicino porto di Ca-

gliari e poi, accertata la reale portata del danno, la propria sede di assegnazione di Taranto. Le inchieste avviate immediatamente dopo l'incidente sia dalla Marina Militare sia dall'autorità giudiziaria, hanno escluso la sussistenza di colpa, negligenza, imprudenza e d'imperizia nell'operato del comandante e dell'ufficiale in comando di guardia stabilendo che l'incidente è da attribuire alle correnti sottomarine della zona che, più intense di quelle accertate e sperimentate nei giorni precedenti, portarono il sommergibile fuori rotta senza che ne avesse consapevolezza. Il Prini, al momento dell'impatto, stava simulando un attacco contro forze navali avversarie. Il comando di bordo, pur disponendo dell'ausilio di strumenti elettronici di navigazione, trovandosi in una fase delicata delle operazioni di avvicinamento ed attacco simulato alle unità contrapposte scelse di non utilizzarli mantenendo una configurazione di immersione silenziosa per non svelare la propria presenza. È questa una tecnica operativa consolidata ampiamente usata da tutti i sommergibili. L'incidente, pertanto, non è da correlare ad avarie o malfunzionamento di apparecchiature, come pure è da escludere che l'insufficienza di carte nautiche o l'inesatta segnalazione del pericolo sulle medesime in dotazione al sommergibile abbia determinato l'evento. Nella circostanza gli ordini impartiti per le manovre sono stati sempre chiari. L'incidente è da ricondursi a quella casistica di aleatorietà che pur sempre esiste quando i mezzi sono impiegati in attività operative o addestrative avanzate. I lavori di riparazione del sommergibile Prini, iniziati il 2 maggio 1996 (giorno d'ingresso dell'unità nel bacino galleggiante dell'Arsenale militare di Taranto), si sono conclusi alla fine di aprile 1997. In tale periodo sono stati effettuati anche i lavori di carenamento periodico annuale e le manutenzioni previste dalla «sosta manutenzioni programmata standard». Il protrarsi dei lavori fino ad aprile è da ascrivere, oltre che alle predette attività, a problematiche di carattere amministrativo, relative ai tempi necessari per l'approvvigionamento dei materiali, nonché all'indisponibilità del bacino in muratura sino alla data del 31 gennaio 1997, indispensabile per la sostituzione delle 6 stecche idrofoniche. L'evento in argomento è l'unico del genere verificatosi ad un sommergibile classe Sauro in immersione e nessuna delle avarie, a cui nel 1984 furono contemporaneamente interessate tre unità della stessa classe, furono determinate da sinistro marittimo.

Replica il senatore RUSSO SPENA per dichiararsi insoddisfatto.

Il sottosegretario GUERRINI risponde all'interrogazione n. 3-00869. Precisa che la vicenda di Ustica ha coinvolto, nei lunghi anni dell'inchiesta, alcune figure di rilievo dell'Aeronautica Militare. Le varie fasi dell'inchiesta giudiziaria ed il rincorrersi di notizie sulla stampa e sui *media* hanno certamente determinato nell'opinione pubblica un forte impatto, talvolta critico, nei riguardi dell'Arma Azzurra. La costruzione di un rapporto positivo con la pubblica opinione è tanto facile a deteriorarsi quanto difficile da recuperare e richiede quotidiana attenzione. Da questo punto di vista sono stati molto utili i due accordi per i risarcimenti sottoscritti, nel

dicembre scorso e nel gennaio di questo anno, rispettivamente con le associazioni dei familiari delle vittime e con il Comune di Casalecchio dopo il tragico incidente aereo occorso in quella città. Tutto ciò non ha impedito che, negli stessi anni, nelle varie sedi istituzionalmente competenti sia nazionali che internazionali continuassero a pervenire convinti riconoscimenti sulla professionalità del personale aeronautico e sull'efficienza dell'organizzazione. L'Aeronautica militare ha quindi continuato ad operare con il massimo impegno guardando con fiducia all'operato della magistratura.

In tutti questi anni gli incarichi interforze sono stati affidati ad esponenti dell'Aeronautica secondo criteri di rotazione e di equilibrio tra le Forze armate. Criteri che nel settembre del 1998 sono stati formalizzati nella «Direttiva per gli avvicendamenti nelle cariche interforze, nazionali ed internazionali, di rilievo». Non può però sottacersi il fatto che proprio il dispiegarsi dell'iniziativa giudiziaria, che ha aperto a più riprese diversi filoni di inchiesta e si è protratta in tempi eccezionalmente lunghi, tali da rendere necessario il ricorso a provvedimenti di proroga assunti in via legislativa, ha costituito un elemento di difficoltà che ha agito anche come fattore di condizionamento più sul piano soggettivo che su quello generale. Ufficiali generali dell'Aeronautica Militare hanno assunto di recente incarichi apicali nell'attuale vertice militare della Difesa e questo può sicuramente ritenersi espressione di scelte condotte sulla base di valutazioni oggettive, maturate in ambiente interforze e con il pieno consenso di tutti.

Replica il senatore MANCA per dichiararsi insoddisfatto, sia della intemperività sia della difettosità della risposta.

Il sottosegretario GUERRINI risponde, quindi, all'interrogazione n. 3-00911 rappresentando in via preliminare che la vicenda dell'incidente navale occorso nel Canale di Otranto il 28 marzo 1997 tra nave Sibilla e un'imbarcazione albanese è tuttora soggetta ad indagine da parte dell'autorità giudiziaria e di accertamenti di una Commissione di inchiesta amministrativa. Premesso che saranno le indagini giudiziarie in corso a fare luce sulla dinamica di quanto accaduto, stando alle dichiarazioni rilasciate dal comandante del Sibilla e dagli elementi disponibili risulterebbe che nave Sibilla intendeva impostare la propria azione nei limiti delle necessità e proporzionalità richieste dalla situazione di fatto. Sul piano della necessità, infatti, la manovra di avvicinamento a portata di altoparlante/megafono al mezzo impegnato nel traffico di clandestini appariva indispensabile essendo risultati infruttuosi sino ad allora i tentativi di stabilire un contatto via radio. Sul piano della proporzionalità, la manovra di avvicinamento era stata impostata con modalità tali da consentire all'imbarcazione civile di poter procedere in sicurezza su rotta parallela. L'avvicinamento di nave Sibilla al mezzo albanese avvenne in tre fasi successive per portarsi ad una distanza utile alla ricezione, da parte dell'imbarcazione albanese, delle informazioni effettuate con megafono amplificato e con rete microfonica amplificata. Nell'ultima fase, l'avvici-

namento fu effettuato sempre dai settori poppieri ad una velocità relativa molto bassa, in modo da portare nave Sibilla ad una distanza di 15/20 metri dal mezzo albanese. Al riguardo, la documentazione tecnica in cui sono registrate tutte le manovre e la rotta dell'unità italiana, fra cui le tracce del percorso nave ricavate dal sistema satellitare GPS ad alta precisione, confermerebbe quanto testimoniato dall'equipaggio (compreso il timoniere) di nave Sibilla, che nessuna significativa alterazione della rotta sarebbe ordinata o effettuata dalla stessa, nei minuti precedenti l'incidente. Risulterebbe anche che il mezzo albanese abbia repentinamente accostato a dritta e che il comandante del Sibilla abbia tentato di fermare la propria unità con un ordine «indietro tutta». Tale ordine, seppure impartito con tempestività, non riuscì tuttavia ad evitare l'impatto. Peraltro, tenuto conto della bassa velocità relativa tra le due unità, appare tecnicamente probabile che il contatto tra di esse, sia stato di modesta entità, come dimostrano le marginali tracce sullo scafo del Sibilla. Tale circostanza fa ragionevolmente ritenere che, al momento dell'impatto, la stabilità metacentrica del natante albanese fosse già notevolmente compromessa per il sovraccarico di persone e per il possibile repentino spostamento delle stesse nelle zone di coperta e di tuga dell'unità. In riferimento ai successivi tre quesiti posti dall'interrogante, relativi cioè alle direttive di comportamento impartite dalle autorità superiori, alle intimazioni fatte all'equipaggio del mezzo albanese e ai compiti di nave Sibilla egli rappresenta che in applicazione dell'Accordo con il governo albanese, in data 25 marzo, furono date disposizioni ai competenti comandi operativi per il «controllo e contenimento in mare degli espatrii clandestini da parte di cittadini albanesi», secondo quanto espressamente riportato nella lettera in data 25 marzo 1997 del ministro degli Esteri all'omologo ministro albanese, e fatto salvo il principio di salvaguardia della vita umana in mare». Le direttive di comportamento per l'esecuzione in acque internazionali di tale attività furono date a nave Sibilla dal Comando in Capo del dipartimento militare marittimo dello Jonio e del Basso Adriatico ed a nave Zeffiro dal comandante in Capo della Squadra navale. Tali direttive tenendo conto del consenso fornito dal Governo albanese all'esercizio da parte italiana di attività in acque internazionali di fermo e dirottamento in porti albanesi di naviglio di bandiera albanese impegnato negli espatri clandestini, prevedevano l'intimazione del divieto di ingresso in acque territoriali italiane, con avvertimento su possibili sottoposizioni a misure di sequestro, arresto e/o rimpatrio in caso di trasgressione, nonché l'adozione di misure dissuasive, qualora l'imbarcazione non avesse aderito a tale intimazione, fermo restando il rispetto della sicurezza della navigazione. Al riguardo è opportuno precisare che tali direttive ricalcavano nella sostanza quelle adottate in applicazione del precedente accordo stipulato tra l'Italia e l'Albania in occasione dell'analogo crisi verificatasi nell'estate del 1991. Per quanto attiene, infine, ai precedenti di carriera del Comandante di nave Sibilla, si rende disponibile il curriculum dell'ufficiale comandante che è stato imbarcato su unità navali di diverso tipo, ininterrottamente dal 1979 al 1988, con incarichi di addetto alle operazioni quale ufficiale in 2°,

come comandante in 2° di nave Alpino, negli anni 1994-96, e quindi comandante di nave Sibilla. Il *curriculum* mostra una sequenza di incarichi che, unita ai corsi ed alle specializzazioni, fa del comandante Laudadio un ufficiale di vasta e provata esperienza.

Replica il senatore RUSSO SPENA per dichiararsi insoddisfatto.

Il sottosegretario GUERRINI risponde all'interrogazione n. 3-00966 chiarendo in premessa, che le direttive concernenti la ristrutturazione della Difesa non affrontano problematiche operative di natura tattica e, quindi, non prendono in considerazione aspetti connessi con la posa di campi minati. Peraltro, con specifico riferimento alla normativa che regola l'impiego della mine antipersona, si evidenzia che l'Italia è uno degli Stati firmatari della Convenzione di Ottawa, l'adesione alla quale è stata ratificata con legge 26 marzo 1999, n. 106. Essa vieta l'impiego, lo stoccaggio, la produzione e il trasferimento delle mine antipersona e impone la distruzione degli stock esistenti. Va ricordato, al riguardo, che l'Italia, già prima della sottoscrizione e ratifica della citata Convenzione si era dotata di uno strumento normativo ben più restrittivo in materia: la legge 29 ottobre 1997, n. 374, che vieta l'utilizzo non solo delle mine antipersona propriamente dette, ma anche delle mine anticarro munite di «dispositivo antirimozione». L'impiego di queste ultime è invece considerato lecito dalla Convenzione di Ottawa. Pertanto, nel rispetto di quanto previsto dalla legge, le Forze armate italiane: a) stanno procedendo con regolarità alla distruzione delle mine antipersona esistenti; b) non sono dotate di mine anticarro, munite di dispositivo antirimozione; c) escludono, dalla pianificazione operativa, qualunque ipotesi di impiego di mine antipersona, comunque rispondenti alle definizioni di cui alla legge 374/97 e alla Convenzione di Ottawa. In ultimo, per quanto attiene alle mine definite dall'interrogante «multiuso», se come tali si intendono le «munizioni miste» cioè costituite da una combinazione di submunizionamenti antiuomo ed anticarro, egli conferma che non fanno parte delle dotazioni delle Forze armate. Del resto l'Italia ha sempre evitato anche di dotarsi di munizionamento a base di uranio impoverito. Precisa comunque che in questi giorni, e più esattamente il 7 febbraio scorso, il Segretario generale della NATO, Lord Robertson ha risposto all'ONU confermando al Segretario Generale Kofi Annan l'uso di proiettili all'uranio impoverito in Kosovo.

Replica il senatore RUSSO SPENA per dichiararsi soddisfatto.

Il sottosegretario GUERRINI risponde all'interrogazione n. 3-01126 rilevando che la legge 230/98 conferma quanto già disposto dalla precedente normativa prevedendo l'espresso divieto, per chi sia stato ammesso al servizio civile, di partecipare ai concorsi per l'arruolamento nelle Forze armate e nei corpi armati dello Stato, nonché «per qualsiasi altro impiego che comporti l'uso delle armi» (articolo 16, comma 7). Analogamente, l'articolo 2 della stessa legge non consente lo svolgimento del servizio ci-

vile a chi, nei due anni precedenti l'istanza di obiezione abbia chiesto di svolgere il servizio militare nei corpi armati dello Stato o in impieghi che comportino l'uso delle armi. Nel caso specifico emerge che il titolo di studio posseduto dal giovane potrebbe essere certamente valido per l'accesso in contesti come il Ministero per l'Agricoltura, ma non nell'ambito del Corpo armato che all'interno di quel dicastero svolge compiti di vigilanza del territorio e di prevenzione di specifici reati, con le connesse responsabilità di polizia giudiziaria. In tal caso, infatti, è indubbio che, a prescindere dalle abituali mansioni svolte, ivi inclusa quella della figura professionale del ricercatore, la detenzione individuale o l'uso delle armi, anche se solo in casi eventuali o del tutto eccezionali, costituisca uno strumento irrinunciabile per l'assolvimento dei compiti istituzionali. Ciò è evidentemente incompatibile con le scelte operate da chi abbia manifestato la propria obiezione di coscienza all'uso delle armi stesse.

Replica il senatore RUSSO SPENA per dichiararsi soddisfatto, pur essendo l'interrogazione superata dagli eventi.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE, preso spunto dalla deliberazione dello scorso 1° marzo, volta a convocare il Capo di Stato Maggiore della Difesa in ordine alle dichiarazioni del generale Mazzaroli, già vice-comandante KFOR, chiede di sapere quale sia l'orientamento futuro della Commissione, ossia se la Commissione intenda anche ascoltare il Ministro della difesa.

Dopo gli interventi dei senatori MANCA, LORETO, del Sottosegretario GUERRINI, dei senatori PELLICINI, FORCIERI, PALOMBO, GIORGIANNI e NIEDDU, il PRESIDENTE riassume i termini del dibattito suggerendo l'audizione formale nel corso di prossima seduta del Ministro della Difesa in ordine alla partecipazione italiana alla forza multinazionale impegnata in Kosovo (KFOR).

Conviene la Commissione

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il PRESIDENTE rende noto che, per sopraggiunti impegni, la seduta già convocata per domani, giovedì 9 marzo, non avrà più luogo.

La seduta termina alle ore 16,25.

BILANCIO (5^a)

MERCOLEDÌ 8 MARZO 2000

250^a Seduta*Presidenza del Presidente*

COVIELLO

Intervengono i sottosegretari di Stato per l'industria Morgando e per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica De Franciscis e Solaroli.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(4338) Disposizioni in materia di sviluppo, valorizzazione ed utilizzo del patrimonio immobiliare dello Stato

(4336-ter) Disposizioni in materia di beni immobili pubblici, risultante dallo stralcio degli articoli 18, 19, 20 e 21 del disegno di legge d'iniziativa governativa

(Parere alla 6^a Commissione su testo ed emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame del testo unificato ed esame degli emendamenti. Parere favorevole con osservazioni sul testo; in parte favorevole, in parte contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sugli emendamenti)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 1° marzo.

Il relatore CADDEO illustra la seguente proposta di parere sul testo in esame:

«La Commissione programmazione economica, bilancio, considerato che:

i due disegni di legge introducono una semplificazione ed una regolamentazione efficace delle procedure di dismissione dei beni demaniali e patrimoniali statali. Infatti la normativa esistente, frutto di una stratificazione legislativa accumulatasi negli anni, non si è dimostrata utile per una sempre più necessaria privatizzazione o devoluzione agli enti locali di quei beni immobili non più indispensabili per il funzionamento dell'amministrazione dello Stato;

è convincente la scelta di affidare la strategia generale dell'operazione al Ministero del tesoro, che si avvale, per la valutazione dei beni, di consulenti finanziari ed immobiliari professionali, mentre il compito di organizzare la domanda e l'offerta è attribuita agli enti locali. Sono infatti i comuni, e tramite loro i privati, a presentare progetti di valorizzazione e di utilizzo di singoli immobili o di complessi immobiliari;

il coinvolgimento dei comuni è rafforzato anche dal ruolo di promotore della valorizzazione. Al comune infatti viene attribuito il 51 per cento del capitale, rappresentato dal valore degli immobili che vengono conferiti, della società appositamente costituita con lo Stato;

tutto ciò è apprezzabile perché introduce una notevole trasparenza ed un controllo democratico dal basso anche delle operazioni di vendita. D'altra parte l'indispensabile efficacia operativa è assicurata dalla Conferenza di servizi che deve approvare i progetti, gli allegati piani finanziari, le varianti ai piani di settore, le eventuali sdemanializzazioni e che deve fissare i termini temporali per l'attuazione dei progetti;

il meccanismo organizzativo è rafforzato con il Commissario straordinario di Governo che istruisce e segue l'*iter* delle pratiche con poteri penetranti, compreso quello di proporre al Presidente del Consiglio dei ministri le determinazioni finali;

viene previsto un canale di dismissione indicato in modo particolare nei casi in cui i privati abbiano un interesse diretto o in quelli in cui comunque si vuole perseguire una valorizzazione economica, di tipo commerciale degli immobili. Ed appare corretto che in questi casi ci sia una partecipazione da parte dello Stato al prodotto della valorizzazione;

qualora l'utilizzazione proposta sia finalizzata alla realizzazione diretta di taluni programmi di infrastrutturazione civile sembra opportuna la via della presentazione di più semplici piani di utilizzazione;

per i beni non dismissibili appare corretto disciplinare con un regolamento l'attività del Ministero delle Finanze finalizzata alla concessione, anche gratuita, o alla locazione;

nel momento in cui la costituzione dell'Ente Tabacchi Italiani procede alla privatizzazione delle saline, che hanno una potenzialità economica, è da valutare positivamente la decisione di destinare i restanti compendi salinieri alla creazione di aree protette e di affidare la loro gestione a regioni ed enti locali;

la decisione di dare formalmente in concessione gli edifici di culto agli enti ecclesiastici risponde all'oggettiva necessità di regolare il rapporto tra le parti attribuendo al beneficiario una sicurezza formalizzata nell'uso del bene, ma anche chiare responsabilità degli oneri di gestione;

esprime parere favorevole, con le seguenti osservazioni:

la scelta «federalista» di decentrare una parte significativa del demanio e del patrimonio dello Stato al sistema autonomistico appare il punto più qualificante del provvedimento. Ciò è coerente con il cosiddetto «federalismo fiscale» e con l'attribuzione di compiti nuovi nella promozione dello sviluppo locale a regioni e comuni operata con «i decreti Bassanini». Mentre il Quadro Comunitario di sostegno per il 2000-2006 mette

a disposizione cospicue risorse finanziarie per la riqualificazione delle città, la disponibilità per gli enti locali di immobili, spesso localizzati in posizione strategica, acquista particolare rilievo per la creazione di servizi pubblici, aree verdi, occasioni di sviluppo;

il provvedimento va nella direzione di favorire lo snellimento del demanio statale in modo che alla pubblica amministrazione resti quanto è necessario per le sue attività e per il suo funzionamento. Questa prospettiva inoltre va perseguita anche al fine di rendere il complesso del demanio e del patrimonio immobiliare dello Stato più facile da gestire e da controllare da parte dell'istituenda Agenzia del demanio;

in relazione al comma 6-*quinquies*, che prevede il trasferimento agli enti locali di beni immobili compresi in piani di sviluppo, valorizzazione od utilizzo, con una procedura che appare residuale rispetto a quella principale, è auspicabile l'introduzione di un rapporto convenzionale tra Stato ed ente locale che vincoli alla realizzazione degli obiettivi concordati e che regoli i rapporti e le condizioni del trasferimento;

in relazione al comma 4 dell'articolo 2, secondo il quale il riscatto di un alloggio di edilizia residenziale pubblica viene perfezionato in favore degli eredi in caso di decesso del richiedente titolare del diritto, si rileva l'opportunità di procedere tenendo conto anche della condizione soggettiva degli eredi».

Il relatore Caddeo fa altresì presente che sono pervenuti gli emendamenti al testo unificato, in relazione ai quali occorre approfondire, anche acquisendo l'avviso del Tesoro, gli effetti finanziari e sul patrimonio dello Stato degli emendamenti 1.0.9 e 2.0.1.

Il sottosegretario SOLAROLI, in relazione all'osservazione relativa al comma 6-*quinquies*, fa presente che è già stata presentata una proposta di modifica al testo che introduce una convenzione tra Stato ed Ente locale; in merito all'articolo 2, comma 4, inoltre, nell'esprimere la propria perplessità sulla possibilità di individuare una formulazione che tenga conto dei rilievi illustrati, dichiara di rimettersi a eventuali proposte alternative.

Per ciò che concerne gli emendamenti trasmessi, dopo aver precisato di non aver rilievi sugli emendamenti 1.0.9 e 2.0.1, esprime avviso contrario sugli emendamenti 2.1 e 2.2, poiché ampliano la platea degli aventi diritto a succedere nell'opzione di riscatto degli alloggi di edilizia residenziale pubblica; sollecita, inoltre, una valutazione del dell'emendamento 1.0.1, comma 8, che, nel prevedere l'esenzione dell'INVIM su operazioni di dismissione di immobili dello Stato, potrebbe comportare minori entrate.

Il senatore MORANDO, nel dichiarare di non condividere le osservazioni del rappresentante del Tesoro in ordine agli emendamenti 2.1 e 2.2, sottolinea che non appare dimostrato che tali emendamenti comportino un ampliamento degli aventi diritto al riscatto in caso del decesso del titolare: la dizione relativa ai parenti ed affini, infatti, appare più restrittiva del te-

sto, mentre occorre valutare se quanto previsto in relazione ai conviventi abbia un effetto incrementativo sulla platea dei beneficiari. Nel merito, ritiene inoltre necessario valutare se privilegiare l'affermazione del diritto a succedere nell'opzione per chi ha condiviso con il titolare l'esperienza di convivenza, piuttosto che affermare tale diritto per i soggetti che presentano la mera caratteristica di essere eredi del titolare stesso.

Il senatore VEGAS rileva che occorrerebbe chiarire preliminarmente la finalità della disposizione in esame, in particolare sul tipo di diritto che si vuole sancire, e successivamente far discendere le conseguenze in termini definitivi.

Il senatore AZZOLLINI, dopo aver precisato che la definizione della platea degli aventi diritto a succedere è una questione di merito che richiede un approfondimento, concorda con il senatore Morando in relazione alla valutazione finanziaria degli emendamenti 2.1 e 2.2.

Il sottosegretario SOLAROLI, preso atto degli interventi, contrariamente a quanto indicato in precedenza, dichiara di non avere rilievi di natura finanziaria sugli emendamenti 2.1 e 2.2.

Il relatore CADDEO, dopo aver precisato che occorre comunque approfondire l'esame dell'articolo 2, comma 4, in relazione alla subordinazione del diritto successorio alla sussistenza delle condizioni di reddito fissate per l'assegnazione degli immobili di edilizia residenziale pubblica, propone di sopprimere l'osservazione relativa a tale disposizione nella propria proposta di parere sul testo; per ciò che concerne gli emendamenti, propone di esprimere parere di nulla osta, ad eccezione che sull'emendamento 1.0.1, comma 8 per il quale il parere è contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Con il parere contrario del Gruppo Forza Italia, la Commissione approva, quindi, la proposta di parere illustrata dal relatore, come successivamente modificata.

Schema di decreto ministeriale di ripartizione delle risorse assegnate al Fondo Unico per gli incentivi alle imprese (n. 643)

(Osservazioni alla 10^a Commissione)

Il relatore VIVIANI illustra il documento in titolo che attua l'articolo 52 della legge n. 448 del 1998 (collegato alla finanziaria 1999) in base al quale le autorizzazioni legislative di spesa e i rifinanziamenti concernenti gli interventi alle imprese gestiti dal Ministero dell'industria affluiscono ad un Fondo per gli interventi agevolativi alle imprese: di tale Fondo un apposito decreto, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, effettua poi la ripartizione ai vari interventi. Gli stanziamenti per il 2000 ammontano a circa 6.700 miliardi, comprensivi sia di quelli derivanti

da previgenti autorizzazioni di spesa, sia dei nuovi stanziamenti disposti con l'ultima legge finanziaria; a partire dal prossimo anno, inoltre, una parte degli interventi gestiti dal Ministero (lire 688 miliardi) sarà conferita alle regioni in applicazione del decreto legislativo n. 112 del 1998, alle quali saranno altresì trasferiti i fondi giacenti al 31 dicembre 1999 sui conti correnti presso la Tesoreria centrale dello Stato (circa 400 miliardi di lire). Nel ricordare che la legge finanziaria per il 2000 ha apportato alcune modifiche all'intervento di cui alla legge n. 449 del 1997 sugli incentivi fiscali per il commercio prevedendo un rifinanziamento di 150 miliardi, illustra la ripartizione proposta dal decreto, al netto dei fondi da trasferire alle regioni. Al riguardo, evidenzia la variazione compensativa delle autorizzazioni vigenti che anticipa lo stanziamento di circa 209 miliardi già previsto per il 2001 relativamente alle agevolazioni della legge n. 517 del 1975; chiede altresì chiarimenti al Governo in merito all'esclusione da tale riparto dei due principali interventi di agevolazione, riguardanti gli incentivi agli investimenti nelle aree depresse (legge n. 488 del 1992) e l'innovazione tecnologica (legge n. 46 del 1982).

Il senatore AZZOLLINI si associa a quest'ultima richiesta del relatore, chiedendo a quanto ammontino le nuove risorse effettivamente stanziare per la legge n. 488.

Il sottosegretario MORGANDO afferma che le risorse per la citata legge n. 46 affluiscono al Fondo ma non compaiono nel riparto proposto in quanto si è valutato che le disponibilità esistenti nell'apposita contabilità speciale sono sufficienti a coprire le domande presentate e da presentare nel prossimo anno. Precisa poi che le risorse assegnate alla legge n. 488 sono iscritte in bilancio nell'ambito del Fondo per le aree depresse e vengono pertanto ripartite dal CIPE sulle risorse globalmente previste dalla finanziaria per le aree depresse e per il cofinanziamento dei programmi comunitari. Gli importi destinati dal CIPE agli incentivi agli investimenti – e quindi utilizzabili per il prossimo bando – sono pari a circa 4.000 miliardi nell'ambito dei 12 mila miliardi assegnati alle aree depresse; pertanto, gli stanziamenti indicati nell'allegato 1 al decreto sono relativi alle iniziative già approvate con i bandi passati.

Il senatore GRILLO chiede secondo quali criteri saranno assegnati alle singole regioni i circa 1.000 miliardi da trasferire.

Il sottosegretario MORGANDO fa presente che tali criteri saranno definiti nell'ambito di un decreto secondo le indicazioni delle regioni, che hanno privilegiato il criterio della spesa storica contrariamente a quanto inizialmente proposto dall'Industria; seguirà un successivo decreto per stabilire l'entità dei trasferimenti alle singole regioni.

Il senatore GRILLO, pur prendendo atto dell'orientamento delle regioni, dichiara la propria contrarietà alla prevalenza della spesa storica

– in luogo di altri criteri legati ad esempio al tasso di occupazione o di industrializzazione – che finirà per svantaggiare le aree più deboli.

Il relatore VIVIANI, dichiarandosi soddisfatto, propone di esprimersi in senso favorevole sul decreto.

Il senatore AZZOLLINI preannuncia il voto contrario della propria parte politica sulla proposta del relatore.

La Commissione, a maggioranza, conviene sulla proposta del relatore.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il presidente COVIELLO avverte che la seduta di domani, giovedì 9 marzo, già convocata alle ore 15, non avrà più luogo.

La seduta termina alle ore 16,10.

FINANZE E TESORO (6^a)

MERCOLEDÌ 8 MARZO 2000

331^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente

GUERZONI

Interviene il sottosegretario di Stato per le finanze D'Amico.

La seduta inizia alle ore 9,05.

IN SEDE REFERENTE

(4336-ter) Disposizioni in materia di beni immobili pubblici, risultante dallo stralcio degli articoli 18, 19, 20 e 21 del disegno di legge d'iniziativa governativa

(4338) Disposizioni in materia di sviluppo, valorizzazione ed utilizzo del patrimonio immobiliare dello Stato

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta antimeridiana del 1° marzo scorso.

Il Presidente GUERZONI, con riferimento agli emendamenti presentati al testo unificato dei disegni di legge in titolo, dichiara la inammissibilità, per estraneità o disomogeneità della materia trattata, dei seguenti emendamenti: 1.19, 1.0.2, 1.0.3, 1.0.4, 1.0.5, 1.0.6, 1.0.7, 1.0.8, 2.4, 2.0.2, 2.0.3, 2.0.4, 2.0.5, 2.0.7. Avverte altresì che l'esame e la votazione degli emendamenti avverrà dopo che sarà pervenuto sugli stessi il parere della 5^a Commissione permanente.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,15.

332^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
GUERZONI

La seduta inizia alle ore 15,25.

IN SEDE REFERENTE

(4336) Misure in materia fiscale
(Seguito dell'esame e rinvio)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri, proseguendo la discussione generale.

Interviene il senatore D'ALÌ, il quale dichiara che la materia fiscale è ormai sostanzialmente sottratta alla valutazione parlamentare, poiché tutta la disciplina tributaria, con l'esercizio delle deleghe conferite al Governo nel 1996, è stata modificata con l'emanazione dei relativi decreti legislativi, l'esame dei quali non ha mai consentito al Parlamento un approfondimento adeguato alla rilevanza delle questioni; d'altro canto, non si è arrestata la crescita della pressione fiscale complessiva che invece il Ministro delle finanze si ostina a negare. Anche per tali motivi, il disegno di legge collegato appare privo di reale consistenza, se si fa eccezione per le norme recate dall'articolo 1. A commento di tale articolo, l'oratore si dichiara favorevole ad introdurre una normativa antielusiva che ricalchi analoghe discipline vigenti in altri Paesi, ma sottolinea il rischio che tale pedissequo recepimento possa penalizzare eccessivamente le imprese italiane che hanno costituito imprese partecipate all'estero. L'esigenza di un maggiore approfondimento di tale delicata materia motiva, quindi, la proposta di stralcio dell'articolo 1 dal provvedimento, che si appresta a presentare la propria parte politica. In subordine, egli preannunzia la presentazione di specifici emendamenti, volti rispettivamente ad impedire la retroattività delle norme antielusive (tenuto conto che il disegno di legge originario prevede l'entrata in vigore delle nuove disposizioni nel 1999), a consentire una graduale entrata in vigore della nuova disciplina e, da ultimo, a specificare meglio i limiti della normativa in esame. Inoltre, egli sottopone all'attenzione della Commissione la esigenza di stabilire con chiarezza quali Paesi vanno inseriti nell'elenco dei territori a fiscalità privilegiata, essendo necessario escludere da tale novero i Paesi appartenenti all'Unione europea e quelli con cui l'Italia ha stipulato trattati bilaterali, per evitare la doppia imposizione. A tali ultime questioni, la propria parte

politica annette particolare importanza, anche in considerazione dei riflessi di natura internazionale che avrebbe la norma presentata dal Governo.

Per ciò che concerne la restante parte del provvedimento, egli ritiene opportuno modificare la disciplina dell'incompatibilità dei giudici tributari, per porre rimedio ad una condizione di sostanziale stallo e di crisi generata dalle nuove norme sulle incompatibilità.

Il senatore COSTA, dopo aver ricordato che l'articolo 17 del disegno di legge accelera le procedure per la verifica della sussistenza di condizioni di incompatibilità per i giudici tributari, illustra il seguente ordine del giorno:

Il Senato della Repubblica,

considerato che la legge 18 febbraio 1999, n. 28, recante "Disposizioni in materia tributaria, di funzionamento dell'Amministrazione finanziaria e di revisione generale del catasto" prevede, all'articolo 35, l'istituzione di sezioni staccate delle Commissioni tributarie regionali nei comuni sedi di corte di appello, o di sezioni staccate di corte di appello ovvero di sezioni staccate di tribunali amministrativi regionali, o comunque capoluoghi di provincia con oltre 120.000 abitanti, distanti non meno di 100 chilometri dal comune capoluogo di regione;

valutata l'urgenza di consentire ai contribuenti interessati un agevole ricorso agli strumenti di tutela in sede giurisdizionale

impegna il Governo

a procedere speditamente all'istituzione delle sezioni staccate delle commissioni tributarie regionali, in particolare laddove la disponibilità di strutture, rivenienti dalle sopresse Commissioni tributarie di 2° grado, già consente l'immediata attivazione delle suddette sezioni, anche in considerazione del fatto che le preesistenti strutture destinate alle sopresse Commissioni di 1° e 2° grado vengono attualmente utilizzate, in alcuni casi, per le sole Commissioni provinciali».

0/4336/1/6 COSTA, CASTELLANI, PEDRIZZI, PASQUINI, MONTAGNA, ROSSI, ALBERTINI, BONAVITA, D'ALÌ, VENTUCCI, BOSELLO, SARTORI

Egli ricorda inoltre che tale strumento di indirizzo, condiviso pressoché all'unanimità, era stato già presentato nel corso dell'esame dei disegni di legge concernenti il contenzioso tributario.

L'oratore condivide poi le osservazioni del senatore D'Alì sull'articolo 1, sottolineando l'esigenza di non limitare le scelte di allocazione del capitale da parte degli imprenditori. Preannuncia, infine, un emendamento volto a rendere fiscalmente neutro il conferimento di beni mobili ed immobili, già appartenenti all'ente morale Associazione tra mutilati e invalidi di guerra, alla Fondazione dell'Associazione nazionale tra mutilati e invalidi di guerra.

Il senatore AGOSTINI concorda pienamente sulla proposta emendativa da ultima preannunziata dal senatore Costa.

Il senatore BOSELLO chiede preliminarmente di conoscere l'orientamento del Governo in merito alla presentazione di emendamenti modificativi del testo ovvero aggiuntivi rispetto all'articolato.

Dopo la risposta del Presidente GUERZONI, il senatore BOSELLO prosegue il proprio intervento sulle disposizioni recate dall'articolo 1, dichiarando di condividere la preoccupazione del senatore D'Alì circa la necessità di escludere esplicitamente dal novero dei paesi a fiscalità privilegiata sia quelli appartenenti all'Unione europea, che quelli che hanno stipulato con l'Italia accordi bilaterali sulla doppia imposizione.

Sempre in merito a tale disposizione, egli fa presente che la legislazione che si vuole introdurre, di per sé piuttosto complessa e tecnicamente molto articolata, va valutata anche alla luce delle possibili conseguenze sulle strategie di investimento delle imprese. Ragion per cui, egli ritiene opportuno poter ascoltare, dagli operatori più direttamente coinvolti dalla nuova normativa e dallo stesso Ministro delle finanze, una valutazione dell'impatto che potranno avere le disposizioni antielusive sulle imprese.

Egli esprime un'analoga preoccupazione sulle conseguenze del processo di accelerazione delle verifiche della sussistenza delle condizioni di incompatibilità dei giudici tributari, attesa la condizione di crisi in cui versano le commissioni tributarie.

Dopo che il senatore D'ALÌ si è associato alla richiesta di audizioni formulate dal senatore Bosello, il Presidente GUERZONI preso atto di tale richiesta, ricorda che il termine per la presentazione degli emendamenti è fissato per le ore 18 di martedì 14 marzo e rinvia il seguito dell'esame alla seduta antimeridiana di domani.

La seduta termina alle ore 15,50.

ISTRUZIONE (7^a)

MERCOLEDÌ 8 MARZO 2000

406^a Seduta

Presidenza del Vice Presidente

BISCARDI

Interviene il sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali D'Andrea.

La seduta inizia alle ore 15,20.

IN SEDE REFERENTE

(4429) BISCARDI ed altri. – Modifica dell'articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, in materia di reclutamento del personale docente nei Conservatori di musica
(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 3 febbraio scorso e rinviato nella seduta del 2 marzo scorso.

Il presidente BISCARDI, alla luce dei pareri espressi dalla 1^a e dalla 5^a Commissione sul testo del disegno di legge e sugli emendamenti, propone di riaprire il termine per la presentazione di emendamenti fino a venerdì 10 marzo, alle ore 13.

Senza discussione la Commissione approva.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente BISCARDI prende atto che non sussiste il numero legale prescritto per passare alla discussione in sede redigente del disegno di legge recante la disciplina dell'attività teatrale e, stante l'imminente inizio delle votazioni del Parlamento in seduta comune, toglie la seduta.

La seduta termina alle ore 15,25.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

MERCOLEDÌ 8 MARZO 2000

331^a Seduta*Presidenza del Presidente***SCIVOLETTO**

Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole e forestali, Di Nardo.

La seduta inizia alle ore 15.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto ministeriale con il quale vengono ripartiti i fondi stanziati dal Capitolo 1661, nel bilancio di previsione dello Stato per l'anno 2000 «Somme da erogare ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi» (n. 632)

(Parere al Ministro delle politiche agricole e forestali, ai sensi dell'articolo 1, comma 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549. Esame e rinvio)

Su proposta del presidente SCIVOLETTO la Commissione delibera di chiedere, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento una proroga di dieci giorni per l'espressione del parere.

Riferisce alla Commissione il senatore SARACCO il quale, rispondendo ad una richiesta di chiarimenti del senatore CUSIMANO, fa presente che i contributi per la tenuta dei libri genealogici non sono stati ridotti del trenta per cento come erroneamente affermato nella relazione che accompagna lo schema di decreto; si tratta della pedissequa riproduzione di un errore materiale che già era presente nella relazione illustrativa dello schema di decreto per lo scorso anno.

Il relatore fa quindi rinvio alle osservazioni già svolte lo scorso anno, in particolare per quanto riguarda l'opportunità di precise finalizzazioni alla promozione di taluni prodotti – in passato si era ad esempio fatto riferimento al vino – della voce «Contributi ad Enti per iniziative su problemi agricoli».

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(4473) Conversione in legge del decreto-legge 15 febbraio 2000, n. 21, recante proroga del regime speciale in materia di IVA per i produttori agricoli

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 29 febbraio scorso.

Il PRESIDENTE ricorda che nella precedente seduta si era svolta la relazione illustrativa. Dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore MINARDO deplora in primo luogo il ritardo con cui il Governo ha emanato il decreto-legge di proroga del regime speciale dell'IVA, ben due mesi dopo la scadenza prevista dall'articolo 60 della legge n.488 del 1999. Tale ritardo dimostra una volta di più l'insensibilità del Governo nei confronti del comparto agricolo, soprattutto se si tiene conto che il provvedimento era stato oggetto di numerose sollecitazioni da parte dei parlamentari, e in particolare di una interrogazione da lui presentata.

Il senatore CUSIMANO, nell'esprimere una valutazione positiva sulla proroga recata dal decreto-legge in conversione, ritiene però che sarebbe stato più saggio da parte del Governo estendere la proroga stessa fino al 31 dicembre 2001, anche perché il meccanismo previsto dal decreto-legge assicurerebbe comunque il finanziamento di tale ulteriore proroga.

Il senatore SARACCO ricorda che il decreto-legge in conversione consente di superare una ingiustificata disparità di trattamento che si era determinata a seguito dell'approvazione dell'articolo 60 della legge n.488 del 1999, con ciò evitando meritoriamente il rischio di un'ulteriore perdita di competitività del comparto agricolo.

Egli rileva peraltro che lo sforzo per assicurare all'agricoltura italiana le condizioni per concorrere alla pari con l'agricoltura internazionale deve contemporaneamente puntare su una incisiva razionalizzazione della pressione fiscale e sul raggiungimento, attraverso una riqualificazione della Pubblica Amministrazione, di una sinergia più efficace e completa con il sistema produttivo nel suo complesso.

Il senatore RECCIA ritiene che il decreto-legge in conversione, pur necessario, rappresenti un episodio di quella politica di corto respiro che ha perseguito il contenimento della spesa pubblica attraverso i cosiddetti «sacrifici necessari» richiesti, sia pure in misura diversa, a tutti i settori produttivi, indipendentemente da ogni considerazione circa le loro reali necessità. In quest'ottica anche il decreto-legge in conversione, se da

una parte scongiora un aggravamento della pressione fiscale sui produttori agricoli, dall'altra individua le risorse necessarie sempre all'interno delle disponibilità previste per l'agricoltura; in un momento in cui il Governo vanta il conseguimento di un gettito fiscale molto superiore alle previsioni, ci si sarebbe dovuti attendere una politica fiscale più generosa nei confronti dell'agricoltura.

Il senatore BETTAMIO, nel ritenere che la proroga stabilita dal decreto-legge in conversione – pur nella sua portata estremamente limitata – debba essere valutata positivamente, richiama la necessità di una strategia fiscale di ben più ampio respiro a favore del rilancio dell'agricoltura italiana, osservando come in caso contrario anche nei prossimi anni ci si troverà di fronte alla necessità di continuare ad intervenire con proroghe e provvedimenti di urgenza.

Concorda il senatore BUCCI il quale ritiene che la discussione in corso debba essere l'occasione per riflettere sulla persistente incapacità di individuare percorsi e strategie per un reale rilancio dell'agricoltura; la Commissione stessa, ad esempio, dovrebbe interrogarsi sulla sua capacità di tradurre in risposte concrete le sollecitazioni provenienti dalle realtà dell'agricoltura italiana con cui si confronta, realtà che spesso assumono delle tinte drammatiche, come la Commissione ha avuto modo di vedere di recente in occasione dell'indagine conoscitiva sulla politica agricola sarda, nel corso della quale si è evidenziato in tutta la sua gravità il problema dell'agricoltura secca e della persistente inadeguatezza degli interventi per favorirne lo sviluppo.

Il senatore BARRILE ritiene che, ferma restando la necessità da parte di tutti i componenti della Commissione di non perdere mai di vista l'esigenza di porre in luce i problemi irrisolti dell'agricoltura italiana, sia piuttosto sterile e al contempo ingeneroso non riconoscere i mutamenti avvenuti negli ultimi anni nel senso della identificazione di strategie finalmente a più ampio respiro per favorire il recupero di competitività e lo sviluppo dell'agricoltura italiana.

In particolare egli sottolinea come il Governo e il Parlamento abbiano finalmente sciolto, con la legge sui consorzi agrari, uno dei nodi cruciali per la ripresa e lo sviluppo del comparto agrario, mentre una strategia di sviluppo potrà avere un positivo impulso dalla approvazione della legge di orientamento dell'agricoltura. Alla luce di tali considerazioni egli invita l'opposizione ad assumere un atteggiamento più innovativo e coraggioso rispetto ai problemi del comparto agrario, piuttosto che attardarsi nella richiesta di interventi di breve respiro, come il preannunciato emendamento inteso a prorogare il regime speciale dell'IVA anche per il 2001.

Il presidente SCIVOLETTO si associa alle considerazioni del senatore Barrile circa la positività degli interventi adottati dal Governo e dal Parlamento, fra i quali in particolare il decreto legislativo n. 173 del

1998 in materia di costi di produzione; egli ritiene però che non debba cadere nel vuoto il richiamo fatto da più parti alla necessità di una gestione strategica di tali interventi.

Sarebbe ad esempio assolutamente necessario che i 550 miliardi stanziati dal predetto decreto legislativo, piuttosto che essere distribuiti su un ampio ventaglio di iniziative per la riduzione dei costi di produzione molte delle quali sarebbero poi destinate ad essere bloccate dall'Unione europea in quanto lesive della concorrenza venissero concentrate su pochi interventi compatibili con la normativa europea; si pensi ad esempio al problema dell'energia e in particolare dell'energia elettrica, settore nel quale nel corso degli anni l'ENEL ha progressivamente applicato ad un crescente numero di attività produttive agricole le tariffe previste per le utenze domestiche. Ne ha fatto le spese, ad esempio, proprio quella agricoltura delle zone secche prima ricordata dal senatore Bucci cosicchè, specialmente nel Mezzogiorno, si è assistito al fenomeno di agricoltori che pagavano tariffe elevatissime per l'elettricità necessaria al pompaggio dell'acqua per l'irrigazione. Né questo è il solo settore in cui l'agricoltura, soprattutto meridionale, si potrebbe giovare di interventi diretti a ridurre aggravi ingiustificati dei costi di produzione; si pensi ad esempio all'abnorme costo del credito agrario nelle regioni meridionali e agli incentivi sui costi dei trasporti di cui, coerentemente con le normative europee, potrebbero godere la Sicilia e la Sardegna.

Il presidente SCIVOLETTO conclude sottolineando la necessità di completare rapidamente il processo di riforme della fiscalità agraria ed auspica che la Commissione possa al più presto confrontarsi sulla questione sia con il Ministro delle finanze, che con il Ministro delle politiche agricole e forestali.

Il PRESIDENTE dichiara quindi chiusa la discussione generale.

Intervengono brevemente in sede di replica il relatore PREDA – che sottolinea l'opportunità di non modificare il decreto-legge in conversione ed in particolare di non estendere la proroga al 2001, ma di cogliere piuttosto le opportunità che oggi si presentano per una più organica razionalizzazione dell'imposizione fiscale in agricoltura – nonché il sottosegretario DI NARDO.

Il presidente SCIVOLETTO, dopo aver dato conto dei pareri trasmessi dalle Commissioni 1ª, 5ª e 6ª, fissa il termine per la presentazione degli emendamenti alle ore 12 di domani, giovedì 9 marzo 2000.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(4204) *BETTAMIO. – Norme in favore delle produzioni viticole danneggiate da organismi nocivi*

(4210) *SARACCO ed altri. – Disposizioni in materia di interventi di risanamento degli impianti vitivinicoli colpiti da organismi nocivi*

(4241) *PIANETTA. – Interventi a favore delle zone vitivinicole danneggiate dalla flavescenza dorata*

(4329) *BEDIN e MONTICONE. – Interventi per favorire la ripresa dell'attività produttiva nelle imprese viticole danneggiate da organismi nocivi*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta dell'8 febbraio scorso.

Il presidente SCIVOLETTO, dopo aver comunicato che in allegato alla seduta di oggi saranno pubblicati gli emendamenti al testo unificato adottato dalla Commissione, comunica che la Commissione bilancio e programmazione economica ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Egli ritiene quindi opportuno un rinvio del seguito dell'esame al fine di formulare ulteriori emendamenti che consentano di superare tale parere contrario.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore BATTAFARANO sollecita l'iscrizione all'ordine del giorno della Commissione del disegno di legge n. 4477, d'iniziativa del senatore Coviello ed altri senatori, avente per oggetto il riordino dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e per la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia.

Il presidente SCIVOLETTO assicura che la richiesta del senatore Battafarano sarà portata all'attenzione del prossimo Ufficio di Presidenza.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il PRESIDENTE informa che, tenuto conto dell'andamento dei lavori, la seduta della Commissione, già convocata per domani, giovedì 9 marzo, alle ore 15, non avrà più luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,15.

**EMENDAMENTI AL TESTO UNIFICATO ADOTTATO
DALLA COMMISSIONE PER I DISEGNI DI LEGGE
NN. 4204, 4210, 4241 e 4329**

Art. 1.

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1.

1. Per favorire la ripresa produttiva delle aziende viticole danneggiate dalle infezioni di "Flavescenza dorata", situate in zone riconosciute contaminate dai competenti organi regionali, che abbiano disposto estirpazione obbligatoria, possono essere concessi dalle regioni territorialmente competenti, a parziale copertura dei costi di estirpazione e di reimpianto, contributi in conto capitale, fino ai seguenti importi in relazione all'età delle piante:

a) lire 9.000 per pianta di vite, con un massimo di lire 30 milioni per ettaro, nel primo anno dell'impianto;

b) lire 10.000 per pianta di vite, con un massimo di lire 38 milioni per ettaro, nel secondo anno dell'impianto;

c) lire 11.000 per pianta di vite, con un massimo di lire 42 milioni per ettaro, nel terzo anno dell'impianto;

d) lire 14.000 per pianta di vite, con un massimo di lire 55 milioni per ettaro, dal quarto al quindicesimo anno dell'impianto;

e) lire 11.000 per pianta di vite, con un massimo di lire 40 milioni per ettaro, dal sedicesimo al venticinquesimo anno dell'impianto;

f) lire 9.000 per pianta di vite, con un massimo di lire 35 milioni per ettaro, dal ventiseiesimo al trentacinquesimo anno dell'impianto;

g) lire 7.000 per pianta di vite, con un massimo di lire 28 milioni per ettaro, dal trentaseiesimo anno dell'impianto;

h) lire 2.000 per le piante di vite in vivaio, nei casi in cui sia stata disposta l'estirpazione nei vivai, fino ad un massimo di 120 milioni per ettaro.».

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1.

1. Per favorire la ripresa produttiva delle aziende viticole danneggiate dalle infezioni di "Flavescenza dorata", situate in zone riconosciute contaminate dai competenti organi regionali, che abbiano disposto estirpazione obbligatoria, possono essere concessi dalle regioni territorialmente competenti, a parziale copertura dei costi di estirpazione e di reimpianto, qualora sia accertata una riduzione della produzione lorda vendibile vitivinicola non inferiore al 10 per cento, contributi in conto capitale, fino ai seguenti importi in relazione all'età delle piante:

a) lire 9.000 per pianta di vite, con un massimo di lire 30 milioni per ettaro, nel primo anno dell'impianto e dal ventiseiesimo al trentaseiesimo anno;

b) lire 10.000 per pianta di vite, con un massimo di lire 38 milioni per ettaro, nel secondo anno dell'impianto e dal sedicesimo al venticinquesimo anno dell'impianto;

c) lire 14.000 per pianta di vite, con un massimo di lire 55 milioni per ettaro, dal quarto al quindicesimo anno dell'impianto;

d) lire 7.000 per pianta di vite, con un massimo di lire 28 milioni per ettaro, dal trentaseiesimo anno dell'impianto;

e) lire 2.000 per le piante di vite in vivaio, nei casi in cui sia stata disposta l'estirpazione nei vivai, fino ad un massimo di 120 milioni per ettaro.».

1.2

BEDIN, ROBOL

Al comma 1, sostituire le parole: «di cui alla legge 14 febbraio 1992, n. 185, e successive modificazioni» con le parole: «di cui alla legge 17 agosto 1999, n. 307».

1.3

PIANETTA, BETTAMIO, MINARDO, BUCCI

Al comma 1, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Il parametro previsto all'articolo 3, comma 1, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, relativo alla percentuale dei danni subiti dalla azienda agricola rispetto alla produzione lorda vendibile, è ridotto, ai fini della presente legge, al 10 per cento, al fine di tenere conto del carattere monocolturale delle aziende vitivinicole».

1.4

MURINEDDU, *relatore*

Al comma 1, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Il parametro previsto all'articolo 3, comma 1, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, relativo alla percentuale dei danni subiti dalla azienda agricola rispetto alla produzione lorda vendibile, è ridotto, ai fini della presente legge, al 10 per cento, al fine di tenere conto del carattere monoculturale delle aziende vitivinicole».

1.5

SARACCO

Art. 2.

Al comma 1, sostituire le lettere a), b), e c) con le seguenti:

«a) che il reimpianto avvenga in particelle non infestate, purché site nella stessa zona e condotte dallo stesso imprenditore danneggiato;

b) che siano presentate le fatture di acquisto delle barbatelle, le quali ultime devono essere certificate esenti da patologie;

c) che i beneficiari dei contributi di cui al comma 1 siano, a qualunque titolo, i conduttori del vigneto danneggiato».

2.1

MINARDO, BETTAMIO, BUCCI, PIANETTA

Sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) che siano presentate le fattura d'acquisto delle barbatelle (che devono essere garantite esenti da fitoplasma), dei pali di sostegno, dei fili di acciaio, delle ancore, e di ogni altro materiale necessario all'impianto di un vigneto costituendone parte integrante. Le spese per l'esecuzione delle fasi di estirpazione e di reimpianto, sostenute dai viticoltori con il proprio lavoro, dovranno essere rendicontate attraverso l'emissione di autofatture».

2.2

PIANETTA, BETTAMIO, MINARDO, BUCCI

Sopprimere il comma 2.

2.3

BEDIN, ROBOL

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Al fine di salvaguardare il patrimonio vitivinicolo dell'area interessata, è vietato cedere i diritti di reimpianto, per i primi quattro anni

successivi all'estirpazione, al di fuori del territorio della zona DOC. Nel caso in cui, per motivi sanitari, accertati dai competenti organi regionali, non sia possibile effettuare il reimpianto di cui alla lettera a), comma 1, su nessuna particella colturale dell'impresa beneficiaria, il contributo è concesso a parziale indennizzo del danno, nella misura del 50 per cento per gli impianti specializzati in colture DOC e IGT e del 30 per cento per i vigneti non specializzati».

2.4

PIANETTA, BETTAMIO, MINARDO, BUCCI

Sostituire i commi 3 e 4 con i seguenti:

«3. La concessione del contributo è condizionata alla verifica dell'impegno a realizzare l'attività di profilassi necessaria, indicata dai servizi fitosanitari regionali, ed al rispetto delle norme di impianto e coltivazione contenute nei disciplinari di produzione delle indicazioni geografiche tipiche o delle denominazioni di origine.

4. I contributi di cui al precedente articolo 1 sono erogati nella misura del 40 per cento anche ai produttori agricoli che non intendono reimpiantare, a condizione che cedano il diritto a soggetti che si impegnino a reimpiantare entro tre anni nella stessa area a indicazione geografica tipica o a denominazione di origine».

2.5

BEDIN, ROBOL

Art. 3.

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

1. Alle aziende agricole od associate, di cui all'articolo 1, si assegna un contributo di lire 3 milioni a ettaro per la durata di quattro anni dal momento dell'estirpazione quale mancato reddito del viticoltore. Tale contributo deve essere vincolato all'impegno da parte del viticoltore ad effettuare il reimpianto entro un anno dall'estirpazione».

3.0.1

PIANETTA, BETTAMIO, MINARDO, BUCCI

Art. 4.

Sopprimere le parole: «o il rimpiazzo».

4.1

BEDIN, ROBOL

Art. 5.

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 5.

All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 50 miliardi per l'esercizio finanziario 2000, si provvede mediante riduzione, quanto a lire 25 miliardi dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero del tesoro, bilancio e programmazione economica – 3.2.2.3 – Fondo di solidarietà nazionale – capitolo 8130, e quanto a lire 25 miliardi mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, bilancio e programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali. Il relativo riparto è disposto con decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali, emanato previa intesa con le regioni interessate.».

5.1

BEDIN, ROBOL

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 5.

All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 25 miliardi per l'esercizio finanziario 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero del tesoro, bilancio e programmazione economica – 3.2.2.3 – Fondo di solidarietà nazionale – capitolo 8130. Il relativo riparto

è disposto con decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali, emanato previa intesa con le regioni interessate.».

5.2

BEDIN, ROBOL

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

1. Alle cantine sociali, ai produttori vinificatori e ai vinificatori, questi ultimi con almeno il 50 per cento della "produzione globale", derivante da raccolta nelle zone colpite dalla malattia che utilizzavano uve provenienti da vigneti colpiti da flavescenza dorata, è corrisposto un contributo per quattro anni pari a lire 30.000 al quintale se il conferimento o la produzione risultano inferiori al 10 per cento rispetto alla media delle vendemmie '97-'96-'95.».

5.0.1

PIANETTA, BETTAMIO, MINARDO, BUCCI

INDUSTRIA (10^a)

MERCOLEDÌ 8 MARZO 2000

295^a Seduta*Presidenza del Presidente***CAPONI**

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il dottor Bruno Panieri, responsabile del settore mercato e regole della Confartigianato; il dottor Filippo D'Andrea, responsabile dell'ufficio promozione del CNA e il dottor Renzo Sangiorgi, segretario nazionale ANIM/CASA; il dottor Danilo Bartuzzi, funzionario della CASA.

La seduta inizia alle ore 15,30.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente CAPONI avverte che è stata presentata richiesta di attivazione dell'impianto audiovisivo per lo svolgimento della procedura informativa in titolo. Comunica, altresì, che il Presidente del Senato, in previsione di tale richiesta, aveva preannunciato il suo assenso.

La Commissione accoglie la proposta e conseguentemente viene adottata tale forma di pubblicità, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, per il successivo svolgimento dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Indagine conoscitiva sul riassetto del mercato del gas: audizione dei rappresentanti della Confartigianato, della CNA e della CASA

Si riprende l'indagine conoscitiva sospesa nella seduta di ieri.

Il presidente CAPONI invita i rappresentanti delle organizzazioni dell'artigianato a formulare le loro valutazioni sullo schema di decreto legislativo concernente l'attuazione della direttiva 98/30/CE.

Il dottor PANIERI, riservandosi di inviare un documento scritto alla Commissione, esprime un giudizio sostanzialmente positivo sul provvedimento relativo alla liberalizzazione del mercato del gas. A suo avviso, esso tiene conto in modo adeguato delle esigenze del settore, anche in previsione di un incremento dei consumi nei prossimi anni.

Ritiene che la formulazione dello schema di decreto legislativo sia idonea ad introdurre meccanismi di effettiva concorrenza con conseguenze positive anche per gli utilizzatori e che le soluzioni adottate siano preferibili a quelle delineate per il mercato elettrico.

Il dottor D'ANDREA si sofferma, in modo particolare, sul problema della sicurezza degli impianti e sulle disposizioni contenute ai commi 5 e 6 dell'articolo 16. Dopo aver ricordato la disciplina definita dalla legge n. 46 del 1990, osserva che l'attribuzione alle medesime società delle attività di distribuzione e dei controlli di sicurezza può determinare una alterazione della concorrenza, poiché favorisce le società di distribuzione e penalizza le imprese artigiane di manutenzione.

Il senatore CARPI è dell'avviso che sul rilievo specifico concernente i controlli di sicurezza sia opportuno acquisire il parere anche delle associazioni dei consumatori.

Ritiene opportuno precisare, con riferimento al giudizio formulato sul riassetto del mercato elettrico, che la situazione di quest'ultimo e del mercato del gas non è paragonabile: nel primo caso si era di fronte praticamente ad un solo produttore e distributore, nel secondo si assiste ad una pluralità di soggetti perfino eccessiva nel settore della distribuzione, con rilevanti diversificazioni tariffarie.

Il senatore Athos DE LUCA chiede se dal riassetto del mercato del gas possano derivare effetti positivi sull'occupazione.

Il senatore DE CAROLIS considera fondate le osservazioni formulate in merito all'articolo 16 dello schema di decreto legislativo. Più in generale, considera indispensabile tener conto dei problemi di attuazione delle norme proposte.

Il dottor PANIERI considera ipotizzabile un incremento dell'occupazione derivante dall'apertura del mercato del gas e dall'incremento dei consumi, anche se è difficile formulare previsioni precise.

Nel ribadire il giudizio sostanzialmente positivo sullo schema di decreto legislativo, osserva che, anche se non è possibile un confronto diretto tra mercato del gas e mercato elettrico, gli effetti che fino ad oggi sono derivati dalla liberalizzazione del mercato elettrico non sono soddisfacenti.

Il presidente CAPONI ringrazia i rappresentanti delle organizzazioni dell'artigianato per il loro intervento e li congeda.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è infine rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente CAPONI propone che la Commissione svolga un approfondimento sulle cause dei rilevanti incrementi del prezzo dei carburanti che continuano a registrarsi in Italia. Tale approfondimento, da svolgersi anche attraverso l'acquisizione di elementi informativi da parte delle associazioni dei distributori, delle compagnie petrolifere, dei consumatori e dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, potrebbe concludersi, secondo le modalità previste dal Regolamento, con l'adozione di un atto di indirizzo al Governo.

Il senatore CARPI concorda con la proposta avanzata dal Presidente. È essenziale, a suo avviso, che il Parlamento si occupi direttamente delle vicende connesse ai perduranti incrementi del prezzo dei carburanti, anche in considerazione della situazione di stallo che si è determinata in attesa delle decisioni che saranno assunte dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato. Il confronto tra i diversi soggetti interessati, previsto come necessario dalle stesse disposizioni legislative, incontra infatti ostacoli che appaiono difficilmente superabili.

Il senatore PONTONE ricorda che la sua parte politica ha presentato un disegno di legge finalizzato alla istituzione di una Commissione di inchiesta sulle responsabilità degli incrementi del prezzo dei carburanti. Ritiene indispensabile esaminare tale proposta, che non può essere elusa da una attività di approfondimento del tipo di quella proposta dal Presidente.

Il senatore TRAVAGLIA è dell'avviso che l'avvio dell'*iter* di esame del disegno di legge ricordato dal senatore Pontone non è incompatibile con una attività di approfondimento sulla attuale situazione dei prezzi dei prodotti petroliferi.

Il senatore WILDE osserva che dall'approfondimento della situazione contingente possono derivare utili elementi anche per una eventuale successiva inchiesta parlamentare.

Il presidente CAPONI sottolinea il carattere di urgenza dell'approfondimento da lui proposto e precisa che tale attività non interferisce con le decisioni che saranno assunte sul disegno di legge presentato da alcuni senatori del Gruppo di Alleanza nazionale.

Propone, pertanto, di richiedere al Presidente del Senato l'assegnazione dell'esame della materia indicata, al fine di attivare le procedure di cui all'articolo 50, comma 2 del Regolamento.

Convieni la Commissione.

La seduta termina alle ore 16,20.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

MERCOLEDÌ 8 MARZO 2000

433^a Seduta*Presidenza del Presidente*

SMURAGLIA

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale Caron.

La seduta inizia alle ore 14,45.

IN SEDE DELIBERANTE

(4469) *Valutazione dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva ai fini della determinazione dei costi delle gare di appalto*

(Seguito della discussione e rinvio)

Riprende la discussione, sospesa nella seduta del 1° marzo 2000.

La senatrice PILONI manifesta convinta adesione all'impianto del provvedimento, che tende opportunamente ad introdurre meccanismi più efficaci per assicurare il rispetto dei diritti dei lavoratori da parte delle imprese che partecipano alle gare d'appalto al fine di ridurre l'incidenza del lavoro e di arginare le pratiche distorsive della concorrenza.

Il testo proposto dal Governo riproduce sostanzialmente talune disposizioni che erano state inserite in via emendativa nel disegno di legge n. 3512, riguardante la figura del socio lavoratore, già adottato dalla Commissione lavoro del Senato ed attualmente all'esame dell'Assemblea, opportunamente enucleandole nell'ambito di una normativa *ad hoc*.

In conclusione, nel ribadire il suo giudizio complessivamente favorevole sul testo all'esame, prospetta l'opportunità di apportarvi talune modifiche, in particolare nel senso di aumentare il grado di cogenza del parametro del costo del lavoro risultante dai contratti collettivi ai fini delle valutazioni previste nell'ambito delle gare d'appalto.

Il senatore Michele DE LUCA esprime innanzitutto apprezzamento per la scelta del Governo di promuovere un'iniziativa legislativa su un

aspetto già contemplato nel Patto sociale per lo sviluppo e l'occupazione, ed oggetto di specifiche disposizioni nell'ambito del disegno di legge n. 3512 sul socio lavoratore.

Sottolinea poi la rilevanza delle implicazioni che il testo all'esame presenta sotto il profilo del sistema delle fonti normative. Nell'individuare i contratti collettivi quale parametro per la valutazione dell'anomalia delle offerte nelle procedure di appalto, esso prefigura infatti un ulteriore passo nel complesso percorso che ha visto attribuire efficacia *erga omnes* sotto profili via via più ampi agli accordi fra le parti sociali.

Appare inoltre rimarchevole che tale efficacia, ai fini delle gare di appalto, sia assegnata alle risultanze della contrattazione collettiva stipulata dai «sindacati comparativamente più rappresentativi», secondo una formula che tende ormai a soppiantare quella della «maggiore rappresentatività» prevista dallo Statuto dei lavoratori.

In conclusione, ribadisce il suo giudizio positivo su un testo che potrà contribuire ad aumentare il grado di trasparenza delle gare d'appalto.

Il senatore MANZI manifesta convinta adesione al provvedimento, auspicando che esso possa ridurre in modo significativo la frequenza di comportamenti distorsivi nelle gare d'appalto, come la pratica del «massimo ribasso».

Il PRESIDENTE fissa il termine per la presentazione degli emendamenti a mercoledì 15 marzo alle ore 18, precisando che rimane aperta la discussione generale.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(4491) Conversione in legge del decreto-legge 22 febbraio 2000, n. 31, recante differimento dell'efficacia di disposizioni del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 345, in materia di protezione dei giovani sul lavoro

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame del disegno di legge in titolo, sospeso nella seduta di ieri.

Il senatore MANZI, dopo aver dopo aver dichiarato di concordare con l'impianto del provvedimento, che tende ad affrontare talune difficoltà manifestatesi in sede di attuazione del decreto legislativo n. 345, sottolinea l'opportunità di un chiarimento da parte del Governo circa l'esatta portata del richiamo, che figura nella relazione di accompagnamento del disegno di legge, all'esigenza di rendere «meno rigida e vincolistica» la disciplina.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(4470) Modifiche alla legge 17 maggio 1999, n. 144, concernente gli incentivi all'occupazione e gli ammortizzatori sociali

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame del disegno di legge in titolo, sospeso nella seduta di ieri.

Il senatore MANZI esprime innanzitutto soddisfazione per la scelta del Governo di rimuovere l'irrealistico vincolo previsto a suo tempo nell'ambito della delega legislativa per la riforma degli ammortizzatori sociali nel senso dell'invarianza degli oneri di bilancio.

Si renderà così possibile adeguare il volume delle risorse per le politiche di sostegno al lavoro, che in Italia si colloca tuttora al di sotto del 2 per cento del PIL, a fronte di percentuali pari al 3,2 per cento in Francia, al 3,8 per cento in Germania, al 4,05 per cento in Finlandia e al 5,65 per cento in Danimarca.

Un altro elemento positivo è la previsione dell'elevazione dell'indennità di disoccupazione ordinaria dall'attuale 30 al 40 per cento della retribuzione media, con contestuale estensione del trattamento, per i beneficiari di età pari o superiore a 50 anni, da sei a nove mesi; non può peraltro non rilevarsi come anche sotto tali riguardi il confronto con le prestazioni di disoccupazione erogate negli altri Paesi europei, pur tenendo conto degli incrementi, resti nettamente a sfavore dell'Italia.

È infine apprezzabile la decisione di avviare la rimozione del divieto di cumulo fra i trattamenti di reversibilità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti e la rendita ai superstiti erogata dall'INAIL in caso di decesso del lavoratore a seguito di infortunio sul lavoro o malattia professionale.

Pur trattandosi di una soluzione soltanto parziale, tale scelta rappresenta comunque un primo passo nella giusta direzione.

Per le ragioni esposte, preannunzia il voto favorevole della sua parte politica.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(4068) SMURAGLIA. – Disciplina di alcune figure professionali della sicurezza del lavoro

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame del disegno di legge in titolo, sospeso nella seduta del 22 febbraio 2000.

Il PRESIDENTE, poiché non vi sono altri senatori che intendono intervenire, dichiara chiusa la discussione.

Replica quindi agli intervenuti il relatore DUVA, esprimendo innanzitutto apprezzamento per il contributo di riflessione assicurato dai senatori intervenuti nel dibattito e dai numerosi soggetti che sono stati sentiti nel corso delle audizioni.

Sottolinea poi come il disegno di legge all'esame si collochi nel solco dell'impegno da tempo intrapreso dalla Commissione sulle problematiche della sicurezza e dell'igiene del lavoro. Fra i risultati certamente più significativi di tale impegno può annoverarsi il documento conclusivo approvato lo scorso 24 febbraio dalla Commissione, al termine della nuova indagine conoscitiva da essa effettuata sull'argomento.

La normativa sottoposta alla Commissione potrà rappresentare, in tale contesto, un ulteriore tassello per l'affermazione di condizioni di maggiore sicurezza sui luoghi di lavoro.

Sull'impianto del provvedimento è emersa dalla discussione un largo apprezzamento, pur con taluni rilievi specifici che in qualche caso appaiono meritevoli di particolare approfondimento anche in vista della predisposizione di eventuali emendamenti.

Ciò vale, in particolare, per il richiamo del senatore Roberto Napoli all'esigenza che l'ipotizzato Albo dei medici competenti abbia carattere nazionale e non regionale, e che siano fissati più rigorosi criteri in materia di incompatibilità rispetto all'esercizio delle funzioni di medico competente.

Più problematico sembrerebbe invece raccogliere il suggerimento avanzato dallo stesso senatore affinché nell'ambito della normativa trovino posto i parametri per le tariffe delle prestazioni professionali.

Va fatta poi menzione del richiamo operato dal senatore Pelella affinché, al comma 1 dell'articolo 16 – ove è previsto, nella disciplina transitoria, l'inquadramento nella qualifica di tecnico della prevenzione per i dipendenti dei dipartimenti di prevenzione delle aziende USL in possesso di diploma di maturità e che già svolgono compiti riconducibili a quelli indicati all'articolo 9 – sia contemplata anche la frequenza obbligatoria di corsi di specializzazione.

Da parte di molti degli auditi è stata poi segnalata l'opportunità di una più puntuale disciplina dell'attività consulenziale, nel senso di fornire maggiori affidamenti circa la qualità professionale delle prestazioni erogate.

Infine, vanno ricordati i rilievi avanzati in alcune audizioni circa il difetto di coordinamento delle procedure di accreditamento definite dal disegno di legge rispetto ai protocolli adottati in ambito europeo.

In conclusione, nel ribadire la validità dell'impianto del provvedimento, si augura che il suo esame, con gli eventuali limitati emendamenti la cui necessità potrà emergere nel prosieguo, possa concludersi in tempi brevi.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,20.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

MERCOLEDÌ 8 MARZO 2000

400^a Seduta*Presidenza del Presidente*

GIOVANELLI

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente Calzolaio.**La seduta inizia alle ore 15,15.***PROCEDURE INFORMATIVE****Interrogazione**

Il sottosegretario CALZOLAIO risponde all'interrogazione n. 3-03448, presentata il 15 febbraio scorso dal senatore Manfredi e da altri senatori, concernente la costruzione di un elettrodotto per collegare la centrale di Villa Valle con Valle San Martino, facendo presente innanzitutto che il Ministero dell'ambiente, nel settembre 1998, comunicò alla regione Umbria che ai collegamenti elettrici in questione non è applicabile la procedura per la valutazione di impatto ambientale, trattandosi di un tracciato inferiore ai quindici chilometri; oltretutto, la realizzazione di raccordi dello sviluppo di soli otto chilometri e mezzo è difficilmente qualificabile come un intervento atto a modificare in modo sostanziale l'opera preesistente, né è condivisibile la tesi sostenuta dagli enti locali per i quali la lunghezza dell'elettrodotto andrebbe calcolata moltiplicando il suo sviluppo per il numero di terne, e cioè per due.

Il 30 settembre 1998 il Tar dell'Umbria si era espresso in senso favorevole all'accoglimento della domanda incidentale di sospensione dei lavori, respingendo poi il ricorso circa tre mesi dopo. Alcuni mesi fa, infine, il Capo dello Stato ha rigettato il ricorso straordinario proposto contro il decreto di autorizzazione del Ministero dei lavori pubblici.

L'ENEL, dal canto suo, nel confermare la necessità di completare al più presto la costruzione dei raccordi così come autorizzati, si è dichiarata disponibile a sottoscrivere un protocollo di intesa con l'impegno a progettare e realizzare le varianti individuate successivamente all'entrata in ser-

vizio della linea attualmente in costruzione; ciò nonostante la regione e le amministrazioni locali non hanno mutato avviso circa la richiesta di blocco dei lavori in corso fino alla realizzazione delle varianti ancora da progettare. Così, tenuto conto delle difficoltà emerse nel raggiungere un accordo, anche per assicurare l'alimentazione elettrica dell'area, nell'ottobre scorso sono stati ripresi i lavori già sospesi.

Nel frattempo, il 25 ottobre 1999, è stato presentato un ricorso d'urgenza al tribunale di Terni per la sospensione dei lavori di costruzione dell'elettrodotto, sul presupposto della pericolosità per la salute umana dei campi elettromagnetici generati dallo stesso; il tribunale ha quindi disposto l'espletamento di una consulenza di tipo medico. Il 20 gennaio scorso si è poi convenuto sull'opportunità della sospensione dei lavori da parte dell'Enel in attesa di tale consulenza e sono stati programmati incontri a breve termine anche per esaminare ulteriori varianti alternative di percorso più rispettose delle esigenze ambientali e di salvaguardia della salute, nonché di quelle connesse allo sviluppo della zona.

Il Sottosegretario per l'ambiente conclude sottolineando come l'esame del disegno di legge n. 4273 possa consentire di chiarire ulteriori aspetti sottesi all'interrogazione all'ordine del giorno.

Il senatore MANFREDI, nel ringraziare il rappresentante del Governo per la sollecita e dettagliata risposta fornita alla Commissione, manifesta vive perplessità, sottolineando come un problema così importante non possa essere valutato soltanto sotto il profilo tecnico, toccando profili di grande delicatezza per l'ambiente che sono all'attenzione dell'opinione pubblica. Il Governo dovrebbe a questo punto trovare una soluzione per ottenere dall'Enel una sospensione dei lavori, anche alla luce di quanto potrebbe emergere in occasione dell'esame presso la Commissione ambiente del Senato del disegno di legge 4273.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente GIOVANELLI propone di rinviare alla seduta di domani il seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge sull'elettromagnetismo.

Il senatore MANFREDI si riserva di presentare un elenco di rappresentanti delle principali associazioni ambientaliste, di esponenti di enti operanti nel settore delle emissioni elettromagnetiche e di operatori sanitari che sarebbe opportuno audire, preferibilmente prima di procedere alla discussione generale.

Il senatore CARCARINO, nel ricordare che il disegno di legge n. 4273 è stato trasmesso dalla Camera dei deputati lo scorso mese di ottobre, richiama l'attenzione dei presenti sull'esigenza di procedere al suo esame il più celermente possibile; d'altra parte, presso la Camera dei de-

putati sono stati auditi numerosissimi soggetti, per cui non sembra opportuno disporre in questa sede un elevato numero di audizioni che, del resto, non servirebbero certamente a chiarire ogni dubbio e perplessità. Oltretutto, i senatori hanno la possibilità di consultare l'ampia documentazione esistente, assolutamente sufficiente ad illustrare i punti di vista espressi sui diversi nodi da sciogliere. Conclude invitando la Presidenza della Commissione a far svolgere quanto prima la discussione generale, per procedere successivamente a poche, significative audizioni.

Il senatore COLLA concorda con il senatore Carcarino.

Il senatore MANFREDI osserva che l'esigenza di audire non pochi esperti e rappresentanti di associazioni è giustificata dall'estrema delicatezza della materia. D'altra parte, nessuno ha trovato sconveniente effettuare un significativo numero di audizioni sui disegni di legge sull'abuso edilizio e sul fascicolo di fabbricato.

Ad avviso del senatore RESCAGLIO appare opportuno procedere quanto prima alla discussione generale e, successivamente, a poche ma qualificate audizioni, soprattutto di operatori sanitari.

Il presidente GIOVANELLI concorda sull'esigenza di procedere rapidamente all'esame dei disegni di legge in questione, senza peraltro rinunciare ai necessari approfondimenti. D'altra parte, quello sull'elettromagnetismo sarà con tutta probabilità il primo disegno di legge ad essere approvato dalla Commissione ambiente del Senato nell'anno in corso. In considerazione dell'estrema delicatezza delle questioni sottese alla normativa di cui si parla, inoltre, non si può pensare di sottoscrivere acriticamente quanto stabilito dall'altro ramo del Parlamento, anche perché, nel frattempo, sono state adottate significative leggi regionali e si è pronunciata altresì la Corte costituzionale.

Negli ultimi giorni, poi, sono emerse alcune questioni su cui era indispensabile fare chiarezza possibilmente prima della conclusione della relazione: si pensi all'obbligo di notifica delle normative di carattere tecnico alla Commissione dell'Unione europea, come pure alla problematica concernente l'etichettatura ed ai nodi conseguenti al principio di precauzione.

Sembra pertanto preferibile procedere la settimana prossima alla discussione generale, dopo aver concluso domani la relazione alla Commissione, per passare poi, nelle settimane successive alla audizioni che saranno ritenute opportune. Dovranno inoltre essere prese decisioni significative, come ad esempio quella se inserire o meno nel testo del disegno di legge i limiti di cui agli schemi di decreto trasmessi nei mesi scorsi dal sottosegretario Calzolaio.

Il sottosegretario CALZOLAIO stigmatizza il modo con cui si sta procedendo, sottolineando come questa sia la terza volta in cui è stato invitato a partecipare a sedute della Commissione, senza che sia stato finora

possibile iniziare la discussione generale. Oltretutto, si sta nei fatti sfiorando il merito delle questioni da affrontare, rimanendo però nell'ambito di discussioni incidentali.

Non facendosi altre osservazioni, la Commissione conviene di procedere la settimana prossima alla discussione generale, per passare successivamente alle audizioni che saranno ritenute opportune.

La seduta termina alle ore 16,05.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA sul sistema sanitario

MERCOLEDÌ 8 MARZO 2000

68ª Seduta

Presidenza del Presidente
PIANETTA

La seduta inizia alle ore 15,25.

SULLE MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL FILONE DI INCHIESTA SUL FUNZIONAMENTO DELLE AZIENDE UNITÀ SANITARIE LOCALI E DELLE AZIENDE OSPEDALIERE

Il senatore DI ORIO informa di avere inviato una lettera al Presidente del Senato chiedendo, ai sensi dell'articolo 88 del Regolamento, la costituzione di una Commissione che indaghi e giudichi sul fondamento delle dichiarazioni rese dal senatore Mignone nella seduta della Commissione di inchiesta del 2 marzo scorso, riportate alla pagina 112 del relativo Resoconto delle Commissioni. Tali dichiarazioni costituiscono infatti una interpretazione di osservazioni da lui avanzate nella precedente seduta della Commissione del 17 dicembre 1999, interpretazione che non può non risultare lesiva, a giudizio del senatore Di Orio, della propria onorabilità.

Il senatore Di Orio precisa quindi che le richiamate osservazioni da lui a suo tempo espresse avevano lo scopo di proporre un criterio più oggettivo e scientifico di selezione delle aziende sanitarie da visitare nell'ambito del filone di indagine sul funzionamento delle aziende unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere rispetto al criterio fino a quel momento adottato, sostanzialmente basato sulle segnalazioni di singoli senatori. La fondatezza di tale rilievo fu riconosciuta dalla Commissione nella seduta del 17 dicembre e risulta quindi infondata l'affermazione del senatore Mignone, riportata nel sopra citato resoconto, secondo la quale la metodologia adottata si ispirerebbe al massimo rigore anche sotto il profilo della scelta del campione di aziende da visitare. Né è condivisibile l'affermazione della relatrice, senatrice Carla Castellani – che si può leggere nel medesimo resoconto – secondo la quale il metodo dei *clusters* richiederebbe necessariamente, per la sua applicabilità, un numero piuttosto elevato di casi; appare altresì inesatto sostenere che le aziende sanitarie og-

getto dei sopralluoghi siano quelle di medie o grandi dimensioni, giacchè in effetti quella di Lagonegro è tra le più piccole dell'intero territorio nazionale.

Per quanto concerne la relazione approvata, nella seduta del 2 marzo scorso, sull'Azienda n. 3 della Basilicata, occorre sottolineare con forza il rischio di porre in atto un'interferenza con l'autonomia regionale, sancita dagli articoli 117 e 5 della Costituzione, dal momento che, nel caso di specie, si è di fronte a scelte operative che costituiscono l'applicazione del Piano sanitario regionale nonché della legge regionale n. 21 del 1999, approvata pressochè all'unanimità. In tale contesto risulta senz'altro inopportuno che la Commissione si lasci coinvolgere in un dibattito che ha già trovato svolgimento in altra sede e che sembra alimentato da quanti hanno in corso un contenzioso con l'AUSL in questione. Dando comunque atto dell'indubbia correttezza della relatrice, occorre poi rilevare che il giudizio di sintesi contenuto nella relazione appare nel caso di Lagonegro più critico rispetto a quello espresso, ad esempio, sull'AUSL di Foligno o sull'Azienda ospedaliera San Martino di Genova pur in presenza di dati di base sostanzialmente analoghi. Inoltre la relazione sull'AUSL n. 3 della Basilicata tralascia alcuni elementi di indubbia importanza, tra i quali in particolare i dati concernenti i ricoveri impropri, che proprio il piano di razionalizzazione della rete ospedaliera su scala aziendale e regionale si propone di contenere. A giudizio del senatore Di Orio le posizioni critiche o polemiche, siano esse legate a fatti personali, ad episodi campanilistici o a scelte distrettuali nell'ambito del territorio regionale, non possono mettere in discussione la correttezza di un impianto di programmazione regionale e tanto meno l'impegno della dirigenza aziendale che tale impianto ha condiviso e sostenuto. Occorre in conclusione impedire che l'attività della Commissione di inchiesta, la quale deve caratterizzarsi per un alto profilo istituzionale e per una rigorosa impostazione metodologica, sia strumentalizzata per fini di mera campagna elettorale o peggio per motivi di ordine personale.

Il presidente PIANETTA, premesso che il fatto personale che coinvolge il senatore Mignone e il senatore Di Orio – i quali hanno liberamente espresso le loro opinioni, assumendosene la relativa responsabilità – non deve interferire con l'attività della Commissione, trovando eventualmente altre sedi di chiarimento, si sofferma sulle procedure operative proprie del filone di indagine sul funzionamento delle aziende sanitarie. Anche con il contributo delle collaborazioni esterne recentemente acquisite, si sta al riguardo compiendo uno sforzo per caratterizzare in maniera più scientificamente rigorosa i criteri di scelta delle aziende presso le quali effettuare i sopralluoghi ed inoltre, proprio al fine di elevare il tasso di oggettività dell'indagine, è stato inviato a tutte le aziende un apposito questionario con la richiesta di informazioni su specifici punti qualificanti.

Per quanto concerne poi la partecipazione ai sopralluoghi dei senatori eletti nel collegio in cui ha sede la struttura visitata, il Presidente, pur dando atto che è stata unanimemente riconosciuta la correttezza e l'impar-

zialità del comportamento dei componenti della Commissione, fa presente la possibilità di fissare in proposito regole limitative. In ogni caso, come del resto finora verificatosi, deve essere assicurata la corretta operatività e l'immunità da ogni strumentalizzazione delle inchieste condotte dalla Commissione, il cui scopo istituzionale è quello di porsi al servizio dei cittadini per migliorare i servizi sanitari.

La senatrice Carla CASTELLANI, astenendosi da ogni commento in merito alla polemica tra il senatore Mignone e il senatore Di Orio, ricorda a quest'ultimo che se è vero che è necessario assicurare criteri il più possibile oggettivi per lo svolgimento delle inchieste della Commissione, d'altra parte l'organismo parlamentare ha finalità non soltanto scientifiche. Per quanto concerne i criteri di selezione delle sedi da visitare nell'ambito dell'inchiesta sullo stato di aziendalizzazione, in ordine alla quale è relatrice, la senatrice Castellani fa presente che inizialmente si era stabilito di effettuare un sopralluogo per ogni Regione, in aziende di dimensioni grandi, medie e piccole: sulla base di tali criteri sono stati effettuati sei sopralluoghi ed è stato inoltre inviato a tutte le aziende sanitarie un questionario le cui risposte verranno trattate con opportune metodiche statistiche. Al momento, però, in considerazione del complesso degli impegni parlamentari, è ipotizzabile lo svolgimento soltanto di ulteriori sei sopralluoghi, la cui utilità, al di là del contributo ad una rappresentazione per classi del funzionamento delle aziende sanitarie, è soprattutto quella di una presa di contatto diretta con le concrete problematiche operative esistenti nelle realtà locali.

In conclusione, la senatrice Carla Castellani auspica che il contrasto in atto abbia termine, anche perché esso non appare dotato di effettivo fondamento, mentre costituisce sempre più un elemento di disturbo al buon andamento dei lavori della Commissione. In effetti, nessuno ha mai strumentalizzato le inchieste in atto e del resto non è fuor di luogo ricordare come lo stesso senatore Di Orio, nell'ambito del filone di indagine sulle strutture incompiute, si sia recato in una sede situata nel territorio del suo collegio elettorale.

In un breve intervento il senatore DI ORIO precisa che il sopralluogo cui ha testè fatto riferimento la senatrice Carla Castellani faceva parte di un'indagine non a campione, come quella sullo stato di aziendalizzazione, ma comprendente ispezioni presso tutte le strutture di interesse; rileva poi che le osservazioni da lui svolte circa la metodologia da adottare non hanno alcun intento polemico ma sono dirette a fornire un contributo costruttivo ai lavori della Commissione.

Il senatore MIGNONE si dichiara stupito della reazione del senatore Di Orio alle dichiarazioni da lui rese nella precedente seduta, le quali erano scese da intenti offensivi nei confronti di chicchessia: egli accetta comunque con serenità la richiesta di costituzione di una Commissione di indagine, richiesta alla quale anzi si associa. Osserva poi che, al di là dei

richiami alla lesa onorabilità, il confronto politico si sta in effetti facendo piuttosto velenoso, tanto che si è giunti a far menzione del contenzioso che egli ha con la AUSL n. 3 della Basilicata: al riguardo ritiene comunque doveroso precisare che si tratta di più contenziosi che vedono coinvolti decine di dipendenti dell'azienda.

In ordine al metodo dell'indagine, il senatore Mignone ritiene di averne a buon diritto rivendicata l'obiettività, anche in considerazione del fatto che le relazioni di una Commissione di inchiesta non possono essere considerate alla stregua di lavori esclusivamente scientifici, ma debbano contenere per loro natura anche valutazioni e giudizi di carattere diverso: in tal senso le osservazioni da lui svolte nella precedente seduta non erano da intendersi come volte ad adombrare l'infondatezza scientifica del metodo suggerito dal senatore Di Orio, ma la sua inapplicabilità nel caso di specie. Inoltre, se si dovesse ritenere che un sopralluogo della Commissione di inchiesta in cui si prende atto di eventuali difficoltà e carenze di una determinata azienda sanitaria comporti una lesione dell'autonomia regionale, la conseguenza sarebbe allora quella di impedire qualsiasi accertamento sul territorio da parte dell'organismo parlamentare. È vero invece che l'attività inquirente non solo può essere utilmente svolta nel reciproco rispetto dei vari livelli istituzionali e secondo criteri di imparzialità e correttezza tali – come nel caso della Commissione – da fugare qualsiasi possibilità di strumentalizzazione, ma deve essere compiuta in quanto costituisce un prezioso apporto anche alla soluzione di problemi concreti, come del resto verificatosi in altri casi nel corso dei lavori dalla Commissione.

Il senatore Mignone consegna quindi alla Presidenza copia di alcune lettere inviate dall'assessore alla sanità della Basilicata al Presidente della Commissione Sanità e Igiene del Senato nell'autunno 1998 a seguito di un'indagine conoscitiva svolta da quella Commissione, lettere a suo giudizio utili a comprendere certe reazioni di insofferenza non giustificate. Ricorda infine che l'approvazione della relazione sulla AUSL n. 3 della Basilicata era stata accompagnata da un orientamento complessivamente favorevole della Commissione a svolgere, su proposta della senatrice Daniele Galdi, l'audizione dell'assessore alla sanità di tale Regione e ritiene che con ogni probabilità si sia ora in presenza di scomposte reazioni a tale prospettiva.

Prende la parola il senatore TIRELLI, il quale esprime avviso contrario all'ipotesi di vietare ai singoli commissari di partecipare a sopralluoghi in strutture situate nel collegio elettorale di provenienza: una simile iniziativa, infatti, revocherebbe in dubbio la stessa buona fede di ogni singolo parlamentare e la sua capacità di rappresentare gli interessi del territorio in modo imparziale. Osserva poi al senatore Di Orio che una compiuta attuazione del dettato costituzionale in tema di autonomia regionale avrebbe in effetti consentito di risolvere già molti dei problemi che la Commissione si trova a verificare.

Il senatore DI ORIO, nel convenire con molte delle considerazioni espresse dalla senatrice Carla Castellani, ribadisce tuttavia la duttilità del metodo dei *clusters* e la necessità di adottare un rigoroso criterio di scelta delle aziende da visitare a tutela e garanzia della trasparenza e oggettività delle modalità operative della Commissione.

In un breve intervento, la senatrice Carla CASTELLANI ribadisce che la metodica suggerita dal senatore Di Orio e quella inizialmente adottata nell'indagine sull'aziendalizzazione hanno in effetti trovato, in corso d'opera, una loro armonizzazione, senz'altro utile allo svolgimento dell'inchiesta.

Esame dello schema di relazione sul sopralluogo effettuato il 21 ottobre 1999 da una delegazione della Commissione parlamentare d'inchiesta presso l'Azienda ospedaliera Lancisi di Ancona, nell'ambito dei settori di indagine sul funzionamento delle aziende unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere e sull'attuazione della Carta dei servizi

(Discussione e approvazione)

La senatrice Carla CASTELLANI, relatrice, illustra lo schema di relazione in titolo.

L'azienda ospedaliera «Lancisi» di Ancona è costituita da un solo presidio ospedaliero monotematico – con un unico dipartimento, il dipartimento cardiologico, articolato in unità operative – ed è dotata di 136 posti letto e di un organico di 487 unità, tra operatori amministrativi (21), operatori sanitari medici (70) e non medici.

La struttura del Lancisi risale agli anni '60, era nata come colonia marina ed ambulatorio per bambini affetti da cardiopatie reumatiche, è divenuta poi ospedale cardiologico della città sotto la gestione delle USL. Solo il 1° febbraio 1995 è stata trasformata in azienda ospedaliera.

La visita ispettiva della delegazione ha evidenziato nel complesso una inadeguatezza strutturale oltre che funzionale del presidio in rapporto alla tipologia, alla quantità ed alla qualità delle prestazioni erogate.

È apparsa particolarmente evidente la carenza di spazi per pazienti ed operatori sanitari; sono carenti i servizi igienici e le docce.

Per quanto attiene alle norme di sicurezza, l'azienda ha eseguito una serie di adeguamenti (rete idrica antincendio, segnaletica di sicurezza, porte antincendio) per un impegno di spesa di circa 2 miliardi. L'impianto elettrico è stato rifatto nel 1988 in epoca antecedente all'emanazione della legge n. 46 del 1990 (infortuni sul lavoro e malattie professionali) e conseguentemente è sprovvisto di certificazione di conformità; viene peraltro sottoposto ai controlli semestrali ed annuali previsti dalla normativa comunitaria.

Le prese dei gas medicali presenti nella struttura sono fuori produzione e pertanto ne è prevista una imminente sostituzione con il relativo adeguamento dell'impianto. La rilevazione della concentrazione dei gas anestetici nelle sale operatorie è effettuata dall'Università ogni sei mesi

e solo raramente si è verificato il superamento dei livelli massimi consentiti.

Per finanziare le spese delle modifiche strutturali preventivate sono stati utilizzati fondi regionali in conto capitale, mentre per le strumentazioni sono stati adottati anche contratti di *leasing*.

Debbono ancora essere utilizzati 9 miliardi *ex* articolo 20 della legge n. 67 del 1988 che saranno destinati al miglioramento della struttura alberghiera, all'adeguamento delle misure di sicurezza ed al rafforzamento e rinnovamento delle attrezzature tecnologiche.

Le audizioni hanno evidenziato che la dirigenza aziendale opera in un'ottica volta a privilegiare l'appropriatezza degli interventi («fare quello che serve, per chi serve, quando serve») attraverso una «selezione» dei pazienti con priorità per quelli che presentino la necessità di cure complesse. Sono stati pertanto adottati protocolli utili a disincentivare il ricovero improprio e sono stati enunciati obiettivi con la specifica indicazione dei DRG da privilegiare. Attraverso la mediazione nell'ingresso alla struttura dei pazienti (per la cui definizione fungono da filtro sia gli ambulatori, sia il servizio 118, sia i cardiologi del territorio), si è ottenuta una riduzione drastica dei DRG medici diagnostici e l'ospedale si è andato specializzando nel settore interventistico e chirurgico.

Il processo di *budget* è stato attivato sin dal 1997 e l'ultimo bilancio presenta una sofferenza di 1,4 miliardi a causa della riduzione (nella misura di 4 miliardi) operata dalla Regione per l'abbattimento dei DRG. Gli organici medici sono completi, manca solo la copertura di un posto di anestesista. C'è invece un esasperato *turn-over* di personale infermieristico.

L'azienda ha regolamentato l'esercizio della libera professione e la distribuzione delle risorse finanziarie è stata riorganizzata sulla base di criteri legati alla produttività, differenziando le varie unità operative.

La formazione professionale è attivata ed interessa sia il personale amministrativo che quello sanitario ed infermieristico.

L'azienda ha approvato la Carta dei servizi (diffusa anche attraverso il sito Internet della regione Marche), in essa sono presenti gli *standard* di accessibilità e di equità per i quali ai fini della massima comparabilità dei dati, sono stati adottati i parametri tradizionali, quali il trattamento alberghiero, l'accessibilità alle liste di attesa, i percorsi diagnostici e le esperienze pilota. La Carta è stata diffusa a tutti gli operatori e il grado di coinvolgimento degli operatori, rispetto al rapporto con il pubblico, all'umanizzazione ed ai contenuti della Carta dei servizi, è apparso elevato.

Concludendo l'azienda ospedaliera Lancisi di Ancona è fra tutte le aziende fino ad ora ispezionate quella che più ha raggiunto un buon livello di aziendalizzazione.

Va detto però che questo processo, accanto ad una buona professionalità del vertice aziendale, è stato facilitato dalla monotematicità dell'azienda oltre che dalle dimensioni ridotte dell'azienda stessa.

La capacità gestionale del vertice aziendale appare evidente anche se a tratti alcune scelte operative possono apparire *border line* tra azienda pubblica ed azienda privata.

La dinamicità degli interventi però ha contribuito ad una ripresa dell'immagine del Lancisi, riducendo la mobilità extraregionale per quelle patologie cardiovascolari che richiedono risposte di alta specialità, ed anzi ha reso possibile una mobilità attiva dalle Regioni limitrofe.

La prospettiva del trasferimento presso l'ospedale «Le Torrette», se presenta aspetti positivi per quanto concerne la modernità della struttura e l'adeguatezza degli spazi, d'altra parte suscita preoccupazione in tutti gli auditi per quanto attiene alla trasformazione del Lancisi in mero dipartimento, pur di alta specializzazione, nell'ambito di una struttura di grandi dimensioni. Pertanto è stato da tutti auspicato che, con il trasferimento alle Torrette, il dipartimento cardiologico del Lancisi possa mantenere l'autonomia gestionale, magari attraverso una conversione in I.R.C.C.S., tenuto conto che già nel 1992 un decreto ministeriale ha istituito il «Lancisi» come struttura di rilevanza nazionale dotata di autonomia gestionale.

Terminata l'illustrazione della relatrice, il presidente PIANETTA dichiara aperta la discussione.

Il senatore TIRELLI, in riferimento alla scelta operata dall'azienda Lancisi in direzione di una selezione di pazienti con priorità per quelli che presentino la necessità di cure complesse, domanda come vengano soddisfatte le esigenze dei pazienti che non richiedano interventi di alta specialità, con riferimento anche all'eventuale presenza di una emigrazione sanitaria extraregionale.

Il senatore CAMERINI, riconosciuto come il Lancisi di Ancona costituisca una struttura importante e di avanguardia, chiede chiarimenti in ordine: alle ragioni del saldo negativo di emigrazione extraregionale di 400 unità registratosi nel 1998; alla conciliabilità tra il previsto trasferimento presso l'ospedale Le Torrette con il mantenimento di un'autonomia gestionale e amministrativa, che oltretutto potrebbe porsi in contrasto con l'esigenza, per una struttura monotematica quale il Lancisi, di usufruire di consulenze di altre specialità; ai criteri con i quali sono divise i vari reparti di degenza all'interno del Lancisi; ai sistemi di verifica della *customer satisfaction*; alla realizzazione del principio di continuità delle cure dopo la dimissione dei pazienti.

In un breve intervento il senatore MIGNONE sottolinea come l'azienda ospedaliera Lancisi si segnali, tra l'altro, per un particolare impegno nell'attuazione della Carta dei servizi e per l'attivazione di iniziative volte a stabilire un rapporto positivo con l'utenza.

Rispondendo ai quesiti posti, la senatrice Carla CASTELLANI osserva che l'azienda Lancisi eroga soprattutto servizi di terzo livello e, in misura limitata, anche di primo e secondo livello, e che talune scelte operative possono in effetti apparire *border line* tra azienda pubblica e azienda privata: tutto ciò in un contesto che vede l'ospedale delle Torrette

di Ancona disporre solo di un ambulatorio cardiologico mentre un reparto di cardiologia è presente nell'ospedale di Osimo. L'emigrazione sanitaria extraregionale interessa pertanto soprattutto prestazioni di secondo livello e costituisce senza dubbio un fenomeno cui occorrerebbe dare, in ambito regionale, una risposta più adeguata.

In ordine al problema dell'autonomia gestionale, se le considerazioni svolte dal senatore Camerini sono senza dubbio condivisibili, occorre d'altra parte tener presente che l'ospedale Lancisi ha conosciuto, prima della sua costituzione in azienda, un periodo di gestione non autonoma che in effetti ha dato esiti piuttosto negativi. Per quanto concerne la prevalenza data a specifici DRG, si tratta di una scelta aziendale che è stata attuata attraverso l'adozione di protocolli di selezione dei pazienti, utili anche a disincentivare il ricovero improprio, che vengono applicati sia dagli ambulatori, sia dal servizio 118 che dai cardiologi del territorio. Per quanto infine concerne la continuità delle cure, esiste in effetti una carenza di strutture per la riabilitazione cardiologica – assenti anche presso l'ospedale delle Torrette – con la conseguenza che alcuni pazienti vengono indirizzati fuori Regione.

Prende da ultimo la parola il senatore DE ANNA il quale, espresso apprezzamento per lo schema di relazione predisposto dalla relatrice, sottolinea come gli ospedali caratterizzati da una specializzazione molto elevata se da un lato sono fonte di prestigio, oltre che di servizi di qualità, dall'altro lato possono comportare il rischio di uno sbilanciamento delle prestazioni erogate a discapito delle patologie di primo e secondo livello: perché ciò non si traduca in una complessiva inefficienza delle prestazioni sanitarie rese a livello aziendale e regionale, occorre adottare una rigorosa e attenta programmazione.

La Commissione approva quindi all'unanimità lo schema di relazione in titolo, allegato al presente resoconto.

La seduta termina alle ore 16,35.

BOZZA NON CORRETTA

SETTORI DI INDAGINE: *Funzionamento delle aziende unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere e attuazione della Carta dei servizi*

RELAZIONE

sul sopralluogo effettuato in data 21 ottobre 1999 da una delegazione della Commissione parlamentare d'inchiesta presso l'Azienda ospedaliera Lancisi di Ancona, predisposta dai relatori Carla Castellani e Bortolotto

1. Premessa

Nel quadro della verifica sullo stato di funzionamento delle aziende unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere e sull'attuazione della Carta dei servizi, una delegazione della Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema sanitario ha effettuato il 21 ottobre 1999 un sopralluogo presso l'azienda ospedaliera Lancisi di Ancona. Hanno fatto parte della delegazione la senatrice Carla Castellani, nonché i senatori Francesco Bortolotto, Valerio Mignone e Maurizio Ronconi. Nei locali della sala riunioni dell'azienda la delegazione ha svolto audizioni integrative di personale medico e sanitario.

La delegazione è stata assistita dal consigliere parlamentare Raffaello Tutinelli, dirigente dell'Ufficio di segreteria dell'organismo inquirente. Durante il sopralluogo la delegazione si è avvalsa della collaborazione della dottoressa Maria Degli Esposti e della dottoressa Isabella Mastrobuono, collaboratori esterni della Commissione, nonché del proprio nucleo di polizia giudiziaria. Operatori fotografici della polizia scientifica della questura di Ancona hanno effettuato rilievi sulla base delle istruzioni impartite dalla delegazione parlamentare. La presente relazione è pertanto corredata anche di supporto fotografico relativo ad aspetti considerati rilevanti ai fini della indagine.

2. Il sopralluogo presso l'Azienda ospedaliera Lancisi di Ancona

La visita della delegazione parlamentare ha preso avvio dall'accettazione principale dell'ospedale, che funge anche da punto informazioni; accanto a questa è localizzata l'accettazione cardiologica con accanto l'Unità di terapia intensiva cardiologica (U.T.I.C.), alla quale si accede tramite un breve corridoio.

Lungo il tratto di corridoio che conduce verso l'accettazione è presente un'unica uscita di sicurezza, seppure correttamente segnalata.

Al piano inferiore è ubicato il servizio di emodinamica. Scendendo la scala che collega il servizio stesso all'accettazione, l'impianto di condizio-

namento d'aria, sostenuto da ripiani metallici fissati al muro del sotto-scala, è apparso in evidenti condizioni di precarietà.

Nel reparto di emodinamica i lavori di ristrutturazione preventivati non sono stati portati a termine su richiesta della Regione: la decisione è legata al trasferimento di tutte le attività del Lancisi all'ospedale «Le Torrette», previsto per il 2001.

La sala di preparazione emodinamica, seppur ben strutturata ed attrezzata, presentava accatastato, alla destra dell'ingresso, materiale vario custodito in scatoloni.

Non è stato possibile visitare l'unità di scintigrafia miocardica, a causa della contemporanea presenza di pazienti.

La senatrice Castellani ed il senatore Mignone hanno visitato le due sale di emodinamica, una attivata nel 1995 e l'altra nel 1998. La tenuta igienico-sanitaria è risultata buona, mentre piuttosto angusti sono apparsi gli spazi in relazione alla tipologia delle attività svolte.

Al primo piano, la delegazione ha poi visitato la degenza cardiologica (2^a divisione), dotata di stanze a 5-6 letti con servizi igienici esterni e comuni (8), per un totale di 24 posti letto più 6 di cardiologia riabilitativa.

L'infermeria è situata al centro del corridoio e vi si accede tramite una porta scorrevole.

In una piccola stanzetta posta al termine del corridoio, si effettuano ricoveri, prelievi e tricotomie, in spazi molto angusti in rapporto alle esigenze. Migliorabile la condizione igienica.

Mancano spazi comuni di attesa e di sosta per pazienti e visitatori.

Al terzo piano, la delegazione ha visitato un'altra degenza cardiologica, le cui stanze sono dotate di servizi igienici in camera, in quanto destinate all'esercizio della libera professione *intra moenia*. L'enorme mole di lavoro però non consente l'utilizzo *ad hoc* delle stesse, che frequentemente sono invece destinate alle urgenze.

Il direttore generale, dottoressa Tiziana Bentivoglio, ha illustrato alla delegazione le difficoltà connesse all'avvio dell'attività libero professionale in questo specifico settore, legate soprattutto alla necessità di evitare di creare due classi di pazienti, l'una privilegiata rispetto all'altra. Anche in questo caso si avverte l'esigenza di attivare nuovi spazi, giacchè quelli disponibili sono troppo angusti sia per i degenti che per i sanitari.

Al quarto piano, la delegazione ha visitato il reparto di rianimazione. Hanno fatto accesso all'interno dello stesso la senatrice Castellani ed il senatore Mignone, oltrepassando la zona filtro correttamente posizionata, che separa quella di asepsi dal blocco operatorio. Una porta a vetri chiusa dall'interno immette in un piccolo corridoio ove sono posizionati armadi alle pareti. Nel blocco operatorio sono presenti due sale operatorie funzionanti ed una terza sarà inaugurata tra breve: nel 1998 sono stati effettuati 1.000 interventi con l'obiettivo di raggiungere i 1.200 nel 1999.

Al termine della visita i senatori Castellani e Mignone hanno riferito, relativamente al blocco operatorio, che gli spazi sono angusti e vi è la necessità di posizionare il materiale lungo le pareti; è stata inoltre rilevata la

mancata separazione tra il percorso pulito e quello sporco (l'ingresso e l'uscita, infatti, sono i medesimi). L'impianto di aria condizionata è apparso sottodimensionato rispetto alle necessità. La terza sala operatoria non ancora in funzione è dotata, dal punto di vista ambientale, di tutte le caratteristiche indispensabili al corretto funzionamento.

Successivamente è stata visitata la rianimazione adulti dotata di 6 posti letto, più 3 pediatrici che possono all'occorrenza diventare per adulti. Sono in via di attivazione (in relazione alla disponibilità di personale infermieristico) altri 2/3 posti letto da destinarsi anche ai trapianti di cuore. Vi è una promiscuità tra adulti e bambini e anche qui le attrezzature sono allocate lungo le pareti per carenza di spazi. La situazione igienica dovunque è abbastanza buona. Per entrambi i settori sono previsti cambiamenti e modifiche in attesa del trasferimento all'ospedale «Le Torrette».

La via di fuga della uscita di sicurezza, posta lungo il corridoio che porta alla rianimazione, appariva, al momento del sopralluogo, parzialmente impegnata dalla presenza di cesti e contenitori vuoti accatastati lungo le pareti. Numerosi macchinari perfettamente funzionanti, utilizzati per interventi al cuore, giacevano in una rientranza del corridoio stesso. Nel pressi dei medesimi un pannello del soffitto risultava scollato.

Al primo piano, la delegazione ha quindi visitato la zona ambulatoriale, nella quale sono presenti 6 ambulatori (per pazienti interni e per i controlli esterni), più 5 studi per visite e prove da sforzo (ambulatori esterni) per la gestione del territorio.

È presente un servizio di farmacia dedicato.

Per finanziare le spese delle modifiche strutturali preventivate, sono stati utilizzati fondi regionali in conto capitale mentre per le strumentazioni sono stati adottati contratti di *leasing*. Debbono ancora essere utilizzati 9 miliardi *ex* articolo 20 della legge n. 67 del 1988, che saranno utilizzati per migliorare la struttura alberghiera, per l'adeguamento alle misure di sicurezza e per le apparecchiature sanitarie.

3. *L'attuazione della Carta dei servizi*

L'azienda ospedaliera Lancisi è formata da un solo presidio ospedaliero monotematico nel quale sono facilmente visibili le facilitazioni e le accessibilità che vengono garantite ai pazienti e risultano altresì evidenti il rapporto positivo che la struttura ha con il cittadino e il clima interno di collaborazione e di impegno, nonostante l'indubbia esiguità degli spazi disponibili.

L'azienda ha approvato una Carta dei servizi, e l'ha diffusa anche attraverso il sito Internet della regione Marche, in cui vengono indicati i percorsi diagnostici e le esperienze pilota. La Carta è stata distribuita a tutti gli operatori.

Il grado di coinvolgimento degli operatori rispetto al rapporto con il pubblico, all'umanizzazione e ai contenuti della Carta dei servizi è apparso elevato.

Nella Carta dei servizi sono riportati impegni di *customer satisfaction*: le indagini si svolgono regolarmente, anche attraverso una analisi periodica dei moduli predisposti che i cittadini possono impostare nelle apposite cassetture collocate nell'ospedale.

Nella Carta sono presenti standard di accesso: modalità di prenotazione, modalità di pagamento dei ticket, modalità di accesso al ricovero. Standard di organizzazione: coordinamento per visite ambulatoriali, accessibilità totale per i medici di famiglia, recapito a domicilio delle risposte dell'*holter* (a pagamento). Standard di struttura: cucinette nei reparti per pasti personalizzati dei pazienti, paraventi tra un letto e l'altro nelle stanze di degenza con più pazienti, mensa accessibile ai parenti dei ricoverati anche se a pagamento. Il rispetto degli standard viene attuato dal controllo di gestione, attraverso indicatori di appropriatezza delle cure, che tengono conto delle dimensioni della qualità; alcuni standard sono verificati attraverso monitoraggi a cura del servizio infermieristico.

Nella Carta dei servizi è prevista la stipula dei protocolli di intesa con il Tribunale dei diritti del malato in relazione a temi quali la soddisfazione degli utenti e le politiche della qualità aziendale.

L'Ufficio relazioni con il pubblico (URP) è collegato funzionalmente con la direzione medica dell'ospedale e ha una postazione aperta per 12 ore di seguito; i contatti riguardano appuntamenti, modalità di ricovero e liste di attesa.

I reclami sono censiti all'interno della direzione medica del presidio e riguardano principalmente l'orario degli appuntamenti e le prestazioni ritardate; sono quasi esclusivamente verbali. Nella Carta dei servizi è inserita una scheda prestampata che può essere utilizzata per sporgere il reclamo. A seguito dei reclami sono stati promossi interventi disciplinari nei confronti del personale ed è stato organizzato un corso di comunicazione per aumentare la cortesia del personale.

L'azienda ha deliberato la forma di risarcimento bonus/malus in caso di prestazioni non erogate, ma la sua utilizzazione non è mai stata effettivamente richiesta dall'utenza.

Gli operatori che lavorano all'URP sono amministrativi e infermieri professionali.

La Conferenza dei servizi non è stata indetta autonomamente dall'azienda per ragioni comprensibili (struttura monotematica inserita nel contesto di una piccola città); tuttavia l'azienda ha partecipato alla Conferenza dei servizi cittadina che ha deliberato la realizzazione di un Centro unico di prenotazione. Tale Conferenza si è svolta alla presenza del sindaco, delle organizzazioni sindacali, dei direttori di tutte le aziende sanitarie cittadine e delle associazioni di rappresentanza dei cittadini.

Il Centro unico di prenotazione (CUP) ha una sola postazione presso l'ospedale, non è informatizzato ed è aperto mattina e pomeriggio; vi è un numero dedicato per le prenotazioni telefoniche; vi è anche una convenzione con lo sportello salute dell'azienda sanitaria locale Ancona 7 in rete con l'intera città. L'invio del paziente alla struttura avviene attraverso

altri ospedali per la maggior parte dei casi, oppure attraverso la segnalazione di medici liberi professionisti oppure tramite il 118 cittadino.

Il sopralluogo presso l'ospedale ha consentito di verificare l'esistenza, all'ingresso, di una postazione di prima accoglienza e di informazione, che gestisce anche le prenotazioni: lo spazio per l'attesa è capiente e dotato di poltroncine, vi è un «elimina code» funzionante. Allo sportello esiste una striscia per evitare l'ascolto dei dati da parte degli altri cittadini in fila.

Le informazioni logistiche sono molto curate, esiste tutta la cartellonistica antincendio e quella in ottemperanza al decreto legislativo n. 626 del 1994. Il foglio informativo sulla struttura è evidenziato ovunque. Ci sono mappe dell'ospedale ad ogni piano.

La Carta dei servizi è consultabile per esteso nella direzione sanitaria dell'ospedale, mentre appesi alle pareti di ogni piano ve ne sono ampi stralci.

Tutto il personale è ben individuabile attraverso il cartellino di riconoscimento.

Sotto il profilo logistico, evidentemente carenti risultano le stanze per il personale; mancano altresì i locali di soggiorno per i pazienti e non ci sono spazi dedicati alle associazioni. Non esiste parcheggio neppure per i visitatori.

4. *Le audizioni in loco*

Terminato il sopralluogo, la delegazione parlamentare ha proceduto all'audizione dei vertici sanitari ed amministrativi dell'azienda. È stata ascoltata per prima la dottoressa *Tiziana Bentivoglio*, direttore generale, la quale ha posto l'accento sulla buona fama di cui gode l'ospedale Lancisi che, nato come ambulatorio per le cardiopatie dei bambini e dopo un periodo piuttosto difficile sotto la gestione delle USL, è stato trasformato in azienda ospedaliera il 1° febbraio 1995. Durante il primo anno e mezzo di attività, l'azienda fu governata da una direzione generale la cui legittimazione fu successivamente annullata dal Tribunale amministrativo regionale. Fece seguito un periodo di commissariamento: lei stessa fu nominata commissario straordinario ed avviò il risanamento del bilancio, nonostante il persistere di problemi riguardanti la pianta organica, non ancora approvata, e la mancanza di fondi per i necessari investimenti in tecnologie; va tenuto presente che all'epoca si registrava una consistente migrazione extraregionale per le malattie cardio-vascolari.

La dottoressa Bentivoglio ha quindi ricordato che rispetto al progetto originario, che prevedeva l'installazione di una terza sala operatoria presso la struttura di Torrette, la Giunta regionale preferì – su sua proposta – procedere alla realizzazione della terza sala all'interno della struttura del Lancisi e, contemporaneamente, all'allestimento di una seconda sala di emodinamica, in modo da evitare la duplicazione delle unità operative.

Il direttore generale ha poi informato che l'ospedale ha ottenuto un finanziamento di 9 miliardi *ex* articolo 20 della legge n. 67 del 1988,

che saranno utilizzati per miglitorie alla struttura alberghiera, per l'adeguamento alle misure di sicurezza, per infrastrutture ed apparecchiature.

La pianta organica è stata approvata agli inizi del 1997, tuttavia il personale è sottoposto ad una mole di lavoro piuttosto pesante svolta peraltro, in linea generale, con particolare dedizione. Si registra un esodo di personale infermieristico. È stato introdotto un meccanismo che prevede la distribuzione degli incentivi non «a pioggia» ma sulla base di specifici progetti. Sono stati altresì avviati nuovi programmi per la formazione.

In seguito ad una specifica domanda della senatrice Carla Castellani, il direttore generale, premesso che si sono in passato registrati considerevoli tassi di fuga dei pazienti per le specialità di emodinamica e di cardiocirurgia, ha fatto presente che l'obiettivo posto dalla Regione è stato in partenza quello di soddisfare la domanda di alta specializzazione dell'utenza regionale; successivamente, a partire dal 1997, ci si è adoperati per collocare correttamente l'ospedale nella rete sanitaria regionale. Il budget utilizzato da tre anni è di tipo «medicalizzato»: sono stati posti obiettivi di qualità e di *performance* senza tuttavia trascurare gli elementi di spesa, che sono monitorizzati tramite il controllo di gestione e il sistema di contabilità. In un'ottica volta a privilegiare l'appropriatezza («fare quello che serve per chi serve quando serve»), si persegue una «selezione» dei pazienti con priorità per quelli che presentino la necessità di cure complesse. Sono stati pertanto adottati protocolli utili anche a disincentivare il ricovero improprio e sono stati enunciati obiettivi con la specifica indicazione dei D.R.G. da privilegiare.

L'ospedale effettua interventi di primo, secondo e terzo livello, per la cui definizione fungono da filtro sia gli ambulatori, sia il servizio 118, sia i cardiologi del territorio. Attraverso la mediazione nell'ingresso dei pazienti si è dunque ottenuta una riduzione drastica dei D.R.G. medici diagnostici, e l'ospedale si è andato specializzando nel settore interventistico e chirurgico.

Di seguito, il direttore generale ha illustrato il progetto della Regione circa l'istituzione di una unica azienda di grandi dimensioni, con sede alle Torrette, ed ha in merito manifestato la preoccupazione, presente nell'ospedale, che l'alta specializzazione possa perdere evidenza qualora diluita in un contesto più ampio. Ha quindi rilevato la differenza del livello organizzativo e di dettaglio della struttura di Torrette, ricordando esemplificativamente come in quest'ultima non sia ancora stato adottato un regolamento per l'attività libero professionale, dichiarandosi personalmente contraria alla perdita della specificità monotematica dell'ospedale Lancisi.

Il direttore generale ha poi ricordato che il processo di budget è stato attivato sin dal 1997, e che l'ultimo bilancio presenta complessivamente una situazione di attivo, tuttavia successivamente trasformata in una sofferenza di 1,4 miliardi a causa della riduzione, nella misura di 4 miliardi, operata dalla Regione attraverso il piano delle prestazioni.

A proposito delle liste di attesa, il direttore generale ha specificato che queste non sono presenti per le esigenze cardiologiche, mentre sussiste una programmazione per l'emodinamica.

Rispondendo a domande del senatore Mignone, la dottoressa Bentivoglio ha spiegato che il 75% delle prestazioni per malattie cardiovascolari vengono effettuate a favore di pazienti provenienti dal territorio di Ancona, mentre sussiste una migrazione verso altri centri da parte di pazienti provenienti dalle province di Pesaro-Urbino, da San Benedetto, da Ascoli e da Fermo. Tale migrazione extraregionale (nel 1998 un saldo negativo di circa 400 procedure) è dovuta in parte all'invio verso altre strutture operato dai cardiologi, in parte all'incapacità del Lancisi di soddisfare la domanda: vi è pertanto l'esigenza di attivare la coronarografia ed il *day surgery*, ed a tal fine sono stati resi disponibili 6 letti per ricoveri brevi; si può prevedere che con l'attivazione della terza sala operatoria (prevista nel 2000) il deficit possa essere riassorbito.

A seguito di una specifica domanda del senatore Mignone, ha precisato che ad Ancona esiste solo una casa di cura con le specialità di base, mentre a Jesi, presso una casa di cura non convenzionata, è attivo un servizio di emodinamica. Essendo quest'ultima struttura autorizzata alla riabilitazione, è allo studio un progetto per la parte assistenziale. In merito la dottoressa Bentivoglio ha specificato che nella struttura di Torrette non esiste spazio per la riabilitazione.

Rispondendo a domande del senatore Bortolotto, il direttore generale ha ricordato l'avvenuto svolgimento di una Conferenza dei servizi e di diversi incontri fra i direttori delle aziende anconetane e le rappresentanze sindacali, aventi ad oggetto la concertazione di città. Ha altresì ricordato il varo di alcuni progetti di informazione ai cittadini ed il coinvolgimento di diverse associazioni di cittadini che seguono le attività nell'ospedale in un progetto di *customer satisfaction*, che ha dato risultati positivi circa il livello di soddisfazione degli utenti.

Successivamente è stata ascoltata la dottoressa *Franca Rossi*, direttore amministrativo, in carica dal 1° luglio 1996, la quale ha ricordato di aver proceduto in una prima fase alla verifica dell'organizzazione, alla razionalizzazione della pianta organica e alla riduzione del personale a tempo determinato, cui tuttora viene fatto ricorso per fronteggiare l'esasperata mobilità del personale infermieristico. A riguardo è stato indetto un concorso unificato per oltre 200 posti fra tutte le aziende della provincia.

Si è poi proceduto ad un significativo potenziamento dei reparti di emodinamica e di cardiocirurgia al fine di soddisfare i bisogni dell'utenza regionale; sulla base di accordi sindacali, la distribuzione delle risorse finanziarie è stata riorganizzata secondo criteri legati alla produttività, differenziando le varie unità operative, ed è stato adottato un progetto di incentivazione che modula una quota della produttività (sia dei medici che degli infermieri) del 30% a seconda della disponibilità e della capacità personale.

L'azienda ha regolamentato l'esercizio della libera professione e, per quelle specialità in cui risulta più improbabile l'esistenza di una domanda da parte di singoli pazienti, ha avviato un meccanismo di incentivazione dei medici che utilizza parte della fatturazione di prestazioni erogate dal-

l'azienda in quanto tale in favore di pazienti ricoverati presso altre strutture.

Di seguito il direttore amministrativo ha illustrato l'applicazione del nuovo contratto di comparto e le modalità di attivazione dell'attività libero professionale sia in regime di ricovero che in studi medici privati.

La dottoressa *Serenella David*, direttore sanitario, ha illustrato, rispondendo ad uno specifico quesito della senatrice Carla Castellani, l'esistenza nell'attuale struttura di locali dedicati a studio per ciascuno dei primari e di altre stanze (circa 8/9) per il personale medico, sia per le divisioni cardiologiche che per la cardiocirurgia e l'anestesia di rianimazione.

In merito all'Ufficio per i rapporti con il pubblico, ha specificato l'esistenza di un *front office* che costituisce il primo punto di contatto. Il pubblico può, attraverso questo, rivolgersi alla direzione medica di presidio che si incarica delle controversie sorte. Spesso anche la direzione generale svolge analoga funzione per i reclami ad essa diretti. La tipologia dei conflitti riguarda tipicamente le attese troppo lunghe. Sono in uso moduli prestampati ma, salvo i casi più gravi, i reclami vengono ricevuti verbalmente. In materia sono stati effettuati corsi di formazione per il personale di contatto. Al *front office* opera sia personale amministrativo che infermieri professionali e lo stesso ufficio effettua anche la prenotazione degli esami. In direzione sanitaria il personale dedicato è sia amministrativo che sanitario.

In risposta a domande della senatrice Carla Castellani, il direttore sanitario ha poi spiegato che viene effettuata un'analisi periodica del gradimento, che ha evidenziato gli ottimi risultati ottenuti, e parallelamente viene fornita la libera disponibilità di moduli.

Il servizio «118» è stato avviato in un primo tempo su base locale, ma è ora esteso anche nelle altre aziende, con un apprezzabile incremento di funzionalità. In un secondo tempo sono stati istituiti comitati per la qualità che hanno contribuito all'adeguatezza dei ricoveri: in particolare un gruppo si è occupato del ritardo evitabile per il paziente cardiopatico. In materia è stato adottato un protocollo.

Il direttore sanitario ha poi specificato che le aziende di Ancona non hanno posti letto di cardiologia. Esiste un servizio di cardiologia universitario nell'ospedale «Umberto I» di Torrette che effettua solo attività ambulatoriale; nell'ambito della ASL n. 7, l'ospedale di Osimo ha alcuni posti di medicina dedicati; il « Salesi», azienda pediatrica, ha una convenzione attraverso la quale l'azienda « Lancisi» svolge presso detta sede consulenza per la cardiologia pediatrica. Nel piano strategico è prevista l'attivazione di una rete cardiologica marchigiana con un sistema di teleconsulto che dovrebbe rendere uniformi i precorsi diagnostico-terapeutici.

Il direttore sanitario ha quindi confermato che gli organici medici risultano coperti, fatto salvo un posto di anestesista per cui è già stato bandito il concorso, e che sussiste un accordo con le organizzazioni sindacali per la revisione della pianta organica del personale di comparto. Infine ha rilevato che, data la notevole intensità assistenziale che caratterizza i re-

parti del Lancisi, il rapporto fra il numero dei dipendenti (487) e il numero dei posti letto (136) può considerarsi adeguato.

Il dottor *Roberto Sampaolesi*, responsabile dell'Ufficio sicurezza e prevenzione, in carica dal novembre 1995, ha illustrato la situazione di grave inadeguatezza rilevata all'epoca del proprio insediamento. Ha quindi spiegato di aver sollecitamente presentato un progetto di prevenzione degli incendi, corredato del parere favorevole del locale comando dei Vigili del fuoco.

Si è quindi proceduto alla nomina delle figure di responsabilità previste nell'ambito di applicazione del decreto legislativo n. 626 del 1994, conformemente al quale è stato effettuato nel 1997 un corso di formazione; la redazione del piano di valutazione dei rischi è stato affidato ad una società esterna. Nel 1998 si è proceduto ad una revisione della mappa dei rischi che ha posto in evidenza l'efficacia degli adempimenti intervenuti.

Su prescrizione del comando dei Vigili del fuoco, l'azienda ha eseguito una serie di adeguamenti (rete idrica antincendio, segnaletica di sicurezza, porte antincendio, etc.) per un impegno di circa 2 miliardi. È stato altresì previsto, con fondi *ex* articolo 20 della legge n. 67 del 1988, il completamento della compartimentazione e la realizzazione del sistema di rilevazione ed allarme antincendio. L'impianto elettrico è stato rifatto nel 1988, in epoca antecedente all'emanazione della legge n. 46 del 1990 (infortuni sul lavoro e malattie professionali), e conseguentemente è sprovvisto di certificazione di conformità: viene peraltro sottoposto ai controlli semestrali ed annuali previsti dalla normativa comunitaria.

In risposta ad una domanda della senatrice Carla Castellani, il responsabile dell'Ufficio prevenzione e sicurezza ha spiegato che, con riguardo ai gas anestesilogici, le prese dei gas medicali presenti nella struttura sono fuori produzione, e che pertanto ne è imminente la sostituzione e, conseguentemente, l'adeguamento dell'impianto. Ogni sei mesi, inoltre, tramite l'Università, viene effettuata una rilevazione sui gas nelle sale operatorie, da cui solo raramente è risultato il superamento dei livelli massimi consentiti.

Il responsabile dell'Ufficio prevenzione e sicurezza ha precisato che le centrali termiche, i compressori, gli ascensori e gli impianti di terra sono soggetti a controlli periodici ed ha infine riferito circa l'esistenza di una casistica degli infortuni sul lavoro presso la direzione sanitaria, precisando che non sono stati registrati incidenti che abbiano coinvolto il personale tecnico.

Il dottor *Michele Caporossi*, responsabile dei servizi di gestione, programmazione, formazione e qualità, ha illustrato l'impianto integrato – che caratterizza l'azienda – fra le funzioni di redazione degli strumenti di programmazione strategica (piano aziendale triennale e budgeting annuale) e le funzioni di staff manageriali (politiche della qualità e della formazione). Il processo di budgeting adottato (budgeting medicalizzato) privilegia l'efficacia terapeutica ed il criterio di appropriatezza rispetto ai caratteri di efficienza economica, caratterizzando analogamente il sistema di

incentivazione. Quest'ultimo si basa, infatti, sul sistema di rilevazione di *customer satisfaction* articolato sugli indicatori di qualità di cui all'articolo 10 del decreto legislativo n. 502 del 1992. Esiste inoltre un sistema di valutazione della *performance*, e quindi della rispondenza dei percorsi di cura ai percorsi diagnostico-terapeutici, cui è affiancato un ulteriore sistema di verifica degli spostamenti fra lo standard prestabilito e gli indicatori. Attualmente sono in via di completamento l'elaborazione del percorso diagnostico-terapeutico del paziente ischemico e quello relativo al paziente aritmico, cioè delle due tipologie elettive. Il percorso diagnostico-terapeutico si rivolge specificatamente ai pazienti che necessitano di una struttura di terzo livello con prestazioni ad alta tecnologia.

Il dottor Caporossi ha aggiunto che l'azienda fronteggia le difficoltà di applicazione di questo sistema per le carenze del sistema D.R.G. e che è in via di attuazione una sperimentazione di sistemi di isoseverità, ed in particolare la sperimentazione del sistema *disease staging* o di *atlas scoring* o di altro sistema di *old patient refined D.R.G.s*.

Il 1° luglio 1999 è stato adottato il sistema di rilevazione a cinque cifre ICD-9-CM, mentre dal 1° gennaio 2000 è previsto l'avvio della predetta sperimentazione in collaborazione con l'Agenzia sanitaria regionale, con la probabile adozione del *disease staging* e con l'estensione della sua applicazione a tutto l'ospedale.

Il valore di budget, e quindi il risparmio di gestione, verrà comunque stabilito sulla base di un criterio di appropriatezza e della comparazione con parametri standard relativi ai costi sostenuti da ospedali con analoga dimensione e specificità qualitativa. Per questi motivi è stato scelto un sistema di *benchmarking* (valutazione delle prestazioni) che, non esistendo in Italia strutture pubbliche con caratteristiche analoghe, è stato attivato in linea con l'ospedale cardiologico di Lione e con il Munchen Heart Zentrum della Baviera.

Il dottor Caporossi ha quindi rappresentato la possibilità che il sistema di *benchmarking* sia aperto anche alle strutture private, ma ha specificato che ciò potrebbe verificarsi solo in una seconda fase, attese le diverse caratteristiche di gestione ed i minori vincoli applicabili alle strutture private.

Alla redazione del piano strategico sono stati chiamati i dirigenti medici e ne è stato previsto un aggiornamento annuo per adeguarlo ai progressi scientifici, tecnologici e metodologici. All'interno del piano strategico si ritrovano le politiche della qualità e di gestione del personale, e particolarmente la formazione.

Per quanto riguarda il progetto di Carta dei servizi, elaborato dalla direzione sanitaria, in esso sono presenti gli standard di accessibilità e di equità, per i quali, ai fini della massima comparabilità dei dati, sono stati adottati i parametri tradizionali, quali il trattamento alberghiero, l'accessibilità alle liste di attesa ed altri. Il dottor Caporossi ha quindi precisato che la verifica del rispetto di tali standard compete in parte all'ufficio cui è preposto, ed in parte risulta di competenza medico-infermieristica ed è pertanto affidato alla direzione sanitaria. La valutazione della soddisfa-

zione degli utenti è passata alla competenza dell'ufficio da lui diretto giacché su di essa fa perno il sistema di incentivi che viene ora gestito in accordo con la rappresentanza dell'utenza e con le organizzazioni sindacali a livello confederale, attraverso l'istituzione di una «commissione mista conciliativa» per la valutazione della risposta dell'utenza ai questionari.

In merito all'informatizzazione, ha specificato che il sistema di contabilità generale e quello di gestione del personale sono sviluppati in ambiente UNIX conformemente ai requisiti del Ministero della sanità. È attivo anche un programma informatico di controllo di gestione che contempla il sistema assai articolato dei centri di costo e consente di calcolare l'utilizzo delle risorse umane attraverso una valutazione concordata fra il personale ed il referente del centro di costo.

È inoltre in via di implementazione la gestione informatizzata delle cartelle cliniche che sarà integrata con il sistema di isoseverità ed è in progetto un sistema Intranet di teleconsulto con tutte le cardiologie regionali, concepito come *joint venture* con la Regione e con due sponsor privati. L'azienda è già presente nel sito Internet della Regione, sul quale saranno resi disponibili i percorsi diagnostico-terapeutici, accanto a contributi scientifici sulle esperienze pilota che immetteranno l'ospedale in un circuito internazionale di confronto clinico-scientifico.

In materia di personale, il dottor Caporossi ha quindi specificato di far parte del nucleo di valutazione che si riunisce periodicamente e che risulta composto altresì di tre consulenti esterni, di cui due medici ed un tecnologo, e la cui segreteria è anch'essa di competenza dell'ufficio da lui diretto.

A seguito di domande del senatore Mignone, ha poi spiegato che il personale amministrativo, in media di età piuttosto giovane ed inquadrato su livelli più bassi rispetto alle funzioni svolte, affronta un processo di formazione caratterizzato da una cultura aziendale nella quale un alto grado di partecipazione (anche fra figure professionali diverse) si accompagna ad un'elevata circolarità delle informazioni.

Ha quindi sottolineato la necessità di implementare ulteriormente i sistemi di qualità già adottati ed ha in merito ricordato l'adozione del sistema ISO 9001 in cardiocirurgia, esperienza unica fra le strutture pubbliche, ed il sistema di accreditamento di eccellenza nel laboratorio di analisi. Ha poi illustrato l'intenzione di conformare alla certificazione ISO 9000 anche la funzione di programmazione e di formazione per migliorare la circolarità funzionale.

Facendo riferimento al previsto trasferimento presso l'ospedale di Torrette, il dottor Caporossi ha sottolineato i vantaggi dell'autonomia dell'azienda rispetto ai risultati conseguibili nell'ambito di un dipartimento, anche ben organizzato ma afferente ad una struttura di grandi dimensioni. Ha infine ricordato il ruolo extraregionale affidato all'azienda dal decreto istitutivo e la conseguente autonomia ad essa riservata, nonché la effettiva sussistenza di un bacino di utenza esteso alle regioni limitrofe, osservando che la subordinazione ad una programmazione regionale risulta limitativa

rispetto alla rilevanza nazionale dell'azienda, in un modo che sarebbe invece ovviabile attraverso la conversione in I.R.C.C.S.

È stato quindi ascoltato il dottor *Vittorio di Gregorio*, dirigente medico di presidio dell'azienda dall'agosto 1998, il quale si è soffermato sulle iniziative adottate per assicurare un percorso diagnostico-terapeutico rapido e sicuro ai pazienti acuti. Le linee guida, concordate con il dipartimento di emergenza che ha sede nell'ospedale di Torrette, sono in fase di ultimazione: esiste un protocollo, che riguarda anche l'altra terapia intensiva situata presso l'IRCA di Ancona, per consentire ai pazienti cardiopatici acuti di raggiungere nel minor tempo la struttura più idonea. Il percorso all'interno dell'azienda è agevolato dalla strutturazione per dipartimenti. La nuova accettazione cardiologica d'urgenza, inaugurata nel dicembre 1998, sviluppa il percorso a partire da una zona di osservazione breve antistante l'area di terapia intensiva.

L'area di terapia sub-intensiva, prevista dal piano sanitario regionale e la cui esigenza risulta sensibile, esiste ma è non ancora in piena operatività. Si articola in 24 posti letto che scenderanno a 20 per necessità logistiche. La relativa dotazione di apparecchiature è in via di completamento.

La terapia intensiva, che consta di 8 posti letto, risulta insufficiente per far fronte alle necessità ed è pertanto in programma un suo ampliamento.

Il dirigente medico di presidio ha quindi specificato che nell'ottica dipartimentale il paziente raramente esaurisce il proprio *iter* permanendo su un solo reparto. La degenza media complessiva è di 9,4-10,4 giorni, con i dovuti scostamenti tra degenza medica e chirurgica.

Fra i punti critici, il dottor Di Gregorio ha posto in evidenza la complessità nella gestione degli orari dei medici che prestano la loro opera in diversi reparti. Ha peraltro sottolineato l'elevata motivazione del personale.

Attualmente su un totale di 73 medici, solo 6 o 7 (fra cui 1 dirigente di secondo livello) esercitano l'attività libero professionale extramuraria.

La delegazione parlamentare ha quindi ascoltato i rappresentanti sindacali.

Sono quindi stati auditi per primi il dottor *Domenico Gabrielli*, rappresentante della ANAAO, ed il dottor *Gianfranco Curzi*, rappresentante della CIMO, entrambi cardiologi.

Il dottor Gabrielli ha ricordato come la precedente gestione della USL avesse determinato un declino delle strutture, delle dotazioni e della formazione del personale del Lancisi, laddove l'aziendalizzazione ha invece comportato una riqualificazione. Fra i risvolti negativi della trasformazione in azienda, ha evidenziato il maggiore controllo nei confronti dei dipendenti e l'accresciuta richiesta di prestazioni a fronte di una inadeguata incentivazione economica. La prospettiva del trasferimento presso l'ospedale «Le Torrette» se presenta aspetti positivi per quanto concerne la modernità della struttura e l'adeguatezza degli spazi, d'altra parte suscita preoccupazione per quanto attiene alla trasformazione del Lancisi

in mero dipartimento, pur di alta specializzazione, sia in termini di motivazione del personale che di riscontro economico.

Il dottor Curzi ha espresso considerazioni circa l'opinabilità della scelta di nominare personale esterno all'azienda per la direzione di alcuni reparti, scelta che ha comportato un'ingiustificata mortificazione, anche di immagine, del personale medico interno. Inoltre, il dottor Curzi ha manifestato disappunto per il trattamento economico di favore riservato ai nuovi assunti, circostanza che ha avuto conseguenze negative per l'armonia del personale.

A proposito del trasferimento di struttura, il dottor Curzi ha sottolineato l'attuale situazione di grave carenza di spazi che si ripercuote sul personale e sulle necessità dei pazienti. In particolare, ha fatto riferimento alle corsie con sei letti e spesso con letti aggiunti, alla carenza di servizi igienici e di docce, all'assenza di parcheggio, di camera mortuaria, di sala di lettura e di sala da pranzo. Ha peraltro sollecitato la soluzione delle questioni riguardanti l'autonomia e la difesa del patrimonio organizzativo su base dipartimentale del Lancisi.

Sono state quindi audite le rappresentanze del personale non medico. Il signor *Luciano Cesaretti*, coordinatore della Rappresentanza sindacale unitaria, ha sollecitato il trasferimento dell'ospedale sottolineando l'inadeguatezza dell'attuale struttura, che sotto numerosi profili (ad esempio, l'impianto elettrico) non rispetta i requisiti normativi e determina rischi per la vita stessa degli operatori. Ha inoltre lamentato la carenza di personale infermieristico, la difficile turnazione, l'assenza di spogliatoi per il personale, pur dando atto della disponibilità e dell'impegno della direzione generale.

Il coordinatore della RSU ha infine concordato con il signor *Olivio Montesi*, rappresentante della CISAL, sull'esigenza di mantenere l'autonomia funzionale ed economica del Lancisi.

La signora *Cinzia Zuppini*, rappresentante dello SNATOSS, membro della rappresentanza sindacale unitaria, infermiera professionale, ha lamentato l'inadeguatezza delle retribuzioni per il personale infermieristico a livello nazionale.

5. Considerazioni conclusive

L'azienda ospedaliera «Lancisi» di Ancona è costituita da un solo presidio ospedaliero monotematico, con un unico dipartimento, il dipartimento cardiologico, articolato in unità operative.

È dotato di 136 posti letto ed ha un organico di 487 unità, tra operatori amministrativi (21), operatori sanitari medici (70) e non medici.

La struttura del Lancisi risale agli anni '60, era nata come colonia marina ed ambulatorio per bambini affetti da cardiopatie reumatiche, è divenuta poi ospedale cardiologico della città sotto la gestione delle USL. Solo il 1° febbraio 1995 è stata trasformata in azienda ospedaliera.

La visita ispettiva della delegazione ha evidenziato nel complesso una inadeguatezza strutturale oltre che funzionale del presidio in rapporto alla tipologia, alla quantità ed alla qualità delle prestazioni erogate.

È apparsa particolarmente evidente la carenza di spazi per pazienti ed operatori sanitari; sono carenti i servizi igienici e le docce.

Per quanto attiene alle norme di sicurezza, l'azienda ha eseguito una serie di adeguamenti (rete idrica antincendio, segnaletica di sicurezza, porte antincendio) per un impegno di spesa di circa 2 miliardi. L'impianto elettrico è stato rifatto nel 1988 in epoca antecedente all'emanazione della legge n. 46 del 1990 (infortuni sul lavoro e malattie professionali) e conseguentemente è sprovvisto di certificazione di conformità; viene peraltro sottoposto ai controlli semestrali ed annuali previsti dalla normativa comunitaria.

Le prese dei gas medicali presenti nella struttura sono fuori produzione e pertanto ne è prevista una imminente sostituzione con il relativo adeguamento dell'impianto. La rilevazione della concentrazione dei gas anestetici nelle sale operatorie è effettuata dall'Università ogni sei mesi e solo raramente si è verificato il superamento dei livelli massimi consentiti.

Per finanziare le spese delle modifiche strutturali preventivate sono stati utilizzati fondi regionali in conto capitale, mentre per le strumentazioni sono stati adottati anche contratti di *leasing*.

Debbono ancora essere utilizzati 9 miliardi ex articolo 20 della legge n. 67 del 1988 che saranno destinati al miglioramento della struttura alberghiera, all'adeguamento delle misure di sicurezza ed al rafforzamento e rinnovamento delle attrezzature tecnologiche.

Le audizioni hanno evidenziato che la dirigenza aziendale opera in un'ottica volta a privilegiare l'appropriatezza degli interventi («fare quello che serve, per chi serve, quando serve») attraverso una «selezione» dei pazienti con priorità per quelli che presentano la necessità di cure complesse. Sono stati pertanto adottati protocolli utili a disincentivare il ricovero improprio e sono stati enunciati obiettivi con la specifica indicazione dei DRG da privilegiare. Attraverso la mediazione nell'ingresso alla struttura dei pazienti (per la cui definizione fungono da filtro sia gli ambulatori, sia il servizio 118, sia i cardiologi del territorio), si è ottenuta una riduzione drastica dei DRG medici diagnostici e l'ospedale si è andato specializzando nel settore interventistico e chirurgico.

Il processo di *budget* è stato attivato sin dal 1997 e l'ultimo bilancio presenta una sofferenza di 1,4 miliardi a causa della riduzione (nella misura di 4 miliardi) operata dalla Regione per l'abbattimento dei DRG. Gli organici medici sono completi, manca solo la copertura di un posto di anestesista. C'è invece un esasperato *turn-over* di personale infermieristico.

L'azienda ha regolamentato l'esercizio della libera professione e la distribuzione delle risorse finanziarie è stata riorganizzata sulla base di criteri legati alla produttività, differenziando le varie unità operative.

La formazione professionale è attivata ed interessa sia il personale amministrativo che quello sanitario ed infermieristico.

L'azienda ha approvato la Carta dei servizi (diffusa anche attraverso il sito Internet della regione Marche), in essa sono presenti gli *standard* di accessibilità e di equità per i quali ai fini della massima comparabilità dei dati, sono stati adottati i parametri tradizionali, quali il trattamento alberghiero, l'accessibilità alle liste di attesa, i percorsi diagnostici e le esperienze pilota. La Carta è stata diffusa a tutti gli operatori e il grado di coinvolgimento degli operatori, rispetto al rapporto con il pubblico, all'umanizzazione ed ai contenuti della Carta dei servizi, è apparso elevato.

Concludendo l'azienda ospedaliera Lancisi di Ancona è fra tutte le aziende fino ad ora ispezionate quella che più ha raggiunto un buon livello di aziendalizzazione.

Va detto però che questo processo, accanto ad una buona professionalità del vertice aziendale, è stato facilitato dalla monotematicità dell'azienda oltre che dalle dimensioni ridotte dell'azienda stessa.

La capacità gestionale del vertice aziendale appare evidente anche se a tratti alcune scelte operative possono apparire *border line* tra azienda pubblica ed azienda privata.

La dinamicità degli interventi però ha contribuito ad una ripresa dell'immagine del Lancisi, riducendo la mobilità extraregionale per quelle patologie cardiovascolari che richiedono risposte di alta specialità, ed anzi ha reso possibile una mobilità attiva dalle Regioni limitrofe.

La prospettiva del trasferimento presso l'ospedale «Le Torrette» se presenta aspetti positivi per quanto concerne la modernità della struttura e l'adeguatezza degli spazi, d'altra parte suscita preoccupazione in tutti gli auditi per quanto attiene alla trasformazione del Lancisi in mero dipartimento, pur di alta specializzazione, nell'ambito di una struttura di grandi dimensioni. Pertanto è stato da tutti auspicato che, con il trasferimento alle Torrette, il dipartimento cardiologico del Lancisi possa mantenere l'autonomia gestionale, magari attraverso una conversione in I.R.C.C.S., tenuto conto che già nel 1992 un decreto ministeriale ha istituito il «Lancisi» come struttura di rilevanza nazionale dotata di autonomia gestionale.

Carla CASTELLANI, *relatrice*

BORTOLOTTO, *relatore*

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per le questioni regionali

MERCOLEDÌ 8 MARZO 2000

Presidenza del Presidente
Mario PEPE

La seduta inizia alle ore 13,35.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

In apertura di seduta il Presidente Mario PEPE comunica che è suo intendimento assumere una iniziativa intesa ad interessare l'Istituto di studi sulle regioni del CNR per promuovere un approfondimento sul ruolo della Commissione come organismo di raccordo tra il Parlamento e le regioni, alla luce sia delle modifiche regolamentari recentemente intervenute sia del dibattito sull'ordinamento federale della Repubblica che prefigura la Commissione stessa come sede qualificata del rapporto Stato-regioni. L'analisi potrà costituire il necessario supporto di carattere dottrinario per lo svolgimento di uno specifico dibattito sui poteri della Commissione, da cui dovranno scaturire proposte concrete per rafforzare l'azione di rilancio della Commissione, già intrapresa in questa legislatura.

Interviene il senatore Antonio PIZZINATO (DS), che dichiara di concordare con la proposta del Presidente, sottolineando nel contempo la necessità che l'approfondimento tenga adeguatamente conto del quadro comunitario e del possibile raccordo della Commissione con analoghe istituzioni europee.

Il Presidente Mario PEPE ricorda, a tale proposito, che la Commissione ha promosso un'indagine conoscitiva sul ruolo delle regioni e delle autonomie nel processo di riforma istituzionale dell'Unione europea, che sarà avviata nel più breve tempo possibile.

La Commissione conviene, all'unanimità, con la proposta del Presidente, dandogli mandato per assumere tutte le iniziative conseguenti.

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 102, COMMA 3, DEL REGOLAMENTO DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

(C. 6661 Governo) *Legge comunitaria 2000*

(Doc. LXXXVII, n. 7) *Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea*

Parere alla XIV Commissione della Camera dei deputati

(Seguito dell'esame congiunto e conclusione – Parere favorevole con condizioni sul disegno di legge comunitaria – Parere favorevole con osservazioni sulla Relazione)

La Commissione prosegue l'esame congiunto degli atti di cui in titolo, sospeso nella seduta del 29 febbraio scorso.

Il senatore Guido DONDEYNAZ (Misto), *relatore*, presenta la seguente proposta di parere riferita al disegno di legge comunitaria:

«La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il disegno di legge C. 6661 recante "Legge comunitaria 2000";

considerato che nelle more della revisione organica della vigente disciplina delle procedure di adeguamento dell'ordinamento nazionale al diritto comunitario, annunciata dal Governo in occasione della recente riunione della Conferenza Stato-regioni in sessione comunitaria, è necessario affinare alcuni aspetti della cosiddetta fase discendente per quanto concerne sia il ruolo delle regioni nel recepimento delle direttive comunitarie facoltizzanti, sia il ruolo della Commissione,

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

a condizione che:

all'articolo 1, comma 3, dopo le parole "*delle Commissioni competenti per materia*" siano aggiunte le seguenti "*nonché, nei casi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g), della Commissione parlamentare per le questioni regionali*";

dopo l'articolo 5 sia aggiunto il seguente:

«Art. 5-bis.

(*Modifiche alla legge 9 marzo 1989, n. 86*)

1. All'articolo 9, commi 1 e 2, della legge 9 marzo 1989, n. 86, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole ",anche per le parti in cui le direttive medesime prevedano la possibilità di introdurre disposizioni derogatorie o conferiscano facoltà altrimenti denominate"».

Il relatore presenta quindi la seguente proposta di parere riferita alla Relazione annuale:

«La Commissione parlamentare per le questioni regionali, esaminata la relazione annuale sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea; valutata positivamente l'azione che l'Italia ha compiuto e sta compiendo, attraverso la Presidenza Prodi, nel processo di integrazione europea; sottolineata l'esigenza di intensificare maggiormente, in tale quadro, il ruolo delle autonomie regionali e locali, e di promuovere specifiche azioni per quanto riguarda le aree montane e l'insularità minore,

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) l'Italia deve contribuire a rafforzare l'applicazione del principio di sussidiarietà, promuovendo l'azione e la presenza, in ambito europeo, delle istituzioni regionali e locali;

b) l'Italia deve inoltre perseguire, anche ai fini di coerenti interventi finanziari, il riconoscimento della specificità delle aree montane, nonché l'approfondimento dei temi dell'insularità minore, la cui rilevanza si fonda del resto sull'articolo 158 del Trattato sull'Unione».

Il senatore Renzo GUBERT (Misto-II Centro) esprime una valutazione fortemente critica sul disegno di legge comunitaria in quanto, a fronte dei ripetuti richiami al principio di sussidiarietà, detto principio risulta smentito nei fatti. Si dichiara inoltre contrario in linea di principio all'ampio ricorso al sistema della delega legislativa. Per quanto poi concerne la relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea afferma la sua netta contrarietà alle recenti iniziative politiche con cui i vertici dei governi europei hanno inteso indebitamente interferire nell'autonomia della Repubblica austriaca.

Il deputato Eugenio DUCA (DS-U), nel contestare fermamente quanto testé affermato dal senatore Gubert, giudica anzi necessario esprimere una valutazione positiva sull'azione intrapresa dall'Unione europea al riguardo. Per quanto concerne la proposta del senatore Dondeynaz sulla relazione annuale, riterrebbe opportuno integrarla con un riferimento alle iniziative che a suo avviso l'Italia deve assumere ai fini di un riconoscimento del carattere di regioni frontaliere a favore delle regioni marittime adriatiche che costituiscono il collegamento marittimo con Stati comunitari, come la Grecia, e Stati non comunitari.

Il senatore Antonio PIZZINATO (DS), non intendendo svolgere interventi di carattere polemico, vuole non di meno ribadire che le basi costitutive dell'Europa sono i valori della democrazia e del pluralismo.

Il senatore Renzo GUBERT (Misto-II Centro), interrompendo, rileva che proprio nei confronti dell'Austria si è posto in essere un atteggiamento di intolleranza e discriminazione.

Il senatore Antonio PIZZINATO (DS) ritiene opportuno sottolineare la necessità di accelerare i tempi del processo di riforma delle istituzioni europee, in quanto dopo la realizzazione dell'euro sono emerse contraddizioni non ancora risolte che rendono indifferibile l'attribuzione di un ruolo più compiuto al Parlamento europeo. Tale circostanza dovrebbe a suo avviso essere evidenziata nella proposta di parere sulla legge comunitaria. Per quanto riguarda la proposta di parere sulla relazione annuale, in essa dovrebbe trovare posto una riflessione tesa ad evidenziare l'esigenza di un rafforzamento dell'impegno dell'Italia non solo nella direzione della riforma delle istituzioni comunitarie, ma anche nella prospettiva della realizzazione, nel rispetto delle specificità regionali, di un più moderno modello sociale europeo.

Il senatore Tarcisio ANDREOLLI (PPI) afferma di condividere la proposta del relatore e anche i suggerimenti per una integrazione della proposta medesima che sono stati avanzati nei precedenti interventi. Quanto alle questioni sollevate dal senatore Gubert, egli è dell'avviso che se da un lato si può forse discutere sul piano formale l'intervento dell'Unione europea nella vicenda riguardante la formazione del Governo austriaco, dall'altro non si può dimenticare che i Trattati impongono in modo cogente a tutti gli Stati membri il rispetto dei principi costitutivi dell'Unione.

Il senatore Guido DONDEYNAZ (Misto), *relatore*, accogliendo i suggerimenti del senatore Pizzinato, riformula conseguentemente la proposta di parere sulla legge comunitaria 2000, che, previa dichiarazione di voto contrario del senatore Gubert, viene approvata dalla Commissione (*v. allegato 1*).

Il senatore Guido DONDEYNAZ (Misto), *relatore*, accogliendo quindi anche i suggerimenti del deputato Duca e del senatore Pizzinato concernenti il parere da esprimere sulla Relazione annuale, riformula conseguentemente la propria proposta di parere.

Interviene il senatore Armin PINGGERA (Misto), che, nel dichiarare il suo voto favorevole sulla proposta di parere riferita alla Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, evidenzia come la nota decisione dei 14 Paesi europei nei confronti dell'Austria sia successiva ai documenti all'esame odierno della Commissione. Egli è dell'avviso che tale decisione sia un precedente assai pericoloso, dovendosi escludere comunque la possibilità di una condanna a carattere preventivo.

Previa dichiarazione di voto contrario del senatore Renzo GUBERT (Misto-il Centro), che, pur esprimendo apprezzamento per alcuni elementi contenuti nella proposta del relatore, non condivide l'orientamento manifestato a favore di una sorta di «europeismo omologatore» in materia sociale, la Commissione approva la proposta di parere favorevole con osservazioni del relatore (v. *allegato 2*).

SULL'ORDINE DEI LAVORI

Il Presidente Mario PEPE propone un'inversione dell'ordine del giorno, nel senso di posporre l'esame del decreto-legge n. 32/2000 agli altri provvedimenti previsti per la seduta odierna.

Convieni la Commissione.

(Nuovo testo C. 5955 Governo) *Potenziamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco*,
approvato dal Senato

Parere alla I Commissione della Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione)

La Commissione prosegue l'esame del nuovo testo del disegno di legge in titolo, sospeso nella seduta del 7 marzo scorso.

Il deputato Luigi NEGRI (Misto-FLDR), *relatore*, presenta la seguente proposta di parere:

«La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato l'atto Camera 5955, in tema di potenziamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nel testo risultante dall'esame in sede referente svolto dalla Commissione affari costituzionali della Camera;

rilevato, in particolare, che gli articoli 11 e 12 rispettano le disposizioni degli statuti speciali di autonomia in materia di servizi antincendio;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

ai fini del necessario coordinamento tra le fonti legislative, si richiama l'attenzione della Commissione di merito sul progetto di legge C. 6303, legge-quadro in materia di incendi boschivi, attualmente in corso di esame in sede referente da parte della Commissione lavori pubblici della Camera, che contiene disposizioni rilevanti per l'attività e l'organizzazione del Corpo nazionale dei vigili del fuoco».

Il senatore Renzo GUBERT (Misto – Il Centro) fa riferimento all'articolo 11 del testo in esame, per suggerire una eventuale osservazione che

sottolinei l'esigenza di pervenire ad una stabile equiparazione, sotto il profilo del trattamento previdenziale, del personale dei corpi permanenti dei vigili del fuoco delle province di Trento e Bolzano e della Valle d'Aosta al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Infatti, le province autonome e le regioni a statuto speciale non hanno competenza in materia previdenziale e pertanto, a fronte di disposizioni adottate a livello nazionale, si rendono necessari successivi interventi normativi di adeguamento.

Il senatore Tarcisio ANDREOLLI (PPI), pur condividendo le motivazioni di ordine sostanziale che hanno portato alla formulazione dell'articolo 11 del testo in esame, avverte il pericolo che una equiparazione di principio del trattamento di personale dipendente dalle province autonome al personale statale possa poi rivelarsi controproducente.

Il senatore Armin PINGGERA (Misto) concorda con le osservazioni del senatore Andreolli.

Il senatore Antonio PIZZINATO (DS), nel concordare a sua volta con il senatore Andreolli, evidenzia come in questa fase il dato più significativo, al di là di ogni valutazione di merito sul provvedimento, sia la necessità di una sua urgente approvazione. Dichiarò pertanto voto favorevole.

La Commissione approva quindi la proposta di parere favorevole, con una osservazione, del relatore.

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 40, COMMA 9, DEL REGOLAMENTO DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

(S. 4176) *Disciplina generale dell'attività teatrale*, approvato dalla Camera

Parere alla 7ª Commissione del Senato della Repubblica

(Esame e rinvio)

La Commissione inizia l'esame del disegno di legge in titolo.

Il senatore Vittorio PAROLA (DS), *relatore*, riferisce che il disegno di legge in esame, approvato dalla Camera dei deputati lo scorso 27 luglio in un testo che unifica vari progetti di legge fra cui anche quello di iniziativa governativa, contiene una vera e propria legge-quadro per l'attività teatrale. Esso consta di 45 articoli suddivisi in nove capi. Il capo I (articoli da 1 a 12) contiene le disposizioni generali, che si riferiscono al complesso delle attività pubbliche finalizzate allo sviluppo dell'attività teatrale, riconducibile, in quanto espressione artistica, all'articolo 33 della Costituzione, che riconosce e garantisce la libertà dell'arte. Aspetto assai significativo è nel comma 1 dell'articolo 1 l'affermazione dell'arte teatrale come fattore che connota l'identità nazionale, ma anche le singole identità locali. L'articolo 2 individua la tipologia delle attività pubbliche, che sono

imputate a tutti i livelli di governo del territorio (Stato, regioni ed enti locali), e sono finalizzate allo sviluppo del teatro tanto nei suoi aspetti tradizionali, quanto nelle sue espressioni sperimentali e di ricerca. Negli articoli da 3 a 7 sono identificati ed enumerati i compiti di Stato, regioni ed enti locali. Invero, le singole competenze non sono individuate secondo una logica di separazione, ma di stretta integrazione e di cooperazione. Infatti, da un lato i più significativi compiti statali sono esercitati previa intesa con la Conferenza unificata, dall'altro la programmazione regionale si fonda sulle proposte degli enti locali e, in generale, l'articolo 5 demanda alla legislazione regionale strumenti e procedure di raccordo al fine di realizzare un'azione coordinata tra gli enti territoriali. L'articolo 8 si riferisce alla programmazione nazionale degli interventi finanziari, che ha cadenza triennale ed è definita d'intesa con la Conferenza unificata. L'articolo 9 concerne l'educazione teatrale, stabilendo che le istituzioni scolastiche possono prevedere a tal fine attività didattiche integrative. L'articolo 10 riguarda l'attività di formazione del personale artistico e tecnico dei teatri, imperniandola sull'Accademia nazionale di arte drammatica, di cui si prevede un decentramento delle attività di formazione con sedi proprie o convenzioni con scuole di teatro qualificate. L'articolo 11 si riferisce alla drammaturgia contemporanea. L'articolo 12 riguarda il Dipartimento dello spettacolo.

Il capo II (articoli da 13 a 25) concerne l'estinzione dell'Ente teatrale italiano e la contestuale costituzione del Centro nazionale per il teatro, società per azioni con capitale interamente sottoscritto dallo Stato, alienabile soltanto a regioni e ad enti locali. Viene inoltre regolata la struttura organizzativa, che prevede, tra l'altro, accanto al Presidente, un Consiglio di amministrazione di sei membri (due designati dal Ministro, due dalla Conferenza Stato-regioni, due dalla Conferenza unificata).

Il capo III, composto dal solo articolo 26, concerne la stabilità teatrale.

Il capo IV (articoli da 27 a 31) consente al Ministero per i beni culturali di attribuire, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della legge, il riconoscimento di teatro nazionale a quei teatri che presentino determinati caratteri, fra cui è prioritario quello dell'iniziativa pubblica che li promuove.

I capi V (articoli da 32 a 25) a VI (articoli 36 e 37) concernono i teatri stabili, il cui sistema territoriale è definito dalle regioni e prevedono una ulteriore sottocategoria, quella dei teatri stabili «con finalità culturali definite».

Il capo VII disciplina le compagnie teatrali, riconoscendone il valore di fondamentale tradizione storica del teatro italiano.

Il capo VIII (articoli da 41 a 43) definisce le residenze multidisciplinari (permanenza da tre a sei anni in un teatro municipale di una compagnia secondo un definito programma di attività), demandando al Centro nazionale per il teatro la definizione dei contributi finanziari a valere su uno specifico fondo di agevolazione.

Il capo IX riconosce l'attività espressiva degli artisti di strada, stabilendo che possa essere liberamente esercitata, salvo eventuali limitazioni poste con regolamenti comunali, e che non trovano applicazione rispetto ad essa le norme sull'occupazione di suolo pubblico e sul commercio ambulante.

Il relatore si sofferma quindi sui profili di competenza della Commissione che sono assai rilevanti perché la trama delle attività amministrative previste dalla legge è caratterizzata da un continuo riferimento al ruolo del sistema delle autonomie. Al riguardo, ricorda che, a seguito del referendum promosso da dieci consigli regionali nel 1993, il Ministero del turismo e dello spettacolo fu soppresso, anche se a un assetto definitivo delle competenze tra Stato e regioni non si è in effetti mai pervenuti perché dopo il referendum la materia ha ricevuto una disciplina parziale attraverso una serie di decreti-legge, l'ultimo dei quali convertito nella legge n. 203 del 1995: invero quest'ultima legge prevedeva a sua volta una delega che il Governo non esercitò. Il nuovo quadro delle competenze è invece delineato nel decreto legislativo n. 112 del 1998, che all'articolo 156 definisce i compiti di rilievo nazionale riservati allo Stato in materia di spettacolo e quindi anche di attività teatrali, senza peraltro operare un diretto conferimento di funzioni al sistema delle autonomie, ma creando invece i presupposti di un assai ampio decentramento di competenze. Il progetto di legge in esame dovrebbe così assumere un ruolo di completamento del disegno di decentramento in materia di attività teatrali. Per tale ragione sarebbe forse opportuno inserire all'articolo 3 una clausola che enunci il principio dell'attribuzione alle regioni e agli enti locali di tutti i compiti non espressamente mantenuti in capo allo Stato, chiarendo così nel contempo che, mentre gli elenchi contenuti negli articoli 4, 6 e 7 sono esemplificativi, l'elenco dei compiti statali è tassativo.

Per quanto riguarda, nel merito, il nuovo assetto delle competenze, il relatore richiama il documento di osservazioni che le regioni hanno approvato sull'argomento. Esse chiedono anzitutto che sia meglio chiarito il ruolo della pianificazione ai vari livelli. In altri termini, la pianificazione a livello centrale, imperniata su una concertazione in seno alla Conferenza unificata, dovrebbe comunque limitarsi a indicare indirizzi generali, senza assumere carattere di rigidità, mentre la vera e propria programmazione dovrebbe avvenire a livello regionale con il concorso degli enti locali e cadenza annuale.

Un secondo rilievo attiene all'elenco delle competenze statali, che non sembra in linea con il quadro consolidato delle competenze regionali, come, ad esempio, in tema di formazione (articolo 3, comma 1, lett. g) e articolo 10).

La terza osservazione concerne il ruolo per così dire «centralizzatore» del Centro Nazionale per il teatro, la società per azioni in cui si dovrebbe trasformare l'Ente teatrale italiano. In particolare l'istituendo Centro avrebbe una struttura pesante e compiti largamente sovrapponibili a quelli spettanti alle autonomie. In questa logica, inoltre, la ripartizione delle risorse finanziarie nell'ambito del Fondo unico per lo spettacolo do-

vrebbe essere concertata tra Stato, regioni ed enti locali, senza un ulteriore livello decisionale costituito dal Centro Nazionale per il teatro.

Un'ultima considerazione riguarda un possibile più ampio ruolo del settore privato, che naturalmente dovrebbe essere incentivato attraverso forme di defiscalizzazione delle iniziative di sostegno sul modello previsto per le fondazioni liriche dal decreto n. 367 del 1996.

Il senatore Renzo GUBERT (Misto-II Centro), nel condividere lo spirito delle valutazioni formulate dal relatore, afferma di non comprendere come sia possibile che un ministero che dovrebbe essere soppresso riesca invece ad assumere un ruolo così fortemente centralistico.

Il Presidente Mario PEPE rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

(S. 4336 Governo) *Misure in materia fiscale*

(Parere alla 6ª Commissione del Senato della Repubblica)

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione ed osservazioni)

La Commissione prosegue l'esame del disegno di legge in titolo, sospeso nella seduta del 1º marzo 2000.

Il deputato Gabriele FRIGATO (PD-U), *relatore*, presenta la seguente proposta di parere:

«La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il disegno di legge S. 4336 recante "Misure in materia fiscale";

richiamato il proprio precedente parere espresso in data 17 dicembre 1999 sul disegno di legge finanziaria 2000, con riferimento all'impropria inclusione della materia tavolare nell'articolo 9, comma 2;

ravvisata pertanto l'opportunità di correggere la norma citata con il provvedimento in esame;

ritenuto, altresì, con riferimento alle disposizioni relative all'imposta regionale sulle emissioni sonore, che le disposizioni medesime, in considerazione dello specifico vincolo di destinazione del gettito, non configurino un'imposta in senso tecnico, ma un tributo "causale";

ritenuto, infine, che debba essere valutata con attenzione la congruità delle misure sanzionatorie di cui all'articolo 29, comma 3, del disegno di legge,

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

a condizione che sia inserita una disposizione aggiuntiva che preveda che all'articolo 9, comma 2, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, siano soppresse le parole "e in materia tavolare";

e con le seguenti osservazioni:

con riferimento all'imposta regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili si ritiene che tale tributo non possa ascrivarsi alla tipologia dell'imposta, in ragione della destinazione del gettito al finanziamento di specifiche spese pubbliche;

con riferimento all'articolo 29, comma 3, che consente alle regioni e province autonome di introdurre, con propria legge, un'apposita disciplina sanzionatoria, valuti la Commissione di merito la congruità dei limiti edittali sia in rapporto al gettito del tributo sia in funzione dei particolari meccanismi applicativi delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 8 della legge 24 novembre 1991, n. 689».

Interviene il deputato Eugenio DUCA (DS-U) per chiedere chiarimenti in ordine alla portata della condizione con cui si chiede la soppressione del riferimento alla materia tavolare nell'articolo 9, comma 2, della legge finanziaria 2000.

Il deputato Gabriele FRIGATO (PD-U), *relatore*, precisa che la condizione si basa sul parere che la Commissione ebbe ad esprimere nella seduta del 17 dicembre scorso sul disegno di legge finanziaria.

Il senatore Tarcisio ANDREOLLI (PPI) chiarisce a sua volta che la soppressione si rende necessaria per evitare una duplicazione della fiscalità statale con quella regionale.

Dopo dichiarazione di astensione del senatore Renzo GUBERT (Misto-II Centro), la Commissione approva la proposta di parere favorevole, con condizione ed osservazioni, del relatore.

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 102, COMMA 3, DEL REGOLAMENTO DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

(C. 6810 Governo) DL 32/00: Disposizioni urgenti in materia di locazioni per fronteggiare il disagio abitativo

(Parere alla VIII Commissione della Camera dei deputati)

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione ed osservazioni)

La Commissione prosegue l'esame del disegno di legge in titolo, sospeso nella seduta del 7 marzo scorso.

Il Presidente Mario PEPE, in sostituzione del relatore, deputato Luisa De Biasio Calimani, presenta la seguente proposta di parere:

«La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il disegno di legge C. 6810, recante: "Disposizioni urgenti in materia di locazioni per fronteggiare il disagio abitativo",

premessi che:

con riferimento all'articolo 1, comma 4, è condivisibile l'esigenza di introdurre un meccanismo che acceleri l'erogazione dei fondi di cui all'articolo 11 della legge 431 del 1998 nelle more della piena attuazione degli altri strumenti di sostegno al mercato delle locazioni previsti dalla predetta legge;

è opportuno che di tale procedura accelerata possano beneficiare non solo i conduttori che abbiano già proceduto alla stipula dei nuovi contratti, ma anche gli inquilini che nel frattempo rinegozieranno i propri contratti;

peraltro la riapertura del termine non deve rappresentare un ostacolo al rispetto della scadenza prevista dal comma 4 dell'articolo 1 per l'assegnazione dei contributi da parte dei comuni (novanta giorni dall'entrata in vigore del decreto-legge) e quindi deve essere fissato un termine congruo a tal fine, comunque antecedente al 25 maggio;

è altresì opportuno far salvi i provvedimenti già adottati dalle regioni in attuazione dell'articolo 11 succitato, purché garantiscano comunque entro il 30 giugno prossimo l'erogazione, da parte dei comuni, dei contributi integrativi;

appare infine opportuno consentire agli enti locali di fronteggiare particolari situazioni emergenziali con l'adozione di provvedimenti che prevedano che l'assegnazione agli sfrattati della quota del 50 per cento degli alloggi disponibili di proprietà degli enti previdenziali, avvenga con criteri di priorità a favore degli appartenenti a particolari categorie deboli;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

che all'articolo 1, comma 4, primo periodo, siano inserite dopo le parole *che abbiano proceduto* le seguenti: *, o che procedano entro il 15 maggio 2000;*

e con le seguenti osservazioni:

a) valuti la Commissione di merito l'opportunità che all'articolo 1, comma 4, sia aggiunto, dopo il secondo periodo, il seguente: *Sono fatte salve le procedure già avviate dalle regioni ai sensi dell'articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, che garantiscano l'erogazione dei contributi integrativi entro il 30 giugno 2000;*

b) valuti la Commissione di merito l'opportunità che all'articolo 1, sia aggiunto, dopo il comma 5, il seguente: *5-bis. Al fine di fronteggiare particolari situazioni di emergenza abitativa il sindaco può, con ordinanza motivata, disporre che la quota del 50 per cento degli immobili disponibili di proprietà degli enti di cui al primo comma dell'articolo 17 del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94, sia assegnata con criteri di priorità a favore dei conduttori sfrattati che si trovino nelle particolari situazioni di disagio so-*

ciali previste dall'articolo 6, comma 5, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, ovvero nelle condizioni reddituali previste per l'accesso agli alloggi di edilizia residenziale pubblica».

La Commissione approva.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il Presidente Mario PEPE avverte che le riunioni dell'Ufficio di Presidenza e della Commissione, già convocate per domani, 9 marzo 2000, non avranno luogo.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 14,40.

ALLEGATO 1

**Parere della Commissione sul disegno di legge
C. 6661 (Legge comunitaria 2000)**

«La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
esaminato il disegno di legge C. 6661 recante "Legge comunitaria 2000";

considerato che, nelle more della revisione organica della vigente disciplina delle procedure di adeguamento dell'ordinamento nazionale al diritto comunitario, annunciata dal Governo in occasione della recente riunione della Conferenza Stato-regioni in sessione comunitaria, è necessario affinare alcuni aspetti della cosiddetta fase discendente per quanto concerne sia il ruolo delle regioni nel recepimento delle direttive comunitarie facoltizzanti, sia il ruolo della Commissione;

ritenuto inoltre che l'ulteriore perfezionamento – nei termini sopra prospettati – degli strumenti e delle procedure della fase discendente impone di riaffermare l'improcrastinabile esigenza di un più marcato e compiuto ruolo del Parlamento europeo nel quadro dell'auspicato processo di riforma delle istituzioni dell'Unione e di innovazione del modello sociale europeo;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

a condizione che:

all'articolo 1, comma 3, dopo le parole "*delle Commissioni competenti per materia*" siano aggiunte le seguenti "*nonché, nei casi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g), della Commissione parlamentare per le questioni regionali*";

dopo l'articolo 5 sia aggiunto il seguente:

«Art. 5-bis.

(Modifiche alla legge 9 marzo 1989, n. 86)

All'articolo 9, commi 1 e 2, della legge 9 marzo 1989, n. 86, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole ",anche per le parti in cui le direttive medesime prevedano la possibilità di introdurre disposizioni derogatorie o conferiscano facoltà altrimenti denominate".

ALLEGATO 2

Parere della Commissione sulla Relazione annuale sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea (Doc. LXXXVII, n. 7)

«La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminata la relazione annuale sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea;

valutata positivamente l'azione che l'Italia ha compiuto e sta compiendo, attraverso la Presidenza Prodi, nel processo di integrazione europea;

sottolineata l'esigenza di intensificare maggiormente, in tale quadro, il ruolo delle autonomie regionali e locali, e di promuovere specifiche azioni per quanto riguarda le aree montane e l'insularità minore, nonché per i problemi concernenti le regioni marittime dell'Adriatico;

rilevata, altresì, l'esigenza che sia dato più forte impulso sia al processo di innovazione istituzionale nel senso di conferire al Parlamento europeo un ruolo più compiuto nelle istituzioni comunitarie, sia al processo di realizzazione di un più moderno e coeso modello sociale;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) l'Italia deve contribuire a rafforzare l'applicazione del principio di sussidiarietà, promuovendo l'azione e la presenza, in ambito europeo, delle istituzioni regionali e locali;

b) l'Italia deve inoltre perseguire in ambito europeo, anche ai fini di coerenti interventi finanziari, il riconoscimento della specificità delle aree montane, nonché l'approfondimento dei temi dell'insularità minore, la cui rilevanza si fonda del resto sull'articolo 158 del Trattato sull'Unione;

c) l'Italia deve anche richiamare l'attenzione europea sull'esigenza del riconoscimento del carattere di regioni frontaliere alle regioni marittime adriatiche che costituiscono il collegamento marittimo con Stati comunitari, come la Grecia, e Stati non comunitari;

d) deve essere inoltre rafforzato l'impegno teso sia a promuovere lo sviluppo del processo di riforma istituzionale rendendo più marcato e compiuto il ruolo del Parlamento europeo, sia a realizzare, nel rispetto delle specificità regionali, un più moderno e coeso modello sociale europeo».

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA sull'anagrafe tributaria

MERCOLEDÌ 8 MARZO 2000

32ª Seduta

Presidenza del Presidente
MANTICA

Partecipano all'audizione, ai sensi dell'art. 48, comma 5, del Regolamento del Senato, il dott. Pier Francesco Gaggi, responsabile dei sistemi di pagamento, la dottoressa Maria Carla Gallotti, dell'Ufficio relazioni istituzionali e stampa, e la dottoressa Cecilia Gallo del servizio sistemi di pagamenti dell'ABI.

PROCEDURE INFORMATIVE

Indagine conoscitiva sul ruolo delle tecnologie informatiche nel sistema allargato della fiscalità.

Audizione del dottor Domenico Santececca, direttore centrale dell'Associazione bancaria italiana (ABI).

La seduta inizia alle ore 13,40

Il Presidente MANTICA, in apertura di seduta, premette alcune informazioni che riguardano le competenze della Commissione, la quale ha svolto nella prima fase dei propri lavori in questa legislatura una indagine conoscitiva sui rapporti tra SOGEI e Ministero delle Finanze, pervenendo a determinate conclusioni che la Commissione auspica possano essere rapidamente tradotte sul piano legislativo ed amministrativo.

La presente indagine conoscitiva si muove in un'ottica più ampia della precedente, tendendo ad accertare il ruolo che i sistemi informatici possono svolgere nell'ampio ed interconnesso sistema della cosiddetta fiscalità allargata. Inoltre bisogna considerare che la disponibilità rapida e certa di un flusso di informazioni può avere effetti politici di grande rilievo. Egli intende riferirsi al patto stipulato dal Governo con i sindacati, in base al quale le entrate dovute ad un recupero sulla evasione fiscale devono essere restituite ai cittadini.

La Commissione ha inteso acquisire l'opinione dei dirigenti del sistema bancario, dal momento che nel percorso volontario e coattivo (recupero della evasione) di trasferimento di fondi dai cittadini allo Stato giocano un ruolo quantitativamente e qualitativamente essenziale una serie di soggetti direttamente o indirettamente ascrivibili al sistema bancario. Vuole dire che mentre il sistema della fiscalità centrale si muove attorno a punti fermi che possono essere individuati con ragionevole certezza, altrettanto non si può dire della fiscalità allargata sulla quale insistono considerevoli fattori di incertezza.

Il Direttore centrale dell'ABI Santececca ringrazia per l'invito che è stato rivolto all'ABI ed auspica che il contributo informativo possa giovare ai lavori della Commissione.

Premette che il rapporto tra banche ed Amministrazione finanziaria ha subito negli ultimi anni una evoluzione, stante il ricorso massiccio agli intermediari finanziari con l'obiettivo di imprimere una notevole semplificazione del rapporto tra Amministrazione e cittadini.

Lo schema base intorno al quale ruota il rapporto tra banche ed Amministrazione, si può articolare sommariamente in tre punti. Il primo riguarda i cosiddetti servizi non obbligatori nel senso che le banche, per la prestazione di questi servizi, hanno liberamente aderito ad uno schema di convenzione con l'Amministrazione finanziaria; la seconda area riguarda i servizi obbligatori, nel senso che la banca è per legge sostituto d'imposta ai fini della tassazione delle rendite finanziarie ed è chiaro come questi adempimenti siano impegnativi dal punto di vista organizzativo; infine il sistema bancario funge da prestatore di servizi di norma assimilabili ai servizi obbligatori, stante la tipologia impositiva che li accomuna.

Man mano che il fisco tende ad avvalersi degli strumenti informatici, è logico che i servizi collegati alla gestione e trasmissione dei dati assumono una crescente capacità di generare valore aggiunto. L'informatica infatti, se ben utilizzata, facilita da una parte il rapporto con il contribuente, dall'altra mette a disposizione dell'amministrazione un'informazione complessiva che, a parità di somme incassate e di celerità nella riscossione, consente di fornire una tempestiva informativa alla pubblica opinione, possibile se non altro perché alla vecchia frammentazione si è sostituita una forte tendenza ad unificare i sistemi di riscossione.

Il dott. Santececca, dopo avere risposto ad una specifica domanda del Presidente MANTICA chiarendo che l'ABI di norma intrattiene rapporti direttamente con il Ministero e solo indirettamente con la SOGEI, ricorda che l'informatica per propria natura non è facile da trattare, nel senso che ubbidisce a modelli di funzionamento rigidi, che non sono adattabili in funzione degli obiettivi perseguiti. Proprio perché esiste una considerevole differenza rispetto ai sistemi impiegati nel passato, il progresso ha ancora notevoli margini di miglioramento.

Il dott. Santececca sottolinea ancora come il 92 per cento della riscossione cosiddetta volontaria avviene attraverso il sistema bancario, mentre la riscossione coattiva si avvale di una rete di 103 concessionari,

i quali (per il 97 per cento) sono espressione delle banche. La riforma recentemente intervenuta ha ampliato la sfera della riscossione coattiva, estendendola anche ai contributi previdenziali. Anche in detta riforma vi sono aspetti di informatizzazione che vale sottolineare perché assumono una dimensione rilevante: in forma telematica si predispongono i ruoli e si trasferiscono ai concessionari; in secondo luogo il concessionario potrà avere un accesso diretto alla anagrafe del Ministero delle Finanze. Detta riforma è in via di attuazione, dal momento che oltre alla legge istitutiva sono già stati adottati solo parte dei decreti attuativi.

Il senatore VENTUCCI rivolge una domanda a suo dire cattiva ed anche provocatoria. Se bene ha inteso, la recente evoluzione del sistema della riscossione ha consentito alle banche di avere la disponibilità temporanea di enormi somme di denaro. Chiede se i soldi possono essere utilizzati per operazioni come si dice di mercato aperto o che comunque possano risolversi in un utile supplementare per le banche.

Il dott. Santececca chiarisce che intanto la commissione percepita in virtù della convenzione per il servizio di pagamento volontario si aggira attorno all'1 per mille delle entrate. Nega poi che la disponibilità temporanea venga impiegata in operazioni ad alto rendimento, dovuta come essa è al fatto oggettivo che nei giorni di scadenza si crea un eccesso di liquidità nel sistema bancario.

La dottoressa Gallo ricorda che comunque il tempo di giacenza delle entrate all'interno del sistema bancario è parte integrante dei compensi del servizio reso dalle banche all'Amministrazione finanziaria.

Il dott. Santececca aggiunge, per chiarire meglio il proprio pensiero, che non esiste alcuna norma che vieti l'impiego alternativo dei fondi giacenti, oltre alle considerazioni di costo su cui si è brevemente soffermata la dottoressa Gallo, che ovviamente condivide.

Dopo che il senatore Ventucci si è dichiarato ampiamente soddisfatto, il deputato CAMBURSANO, segretario della Commissione, chiede se le regioni possono essere coinvolte nel sistema della riscossione.

Il Presidente MANTICA manifesta dubbi sulla volontà effettiva, anche in regime spinto di decentramento fiscale, delle regioni di essere coinvolte nella riscossione.

Il dott. Santececca nel ricordare la positiva esperienza dell'IRAP sostiene che, per quanto si riferisce alla parte coattiva della riscossione, i concessionari sono tenuti ad entrare in rapporto con gli enti locali altrimenti questi ultimi rimarrebbero scoperti. Naturalmente quest'ultimo costituisce un terreno in fase di evoluzione, soprattutto per gli aspetti che si riferiscono alla parte volontaria della riscossione.

La dottoressa Gallo obietta che lo spezzettamento nei sistemi della riscossione è certamente controproducente, dal punto di vista dell'Amministrazione, dei cittadini e di tutti i soggetti coinvolti nel sistema della fiscalità.

Il Presidente MANTICA ringrazia a nome della Commissione i rappresentanti dell'ABI, che hanno reso, con elevatissima competenza e puntualità, informazioni di grande utilità per il prosieguo della indagine conoscitiva.

La seduta termina alle ore 14,40.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
consultiva in ordine all'attuazione della riforma amministrativa
ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59

MERCOLEDÌ 8 MARZO 2000

Presidenza del Presidente
Vincenzo CERULLI IRELLI

La seduta inizia alle ore 13,40.

PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante la trasmissione audiovisiva a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito.

La Commissione consente.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente*, comunica che il ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 24 febbraio 2000, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente l'individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative in materia di agricoltura da trasferire alle regioni ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143.

Il Presidente della Camera, d'intesa con il Presidente del Senato, ha assegnato in data 2 marzo u.s. il predetto provvedimento alla Commissione per il prescritto parere.

INDAGINE CONOSCITIVA

Indagine conoscitiva sullo stato di attuazione delle riforme previste al Capo I e al Capo II della legge 15 marzo 1997, n. 59

Audizione del ministro dei lavori pubblici, onorevole Willer Bordon, sullo stato di attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali nonché sullo stato di attuazione del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 461, recante individuazione della rete autostradale e stradale nazionale

(Svolgimento e conclusione)

Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente*, introduce l'audizione relativa allo stato di attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali nonché sullo stato di attuazione del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 461, recante individuazione della rete autostradale e stradale nazionale.

Il ministro Willer BORDON svolge una relazione sul tema oggetto dell'audizione.

Intervengono il senatore Sergio VEDOVATO (DS), il deputato Nuccio CARRARA (AN), e il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente*.

Replica infine il ministro Willer BORDON.

Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente*, ringraziando il ministro per la disponibilità, dichiara conclusa l'audizione.

Audizione del ministro per la funzione pubblica, senatore Francesco Bassanini, e del commissario straordinario del Governo, avvocato Alessandro Pajno, sul processo di trasferimento delle risorse finanziarie, umane e strumentali dallo Stato alle regioni, ai sensi dell'articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59

(Svolgimento e conclusione)

Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente*, introduce l'audizione relativa al processo di trasferimento delle risorse finanziarie, umane e strumentali dallo Stato alle regioni, ai sensi dell'articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

Il ministro Franco BASSANINI e il Commissario straordinario Alessandro PAJNO svolgono una relazione sul tema in oggetto dell'audizione.

Intervengono il senatore Sergio VEDOVATO (DS), e il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente*.

Replicano infine il ministro e il commissario straordinario.

Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente*, ringraziando il ministro e il commissario per la disponibilità, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 15,45.

SOTTOCOMMISSIONI

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 8 MARZO 2000

53^a Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Duva, ha adottato la seguente deliberazione per l'atto deferito:

alla Giunta per gli Affari delle Comunità europee:

Relazione della Commissione europea recante il programma di lavoro della Commissione stessa per l'anno 2000 (COM (2000)155 def.) e obiettivi strategici 2000-2005 (COM (2000) 154 def.): parere favorevole con osservazioni.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

Giovedì 9 marzo 2000, ore 14

*INSINDACABILITÀ AI SENSI DELL'ARTICOLO 68,
PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE*

I. Seguito dell'esame delle seguenti richieste di deliberazione:

- Richiesta avanzata dal senatore Luigi Peruzzotti, in relazione al procedimento penale n. 2085/98 RGNR – n. 1059/99 RG GIP. pendente nei suoi confronti presso il Tribunale di Trieste.
- Richiesta avanzata dal senatore Stelio De Carolis, in relazione al procedimento penale n. 040770/97 RGPM. 67 pendente nei suoi confronti presso il Tribunale di Roma.
- Richiesta avanzata dal senatore Roberto Centaro, in relazione al procedimento penale n. 859/99 RGNR pendente nei suoi confronti dinanzi alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo.
- Richiesta avanzata dall'onorevole Francesco Enrico Speroni, senatore all'epoca dei fatti, e dal senatore Vito Gnutti, in relazione ai procedimenti penali nn. 96/81, 96/100, 96/101, 96/14398, 96/14531, 97/803, 97/1440, 97/1805, 97/1860, 97/1861, 97/1914, 97/2128, 97/2303, 97/2312, 97/2426, 97/2586, 97/2723, 97/2762, 97/2807 RGNR pendenti nei loro confronti presso il Tribunale di Verona.

II. Esame della seguente richiesta di deliberazione:

- Richiesta avanzata dal senatore Tino Bedin, in relazione al procedimento civile pendente nei suoi confronti presso il Tribunale di Padova.

VERIFICA DEI POTERI

Esame della seguente materia:

- Verifica delle elezioni nel Collegio 7 della regione Puglia.
-

COMMISSIONI 2^a e 3^a RIUNITE

(2^a - Giustizia)

(3^a - Affari esteri, emigrazione)

Giovedì 9 marzo 2000, ore 14,30

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Ratifica ed esecuzione dei seguenti Atti internazionali elaborati in base all'articolo K.3 del Trattato sull'Unione europea: Convenzione sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, fatta a Bruxelles il 26 luglio 1995, del suo primo Protocollo fatto a Dublino il 27 settembre 1996, del Protocollo concernente l'interpretazione in via pregiudiziale, da parte della Corte di Giustizia delle Comunità europee, di detta Convenzione, con annessa dichiarazione, fatto a Bruxelles il 29 novembre 1996, nonché della Convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell'Unione europea, fatta a Bruxelles il 26 maggio 1997 e della Convenzione OCSE sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali, con annesso, fatta a Parigi il 17 dicembre 1997 (3915) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
-

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

Giovedì 9 marzo 2000, ore 8,30 e 15

IN SEDE REFERENTE**I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:**

- Norme in materia di conflitti di interesse (3236) *(Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Caparini ed altri; Veltri ed altri; Berlusconi ed altri; Piscitello ed altri).*
- PASSIGLI ed altri. – Disciplina in materia di incompatibilità e di conflitto di interessi per i titolari di cariche di Governo (236).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Modifica alla XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione (2941) *(Approvato dalla Camera dei deputati, in prima deliberazione, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge costituzionale d'iniziativa dei deputati Trantino; Simeone; Selva; Frattini e Prestigiacomo; Lembo; Giovanardi e Sanza; Boato e di un disegno di legge costituzionale d'iniziativa governativa).*
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – COSTA. – Abrogazione del comma secondo della XIII disposizione transitoria della Costituzione (303).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Lino DIANA. – Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria della Costituzione (341).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – GERMANÀ ed altri. – Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria della Costituzione (432).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PEDRIZZI ed altri. – Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione (658).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PIERONI. – Integrazione della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione (2452).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – GRECO. – Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII delle Disposizioni transitorie e finali della Costituzione (3827).

– e delle petizioni n. 145 e n. 151 ad essi attinenti.

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

– Modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, di approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati (3812).

– LA LOGGIA ed altri. – Abolizione della quota proporzionale per l'elezione della Camera dei deputati e attribuzione di tutti i seggi con il sistema uninominale a un turno (288).

– PIERONI ed altri. – Modifiche ed integrazioni alle norme per l'elezione della Camera dei deputati (1006).

– MILIO. – Abolizione della quota proporzionale per l'elezione della Camera dei deputati e attribuzione di tutti i seggi con il sistema uninominale maggioritario a un turno (1323).

– COSSIGA. – Modifiche e integrazioni alle norme per la elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica (1935).

– BESOSTRI e MURINEDDU. – Nuova disciplina dell'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica con la previsione del sistema elettorale a doppio turno (2023).

– FORCIERI ed altri. – Riforma del sistema elettorale del Parlamento (3190).

– PASSIGLI. – Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati (3325).

– DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE. – Introduzione del doppio turno nei collegi uninominali (3476).

– MAZZUCA POGGIOLINI. – Norme per la modifica dei sistemi elettorali mediante l'introduzione di collegi binominali (3621).

– LA LOGGIA ed altri. – Modifiche al testo unico delle leggi recante norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 (3628).

– PIERONI ed altri. – Modifiche ed integrazioni al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, per l'introduzione del doppio turno di coalizione (3633).

– PIERONI e LUBRANO DI RICCO. – Modifiche ed integrazioni al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei de-

- putati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, per l'introduzione del doppio turno di coalizione (3634).
- CÒ ed altri. – Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 (3689).
 - PARDINI ed altri. – Modifica al sistema elettorale della Camera dei deputati. (3772).
 - TOMASSINI. – Riforma delle norme sulla elezione della Camera dei deputati (3783).
 - MARINI ed altri. – Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati (3828).
 - e delle petizioni n. 34, n. 250, n. 306, n. 359, n. 487 e n. 490 ad essi attinenti.

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MAZZUCA POGGIOLINI – Introduzione di norme per le elezioni primarie di collegio (3649).
- DI BENEDETTO ed altri. – Norme sulla struttura, sul finanziamento e sulla democrazia interna dei partiti (3822).
- PASSIGLI ed altri. – Norme in materia di statuto, democrazia interna, selezione delle candidature e finanziamento dei partiti politici (3939).
- SALVI ed altri. – Norme in materia di riforma dei partiti politici e di partecipazione dei cittadini alla vita politica in attuazione dell'articolo 49 della Costituzione (3954).
- SCOPELLITI ed altri. – Norme per il finanziamento volontario della politica (4002).
- MAZZUCA POGGIOLINI. – Norme per le elezioni primarie di collegio (4203).

V. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- SELLA DI MONTELUCE ed altri. – Disposizioni amministrative, fiscali e legali riguardanti l'adeguamento informatico all'anno 2000 (4167) (*Fatto proprio dal Gruppo di Forza Italia, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- SELLA DI MONTELUCE ed altri – Misure urgenti e sgravi fiscali per l'adeguamento dei sistemi informativi e computerizzati all'anno 2000 (3808) (*Fatto proprio dal Gruppo di Forza Italia, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*) (*Rinviato dall'Assemblea in Commissione il 28 settembre 1999*).

- Disposizioni urgenti per l'adeguamento dei sistemi informatici e computerizzati al passaggio all'anno 2000 (3830) (*Rinviato dall'Assemblea in Commissione il 28 settembre 1999*).

VI. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Disposizioni concernenti l'elezione diretta dei Presidenti delle regioni a Statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano (4368) (*Approvato in prima deliberazione dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa del consiglio regionale della Sardegna, di un disegno di legge d'iniziativa dell'Assemblea regionale siciliana e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Boato e Corleone; Caveri, Zeller ed altri; Soro; Bono ed altri; Zeller ed altri; Carmelo Carrara ed altri; Di Bisceglie ed altri; Ruffino ed altri; Schmid; Schmid e Olivieri; Soda; Soda; Soda; Soda; Soda; Fontanini ed altri; Garra ed altri; Prestamburgo ed altri*).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CADDEO ed altri. – Modifiche alla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna) in tema di forma di governo e di riduzione del numero dei consiglieri regionali (1392).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – ANDREOLLI ed altri. – Modifica al testo unico delle leggi sullo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n.670 (2690).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA. – Autonomia statutaria della regione Sardegna in materia di forma di governo (3163).
- e dei voti regionali n. 104, n. 115, n. 146, n. 168, n. 169, n. 170, n. 179, n. 203, n. 206, n. 207 e n. 208 ad essi attinenti.

VII. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Athos DE LUCA ed altri. – Istituzione di una giornata nazionale dedicata a tutti i deportati nei campi di concentramento nel corso della guerra del 1939-1945 (2232).
- TERRACINI ed altri. – Istituzione di una giornata nazionale dedicata a tutti i deportati nei campi di concentramento nel corso della guerra del 1939-1945 (4450).

VIII. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Approvazione ai sensi dell'articolo 123, secondo comma, della Costituzione del nuovo Statuto della regione Toscana (3107).
- Disposizioni per la delegificazione di norme e per la semplificazione di procedimenti amministrativi – Legge di semplificazione 1999 (4375).

- Deputati ARMANI e VALENSISE. – Modifiche al decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, in materia di neutralità e trasparenza dell'informazione statistica (3774) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- Disciplina delle attività di informazione e di comunicazioni delle pubbliche amministrazioni (4217) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Frattini; Di Bisceglie ed altri*).

IX. Esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – MARINI ed altri. – Integrazioni agli articoli 88 e 92 della Costituzione (3983).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PARDINI ed altri. – Revisione del titolo II e del titolo III della Parte II della Costituzione. Norme in materia di forma di governo presidenziale (4036).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – D'ALESSANDRO PRISCO ed altri. – Revisione del titolo II e del titolo III della Parte II della Costituzione. Norme in materia di forma di governo del Primo ministro (4037).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – FISICHELLA. – Modifica del Titolo II e del Titolo III, sezione prima, della Costituzione (4092).

X. Esame congiunto dei disegni di legge:

- MINARDO. – Norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani all'estero (838).
- LAURICELLA ed altri. – Modalità di voto e di rappresentanza dei cittadini italiani residenti all'estero (1170).
- MELUZZI. – Norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero (1200).
- COSTA. – Norme per l'esercizio del diritto di voto all'estero dei cittadini italiani residenti oltreconfine (1962).
- MARCHETTI ed altri. – Norma per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani non residenti nel territorio della Repubblica (2222).
- LA LOGGIA ed altri. – Norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani all'estero (4010).
- DE ZULUETA ed altri. – Delega al Governo per l'esercizio del diritto di voto da parte dei cittadini italiani temporaneamente all'estero (4157).

XI. Esame congiunto delle proposte di inchiesta parlamentare e dei disegni di legge:

- LA LOGGIA ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulla «Missione Arcobaleno» (*Doc. XXII, n. 62*).
- SPECCHIA ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulla gestione degli aiuti umanitari al Kosovo (*Doc. XXII, n. 64*).
- SPECCHIA ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla gestione degli aiuti umanitari al Kosovo (4254).
- CURTO ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla «Missione Arcobaleno» (4446).

XII. Esame dei disegni di legge:

- Ordinamento della professione di sociologo (3431) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Calderoli; Battaglia ed altri; Mussolini*).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – SPERONI. – Revisione della Costituzione (3603) (*Fatto proprio dal Gruppo della Lega Forza Nord Padania, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- PORCARI ed altri. – Riconoscimento della lingua dei segni italiana (LIS) (3083) (*Fatto proprio dal Gruppo per l'UDEUR ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- Misure per la prevenzione dei fenomeni di corruzione (3015-B) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Mammola ed altri; Lucchese ed altri; Pecoraro Scanio; Frattini; Veltri; Veltri ed altri; Veltri ed altri; Tremaglia e Fragalà; Piscitello ed altri; modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati, previo stralcio dell'articolo 21*).
- Norme sul rapporto tra procedimento penale e procedimento disciplinare ed effetti del giudicato penale nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche (3285) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Contento ed altri; Borghezio ed altri*).
- PASSIGLI – Norme in materia di costituzione dei partiti politici e loro finanziamento (4369).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – SERENA. – Abrogazione della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione (4402).

- CÒ ed altri. – Norme in materia di conflitti di interesse (4465).
- Conversione in legge del decreto-legge 3 marzo 2000, n. 43, recante disposizioni urgenti per disciplinare le operazioni di scrutinio relative al contemporaneo svolgimento delle elezioni regionali, provinciali e comunali (4513).

XIII. Esame del documento:

- PASTORE ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul rapporto fra fenomeni criminali e immigrazione (*Doc. XXII, n. 50*).

AFFARE ASSEGNATO

Esame, ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento, del progetto di atto comunitario:

- Progetto di decisione del Consiglio concernente l'atto relativo all'elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto (n. 33).

IN SEDE CONSULTIVA

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Disciplina della procreazione medicalmente assistita (4048) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Scoca ed altri; Palumbo ed altri; Jervolino Russo ed altri; Jervolino Russo ed altri; Buttiglione ed altri; Poli Bortone ed altri; Mussolini; Burani Procaccini; Cordoni ed altri; Gambale ed altri; Grimaldi; Saia ed altri; Melandri ed altri; Sbarbati; Pivetti; Delfino Teresio ed altri; Conti ed altri; Giorgetti Giancarlo; Procacci e Galletti; Mazzocchin ed altri*).
- FUMAGALLI CARULLI ed altri. – Norme a tutela dell'embrione umano (68).
- SALVATO. – Norme sull'inseminazione artificiale, la fecondazione *in vitro* e il trasferimento di gameti ed embrioni (217).
- PEDRIZZI ed altri. – Norme per la tutela dell'embrione e la dignità della procreazione assistita (546).
- LAVAGNINI. – Norme a tutela dell'embrione umano (742).
- LAVAGNINI. – Norme in materia di procreazione medicalmente assistita (743).

- MAZZUCA. – Introduzione dell'articolo 235-*bis* del codice civile in tema di disconoscimento di paternità nel caso di figli nati a seguito di fecondazione eterologa (783).
 - BUCCIARELLI ed altri. – Modifiche all'articolo 235 e dell'articolo 263 del codice civile in tema di disconoscimento di paternità in relazione alla procreazione medico-assistita (1154).
 - PERUZZOTTI ed altri. – Norme in materia di procreazione medicalmente assistita (1570).
 - TOMASSINI ed altri. – Norme in materia di procreazione assistita (2067).
 - FOLLONI ed altri. – Divieto della clonazione umana e della sperimentazione non terapeutica sull'embrione umano (2210).
 - SERENA. – Irrevocabilità del consenso per l'inseminazione artificiale omologa ed eterologa nella specie umana nonché per l'impianto uterino di embrioni umani (2350).
 - ASCIUTTI ed altri. – Tutela degli embrioni (2433).
 - Lino DIANA ed altri. – Fecondazione medicalmente assistita (2963).
 - SERENA. – Norme per la procreazione medicalmente assistita (3276).
 - DI ORIO ed altri. – Norme in materia di fecondazione medicalmente assistita (3381).
 - CORSI ZEFFIRELLI ed altri. – Nuove norme in materia di tutela dell'embrione e di procreazione medicalmente assistita (3891).
-

GIUSTIZIA (2^a)

Giovedì 9 marzo 2000, ore 8,30

IN SEDE REFERENTE

I. Esame dei disegni di legge:

- SALVATO ed altri. – Modifiche agli articoli 4-*bis* e 41-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354, recante norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà (3776).
- Athos DE LUCA ed altri. – Sospensione degli sfratti riguardanti gli immobili urbani adibiti ad attività commerciali (3463).

II. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Disposizioni in materia di indagini difensive (3979) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge di iniziativa governativa e del disegno di legge di iniziativa dei deputati Anedda ed altri*).
- Delega al Governo per l'attuazione dello Statuto istitutivo della Corte penale internazionale, con Atto finale ed allegati, adottato dalla Conferenza diplomatica delle Nazioni Unite a Roma il 17 luglio 1998 (3594-bis) (*Risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea il 9 febbraio 1999, degli articoli 2, 3 e 4 del disegno di legge di iniziativa governativa*).
- GRECO ed altri. – Norme in materia di trattamento economico dei giudici onorari aggregati (3658).
- PINTO ed altri. – Misure per l'accelerazione dei giudizi e previsione di equa riparazione in caso di violazione del «termine ragionevole» del processo (3813).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Nuova disciplina in tema di danno alla persona (4093).
- MUNGARI ed altri. – Disposizioni in materia di risarcimento del danno alla persona (3084).
- MANCONI e Athos DE LUCA. – Nuove norme in materia di risarcimento del danno alla persona (3981).

IN SEDE DELIBERANTE

I. Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

- Nuove norme in materia di cancellazione dagli elenchi dei protesti cambiari (4151) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Simeone ed altri; Servodio ed altri; Rizza ed altri; Mantovano ed altri; Molinari ed altri*).
- GERMANÀ e LAURO. – Disposizioni sulla cancellazione dei protesti cambiari (233).
- PEDRIZZI e MONTELEONE. – Modifiche ed integrazioni alla normativa sulla cambiale e sui protesti cambiari (647).
- PEDRIZZI ed altri. – Disposizioni in materia di riabilitazione dei debitori protestati. Istituzione delle commissioni provinciali per la riabilitazione dei protestati. Modifica all'articolo 17 della legge 7 marzo 1996, n. 108 (2189).

II. Seguito della discussione del disegno di legge:

- Disposizioni in materia di funzioni del giudice tutelare e dell'amministratore di sostegno (4298) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge di iniziativa governativa e del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Giacco ed altri*).

III. Discussione dei disegni di legge:

- Lino DIANA ed altri. – Modifica dell'articolo 165 del codice di procedura civile, in materia di costituzione dell'attore (3238).
- MANCONI. – Norme per la tutela delle persone fisicamente o psichicamente non autosufficienti e per l'istituzione dell'amministratore di sostegno a favore delle persone impossibilitate a provvedere alla cura dei propri interessi (1968).
- RIPAMONTI ed altri. – Istituzione dell'amministrazione di sostegno e degli uffici pubblici di tutela (3491).
- GASPERINI. – Modifiche al codice civile in materia di tutela degli interdetti e di curatela degli emancipati (2931).

IN SEDE CONSULTIVA

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- FUMAGALLI CARULLI ed altri. – Norme a tutela dell'embrione umano (68).
- SALVATO. – Norme sull'inseminazione artificiale, la fecondazione in vitro e il trasferimento di gameti ed embrioni (217).
- PEDRIZZI ed altri. – Norme per la tutela dell'embrione e la dignità della procreazione assistita (546).
- LAVAGNINI. – Norme a tutela dell'embrione umano (742).
- LAVAGNINI. – Norme in materia di procreazione medicalmente assistita (743).
- MAZZUCA. – Introduzione dell'articolo 235-*bis* del codice civile in tema di disconoscimento di paternità nel caso di figli nati a seguito di fecondazione eterologa (783).
- BUCCIARELLI ed altri. – Modifiche all'articolo 235 e dell'articolo 263 del codice civile in tema di disconoscimento di paternità in relazione alla procreazione medico-assistita (1154).
- PERUZZOTTI ed altri. – Norme in materia di procreazione medicalmente assistita (1570).

- TOMASSINI ed altri. – Norme in materia di procreazione assistita (2067).
 - FOLLONI ed altri. – Divieto della clonazione umana e della sperimentazione non terapeutica dell’embrione (2210).
 - SERENA. – Irrevocabilità del consenso per l’inseminazione artificiale omologa ed eterologa nella specie umana nonché per l’impianto uterino di embrioni umani (2350).
 - ASCIUTTI ed altri. – Tutela degli embrioni (2433).
 - Lino DIANA ed altri. – Fecondazione medicalmente assistita (2963).
 - SERENA. – Norme per la procreazione medicalmente assistita (3276).
 - DI IORIO ed altri. – Norme in materia di fecondazione medicalmente assistita (3381).
 - CORSI ZEFFIRELLI ed altri. – Nuove norme in materia di tutela dell’embrione e di procreazione medicalmente assistita (3891).
 - Disciplina della procreazione medicalmente assistita (4048) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall’unificazione dei disegni di legge d’iniziativa dei deputati Scoca ed altri; Palumbo ed altri; Jervolino Russo ed altri; Jervolino Russo ed altri; Buttiglione ed altri; Poli Bortone ed altri; Mussolini; Burani Procaccini; Cordoni ed altri; Gambale ed altri; Grimaldi; Saia ed altri; Melandri ed altri; Sbarbati; Pivetti; Delfino Teresio ed altri; Conti ed altri; Giorgiotti Giancarlo; Procacci e Galletti; Mazzocchin ed altri*).
-

FINANZE E TESORO (6^a)

Giovedì 9 marzo 2000, ore 9 e 15

IN SEDE REFERENTE

- I. Seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge:
- Disposizioni in materia di beni immobili pubblici (4336-ter) (*Risultante dallo stralcio degli articoli 18, 19, 20 e 21 del disegno di legge d’iniziativa governativa*).
 - Disposizioni in materia di sviluppo, valorizzazione ed utilizzo del patrimonio immobiliare dello Stato (4338).

II. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Misure in materia fiscale (4336).
-

ISTRUZIONE (7^a)

Giovedì 9 marzo 2000, ore 15

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- SPECCHIA ed altri. – Norme in materia di stato giuridico degli insegnanti della religione cattolica (662).
- MONTICONE e Pierluigi CASTELLANI. – Norme in materia di stato giuridico degli insegnanti della religione cattolica (703).
- FUMAGALLI CARULLI ed altri. – Norme sullo stato giuridico e sul reclutamento dei docenti di religione cattolica (1376).
- MINARDO ed altri. – Nuova disciplina sullo stato giuridico e sul reclutamento dei docenti di religione cattolica (1411).
- COSTA. – Norme in materia di stato giuridico degli insegnanti di religione (2965).
- e della petizione n. 447 ad essi attinente.

II. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- BISCARDI ed altri. – Modifica dell'articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, in materia di reclutamento del personale docente nei Conservatori di musica (4429).

AFFARE ASSEGNATO

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento, dell'affare:

- La politica del Governo in ordine all'insegnamento della religione cattolica previsto dal Concordato tra l'Italia e la Santa Sede.

IN SEDE REDIGENTE

Discussione congiunta dei disegni di legge:

- Disciplina generale dell'attività teatrale (4176) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Napoli ed altri; Sbarbati ed altri; Burani Procaccini e Del Barone; Follini ed altri*).
- MANCONI ed altri. – Norme per la promozione dell'attività espressiva degli artisti di strada (1459).
- CONSIGLIO REGIONALE DELL'EMILIA-ROMAGNA. – Norme per la promozione dell'attività espressiva degli artisti di strada (3685).
- Athos DE LUCA. – Norme per la valorizzazione e la disciplina degli artisti di strada (4041).

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

I. Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, degli atti:

- Schema di decreto ministeriale concernente il funzionamento del Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario (n. 630).
- Schema di decreto ministeriale concernente la nomina dei membri del Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario (n. 631).

II. Esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, degli atti:

- Proposta di ripartizione del capitolo n. 1951 dello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali, concernente «Somme da erogare a enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi» (n. 629).
 - Schema di decreto ministeriale concernente l'impiego del fondo speciale per lo sviluppo della ricerca di interesse strategico (n. 645).
-

INDUSTRIA (10^a)

Giovedì 9 marzo 2000, ore 15

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:

- Schema di decreto ministeriale di ripartizione delle risorse assegnate al Fondo Unico per gli incentivi alle imprese (n.643).
-

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

Giovedì 9 marzo 2000, ore 15

IN SEDE DELIBERANTE

Seguito della discussione del disegno di legge:

- Valutazione dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva ai fini della determinazione dei costi delle gare di appalto (4469).

IN SEDE REFERENTE

I. Esame congiunto dei disegni di legge:

- PIZZINATO ed altri. – Norme per favorire l'azionariato dei dipendenti (4182).
- VEGAS ed altri. – Norme per la diffusione dell'azionariato dei lavoratori delle società per azioni (4458).

II. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 22 febbraio 2000, n. 31, recante differimento dell'efficacia di disposizioni del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 345, in materia di protezione dei giovani sul lavoro (4491).
- Modifiche alla legge 17 maggio 1999, n. 144, concernente gli incentivi all'occupazione e gli ammortizzatori sociali (4470).
- SMURAGLIA. – Disciplina di alcune figure professionali della sicurezza del lavoro (4068).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- SALVATO ed altri. – Modifica all'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257, in materia di pensionamento anticipato dei lavoratori esposti all'amianto (195).
- CURTO. – Norme in materia previdenziale per i lavoratori soggetti a rischio per la salute derivante dall'esposizione all'amianto (2873).
- PELELLA ed altri. – Nuove norme in materia previdenziale per i lavoratori soggetti al rischio per la salute derivante dall'esposizione all'amianto (3100).

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DANIELE GALDI ed altri. – Modifica della qualificazione di «sordomuto» in «sordo o sordo preverbale» (106).
 - GRECO ed altri. – Nuove norme in favore dei minorati uditivi (1859).
 - BESSO CORDERO ed altri. – Norme a tutela dei lavoratori minorati dell'udito e della parola assunti ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482 (2700).
 - BONATESTA ed altri. – Norme a tutela dei lavoratori minorati dell'udito e della parola assunti ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482 (3129).
 - MAZZUCA POGGIOLINI. – Beneficio della contribuzione figurativa ai fini del trattamento pensionistico e del calcolo dell'anzianità contributiva dei lavoratori sordomuti (4293).
-

IGIENE E SANITÀ (12^a)

Giovedì 9 marzo 2000, ore 21

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- FUMAGALLI CARULLI ed altri. – Norme a tutela dell'embrione umano (68).
- SALVATO. – Norme sull'inseminazione artificiale, la fecondazione *in vitro* e il trasferimento di gameti ed embrioni (217).
- PEDRIZZI ed altri. – Norme per la tutela dell'embrione e la dignità della procreazione assistita (546).

- LAVAGNINI. – Norme a tutela dell’embrione umano (742).
 - LAVAGNINI. – Norme in materia di procreazione medicalmente assistita (743).
 - MAZZUCA. – Introduzione dell’articolo 235-*bis* del codice civile in tema di disconoscimento di paternità nel caso di figli nati a seguito di fecondazione eterologa (783).
 - BUCCIARELLI ed altri. – Modifiche all’articolo 235 e dell’articolo 263 del codice civile in tema di disconoscimento di paternità in relazione alla procreazione medico-assistita (1154).
 - PERUZZOTTI ed altri. – Norme in materia di procreazione medicalmente assistita (1570).
 - TOMASSINI ed altri. – Norme in materia di procreazione assistita (2067).
 - FOLLONI ed altri. – Divieto della clonazione umana e della sperimentazione non terapeutica sull’embrione umano (2210).
 - SERENA. – Irrevocabilità del consenso per l’inseminazione artificiale omologa ed eterologa nella specie umana nonché per l’impianto uterino di embrioni umani (2350).
 - ASCIUTTI ed altri. – Tutela degli embrioni (2433).
 - Lino DIANA ed altri. – Fecondazione medicalmente assistita (2963).
 - SERENA. – Norme per la procreazione medicalmente assistita (3276).
 - DI ORIO ed altri. – Norme in materia di fecondazione medicalmente assistita (3381).
 - CORSI ZEFFIRELLI ed altri. – Nuove norme in materia di tutela dell’embrione e di procreazione medicalmente assistita (3891).
 - Disciplina della procreazione medicalmente assistita (4048) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall’unificazione dei disegni di legge d’iniziativa dei deputati Scoca ed altri; Palumbo ed altri; Jervolino Russo ed altri; Jervolino Russo ed altri; Buttiglione ed altri; Poli Bortone ed altri; Mussolini; Burani Procaccini; Cordoni ed altri; Gambale ed altri; Grimaldi; Saia ed altri; Melandri ed altri; Sbarbati; Pivetti; Delfino Teresio ed altri; Conti ed altri; Giorgetti Giancarlo; Procacci e Galletti; Mazzocchin ed altri*).
-

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

Giovedì 9 marzo 2000, ore 15

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici (4273) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
 - DE CAROLIS e DUVA. – Normativa nazionale in materia di prevenzione dell'inquinamento da onde elettromagnetiche generate da impianti fissi per telefonia mobile e per emittenza radiotelevisiva (2149).
 - RIPAMONTI ed altri. – Norme per la prevenzione dei danni alla salute e all'ambiente prodotti da inquinamento elettromagnetico (2687).
 - CÒ ed altri. – Norme per la tutela dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici (3071).
 - SPECCHIA ed altri. – Legge quadro sull'inquinamento elettromagnetico. Disposizioni per la progettazione, l'installazione, l'uso e la diffusione commerciale di apparecchiature elettriche e per telecomunicazioni generanti sorgenti di radiazioni non ionizzanti (4147).
 - BONATESTA. – Legge quadro sull'inquinamento elettromagnetico (4188).
 - SEMENZATO. – Obbligo di segnalazione dei rischi alla salute derivanti dai campi elettromagnetici emessi dagli apparati di telefonia cellulare (4315).
 - e delle petizioni nn. 324 e 652, ad essi attinenti.
-

COMMISSIONE SPECIALE in materia d'infanzia

Giovedì 9 marzo 2000, ore 13,30

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Modifica della disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori (130-bis) *(Risultante dallo stralcio, approvato dall'Assemblea il 26 febbraio 1998, degli articoli da 1 a 13 e dell'articolo 18 del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Manieri ed altri).*
- Nuova disciplina delle adozioni (160-bis) *(Risultante dallo stralcio, approvato dall'Assemblea nella seduta del 26 febbraio 1998, degli articoli da 1 a 39 e da 60 a 74 del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Mazzuca Poggiolini ed altri).*
- Modifica della disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori; norme per la campagna informativa per la promozione dell'affidamento dei minori (445-bis) *(Risultante dallo stralcio, approvato dall'Assemblea nella seduta pomeridiana del 26 febbraio 1998, degli articoli da 1 a 12 e da 22 a 24 del disegno di legge d'iniziativa delle senatrici Bruno Ganeri ed altre).*
- Nuove disposizioni in materia di adozioni (1697-bis) *(Risultante dallo stralcio, approvato dall'Assemblea nella seduta del 26 febbraio 1998, degli articoli da 1 a 8 e da 18 a 20, dell'articolo 21 (eccetto il capoverso 8-quater del comma 1) e degli articoli 22 e 23 del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Salvato ed altri).*
- BUCCIERO e Antonino CARUSO. – Riforma dell'articolo 6 della legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di adozione, con abolizione del limite massimo di età tra adottanti e adottando e definizione normativa della preferenza per l'indivisibilità dei fratelli adottandi (852).
- MAZZUCA POGGIOLINI. – Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, per l'introduzione dell'adozione integrativa (1895).
- Antonino CARUSO ed altri. – Modifica dell'articolo 6 della legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di adozione dei minori (3128).
- SERENA. – Modifiche ed integrazioni alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di adozione (3228).
- e della petizione n. 564 ad essi attinente.

II. Esame del disegno di legge:

- STIFFONI ed altri. – Nuove norme in materia di adozioni. Modifiche ed integrazioni alla legge 4 maggio 1983, n.184, recante «Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori» (4196).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- SALVATO e CAPALDI. – Compiti e funzioni dello psicologo per il sostegno alla formazione della personalità dei minori (2967).
- SCOPELLITI e PERA. – Norme per la prevenzione degli abusi sessuali sui minori (2888).
- FLORINO ed altri. – Istituzione di centri per la tutela dei minori presso i distretti scolastici (1829).
- Athos DE LUCA ed altri. – Norme sull'istituzione del ruolo di psicologo consulente degli istituti scolastici (3345).
- LO CURZIO ed altri. – Interventi volti a sostenere lo sviluppo e la fondazione della personalità dei minori e a prevenire il disagio giovanile (3620).
- MONTICONE e RESCAGLIO. – Istituzione del servizio di psicologia scolastica (3866).

IV. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- MAZZUCA POGGIOLINI. – Istituzione di un Fondo di sostegno all'industria dei cartoni animati per la televisione (2683).

IN SEDE DELIBERANTE

Discussione del disegno di legge:

- MAZZUCA POGGIOLINI. – Norme per la prevenzione e contro la reiterazione dell'abuso familiare sui minori e dei reati connessi alla pedofilia (3045).
-

GIUNTA
per gli affari delle Comunità europee

Giovedì 9 marzo 2000, ore 8,30

AFFARI ASSEGNATI

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento, del seguente affare:

- Redazione della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

OSSERVAZIONI E PROPOSTE SU ATTI DEL GOVERNO

I. Deliberazione, ai sensi dell'articolo 144, comma 5, del Regolamento, sull'atto:

- Attuazione della direttiva 1999/39/CE, che modifica la direttiva 95/5/CE sugli alimenti a base di cereali e gli altri alimenti destinati ai lattanti e ai bambini (n. 628).

II. Esame, ai sensi dell'articolo 144, comma 3, del Regolamento, degli atti:

- Schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva 98/30/CE relativa a norme comuni per il mercato interno del gas (n. 633).
- Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 96/29/EURATOM che stabilisce le norme di sicurezza relative alla protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i rischi derivanti dalle radiazioni ionizzanti (n. 634).
- Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 97/43/EURATOM in materia di protezione sanitaria delle persone contro i pericoli delle radiazioni ionizzanti connesse ad esposizioni mediche (n. 635).

IN SEDE CONSULTIVA

Esame dei disegni di legge:

- Disciplina generale dell'attività teatrale (4176) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e dei disegni di legge d'iniziativa dei*

deputati Napoli ed altri; Sbarbati ed altri; Burani Procaccini e Del Barone; Follini ed altri).

- Conversione in legge del decreto-legge 15 febbraio 2000, n. 21, recante proroga del regime speciale in materia di IVA per i produttori agricoli (4473).

**COMITATO PARLAMENTARE
per i servizi di informazione e sicurezza
e per il segreto di Stato**

Giovedì 9 marzo 2000, ore 14

Comunicazioni del Presidente.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
per il parere al Governo sulla destinazione dei fondi
per la ricostruzione del Belice**

Giovedì 9 marzo 2000, ore 14

PROCEDURE INFORMATIVE

Indagine conoscitiva sullo stato della ricostruzione nella Valle del Belice.

Audizione dell'avvocato Antonio Bargone, sottosegretario di Stato delegato a coordinare l'attuazione degli interventi straordinari del Belice di competenza del Ministero dei lavori pubblici.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
di controllo sull'attività degli enti
gestori di forme obbligatorie di previdenza
e assistenza sociale**

Giovedì 9 marzo 2000, ore 14

Audizione dei Presidenti dell'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP), dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), dell'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali (INPDAI) sullo stato della procedura di dismissioni del patrimonio immobiliare degli enti pubblici di previdenza.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite
ad esso connesse**

Giovedì 9 marzo 2000, ore 14

Esame della proposta di documento sulle interconnessioni societarie nel ciclo dei rifiuti.
